



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 12 MAGGIO 2008

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 APRILE 2008 - N. VIII/585	(1.2.0)	
Convalida dell'elezione del Consigliere supplente Giovanni Bordonì		1437
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 APRILE 2008 - N. VIII/594	(1.8.0)	
Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Milano, in rappresentanza della Regione Lombardia		1437
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 APRILE 2008 - N. VIII/595	(1.8.0)	
Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Bergamo, in rappresentanza della Regione Lombardia		1437
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 APRILE 2008 - N. VIII/596	(1.8.0)	
Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Brescia, in rappresentanza della Regione Lombardia		1438
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 APRILE 2008 - N. VIII/597	(1.8.0)	
Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Busto Arsizio		1438
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 APRILE 2008 - N. VIII/598	(1.8.0)	
Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Como		1439
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 APRILE 2008 - N. VIII/599	(1.8.0)	
Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Cremona, in rappresentanza della Regione Lombardia		1439
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 APRILE 2008 - N. VIII/600	(1.8.0)	
Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Lecco, in rappresentanza della regione Lombardia		1440
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 APRILE 2008 - N. VIII/601	(1.8.0)	
Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Lodi		1440
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 APRILE 2008 - N. VIII/602	(1.8.0)	
Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Mantova		1441
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 APRILE 2008 - N. VIII/603	(1.8.0)	
Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Monza e Brianza		1441
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 APRILE 2008 - N. VIII/604	(1.8.0)	
Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Pavia, in rappresentanza della Regione Lombardia		1442
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 APRILE 2008 - N. VIII/605	(1.8.0)	
Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Sondrio, in rappresentanza della Regione Lombardia		1442
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 APRILE 2008 - N. VIII/606	(1.8.0)	
Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Varese, in rappresentanza della Regione Lombardia		1443
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 APRILE 2008 - N. VIII/607	(1.8.0)	
Designazione di cinque componenti nel Consiglio di Amministrazione di CESTEC s.p.a.		1443

1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale
1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 APRILE 2008 - N. VIII/608 (1.8.0)	
Designazione di cinque componenti nel Consiglio di Amministrazione di Finlombarda s.p.a.	1444
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 APRILE 2008 - N. VIII/609 (1.8.0)	
Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)	1444
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 APRILE 2008 - N. VIII/612 (1.2.0)	
Modifica della composizione della Giunta delle elezioni (II variazione)	1445
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 APRILE 2008 - N. VIII/613 (1.2.0)	
Composizione delle commissioni consiliari permanenti – Undicesima variazione	1445
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 APRILE 2008 - N. VIII/614 (1.1.0)	
Variazione della composizione della Commissione speciale Statuto istituita con d.c.r. n. VIII/266 del 5 dicembre 2006 – Terzo provvedimento	1445

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 23 APRILE 2008 - N. 4122 (1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Bergamo	1446
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 23 APRILE 2008 - N. 4123 (1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Brescia	1446
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 23 APRILE 2008 - N. 4125 (1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Busto Arsizio	1447
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 23 APRILE 2008 - N. 4126 (1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Como	1447
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 23 APRILE 2008 - N. 4127 (1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Cremona	1447
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 23 APRILE 2008 - N. 4128 (1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Lecco	1448
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 23 APRILE 2008 - N. 4129 (1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Lodi	1448
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 23 APRILE 2008 - N. 4130 (1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Mantova	1449
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 23 APRILE 2008 - N. 4131 (1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Milano	1449
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 23 APRILE 2008 - N. 4132 (1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Monza e Brianza	1450
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 23 APRILE 2008 - N. 4133 (1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Pavia	1450
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 23 APRILE 2008 - N. 4134 (1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Sondrio	1451
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 23 APRILE 2008 - N. 4135 (1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Varese	1451

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2008 - N. 8/710 (5.1.0)	
Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il governo del territorio» e degli «Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi» approvati con deliberazione dal Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/351 (Provvedimento n. 2)	1452
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 APRILE 2008 - N. 8/7141 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 – 5° provvedimento (art. 40, c. 3, l.r. 34/78)	1470
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 APRILE 2008 - N. 8/7170 (2.1.0)	
Approvazione del progetto «Nuova S.P. n. 91 “Valle Calepio” - 2° lotto - da Costa di Mezzate a Chiuduno» – Assegnazione contributo F.I.P. (l.r. 31/96) e contestuale variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 (l.r. 31/96) – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità	1472
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 APRILE 2008 - N. 8/7171 (2.2.1)	
Promozione di Atto integrativo per l'estensione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia (approvato con d.p.g.r. n. 5129 del 18 maggio 2007) alla realizzazione della linea ferroviaria AV/AC tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Treviglio-Brescia	1475
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 APRILE 2008 - N. 8/7174 (3.1.0)	
Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale per anziani (RSA) «Monsignor Borsieri» con sede in Lecco, con contestuale corrispondente riduzione dell'accreditamento della RSA «Villa Serena» con sede in Galbiate (LC) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008	1476

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale

1.1.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali

5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 APRILE 2008 - N. 8/7175 (3.1.0) Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti «CDI» ubicati nelle ASL di Como e Varese – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008	1477
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 APRILE 2008 - N. 8/7177 (3.1.0) Accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «Don Nino Zanichelli» sita in Milano, via Caterina da Forlì, 19 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008	1479
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 APRILE 2008 - N. 8/7181 (4.6.4) D.g.r. n. 6867 del 19 marzo 2008 «Contributi alle Pro Loco iscritte all'Albo regionale e alle Unioni delle Associazioni Pro Loco riconosciute»: modifica dell'allegato 1	1480
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 APRILE 2008 - N. 8/7182 (4.6.1) Criteri di valutazione delle grandi strutture di vendita previste in strumenti di programmazione negoziata o in Piani d'Area o in altri progetti di rilievo regionale, di cui al paragrafo 5.3 quinto capoverso della d.c.r. 2 ottobre 2006 n. VIII/215 «Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008» e successive modificazioni e integrazioni	1481
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 APRILE 2008 - N. 8/7184 (4.2.0) Determinazione di ulteriori direttrici autostradali da indagare al fine dell'avvio delle procedure di concessione regio- nale ai sensi dell'art. 2 del regolamento regionale 8 luglio 2002 n. 4	1485
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 APRILE 2008 - N. 8/7185 (5.3.4) Fornitura di opacimetri per le attività di controllo dei gas di scarico in favore dei Comuni lombardi, con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 17, l.r. n. 24/2006) – Affidamento a Lombardia Informatica s.p.a. – Centrale regionale acquisti dell'incarico di svolgimento della relativa gara.	1485
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 APRILE 2008 - N. 8/7186 (5.1.0) Manifestazione di favorevole volontà d'intesa, ai sensi del d.P.R. 383/1994, in ordine al «Progetto definitivo dei lavori di ampliamento del distaccamento VV.FF. da destinarsi a nuova sede del comando provinciale» in Comune di Monza nell'ambito della costruzione della nuova Provincia di Monza e Brianza – Integrazione della d.g.r. 18272/2004	1487
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 APRILE 2008 - N. 8/7187 (5.1.0) Manifestazione di favorevole volontà d'intesa, ai sensi del d.P.R. 383/1994, in ordine al «Progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova unità cinofila Polizia di Stato, in Comune di Peschiera Borromeo (MI) – Integrazione della d.g.r. 18272/2004	1488

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 APRILE 2008 - N. 4323 (4.0.0) Direzione Centrale Programmazione Integrata – Approvazione del «Bando per l'accesso agli interventi previsti dal Fondo di rotazione per il finanziamento di nuove imprese innovative lombarde nella fase iniziale o di sperimentazione del progetto d'impresa, "Fondo SEED" di cui alla d.g.r. n. 5199 del 2 agosto 2007»	1490
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 APRILE 2008 - N. 4369 (4.0.0) Direzione Centrale Programmazione Integrata – Rettifica degli allegati 1a, versione in italiano e 1b, versione inglese, relativi a «Invito a presentare proposte per la selezione di ricercatori altamente qualificati» – Programma «NIH- Regione Lombardia Research Career Transition Award» al decreto n. 3472 dell'8 aprile 2008	1495

D.G. Sanità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 APRILE 2008 - N. 4304 (3.2.0) Piano straordinario per la prevenzione della diffusione della Malattia Vescicolare del Suino in Regione Lombardia – Revoca del d.d.g. 22 marzo 2008	1495
---	------

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 21 APRILE 2008 - N. 3928 (4.3.1) Approvazione di modalità di presentazione delle domande di pagamento del Reg. CE 2080/1992 e della misura h del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (Reg. CE 1957/1999)	1504
COMUNICATO REGIONALE 29 APRILE 2008 - N. 90 (4.3.0) Reg. (CE) 2200/96 – Aggiornamento al Disciplinare Produzione Integrata per i prodotti ortofrutticoli	1507

D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 APRILE 2008 - N. 3762 (3.6.0) Determinazione delle tariffe professionali per l'insegnamento dello sci nella stagione 2008/2009	1511
---	------

D.G. Commercio, fiere e mercati

COMUNICATO REGIONALE 5 MAGGIO 2008 - N. 91 (4.6.1) Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i Comuni hanno richiesto la pubblicazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l.r. 15/00	1511
---	------

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo
4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio
4.2.0 SVILUPPO ECONOMICO / Infrastrutture generali
5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento
5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio
4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
4.3.1 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Credito Agrario
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
3.6.0 SERVIZI SOCIALI / Sport e tempo libero

D.G. Industria, PMI e cooperazione

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 APRILE 2008 - N. 4325	(4.4.0)	
L.r. 16 dicembre 1996, n. 35 art. 6, lett. b), c) – Misura D2 «Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese» –		
Concessione dei contributi regionali 10° piano anno 2008 € 327.452,94		1520
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 MAGGIO 2008 - N. 4484	(4.6.2)	
Approvazione della lista Paesi Accordo di Programma – Programma d'Azione 2008 Asse 2 «Internazionalizzazione» -		
per voucher Fiere e Missioni		1521

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2008011)

D.c.r. 22 aprile 2008 - n. VIII/585

(1.2.0)

Convalida dell'elezione del Consigliere supplente Giovanni Bordini

Presidenza del Presidente Albertoni

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Viste le disposizioni della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di eleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio Sanitario Nazionale);

Visti l'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato, da ultimo, con legge 13 dicembre 1999, n. 475, nonché la l.r. 16 gennaio 1995, n. 6 (Norme di attuazione della l. 18 gennaio 1992 n. 16 e della legge 12 gennaio 1994, n. 30, concernenti la convalida, la sospensione e la decadenza dalla carica dei Consiglieri regionali);

Visto l'art. 3, comma 9, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia delle Regioni);

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione);

Visto l'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale);

Visti gli artt. 10, ultimo comma, dello Statuto regionale e 7 del Regolamento interno;

Esaminata e condivisa la motivata relazione della Giunta delle elezioni in data 16 aprile 2008;

Ritenuto pertanto che non sussistono in termini di diritto e di fatto situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità a carico del Consigliere.

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– di convalidare, ad ogni conseguente effetto di legge, l'elezione del Consigliere Giovanni Bordini;

– di disporre che la presente deliberazione venga depositata, ai sensi dell'art. 17, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968 n. 108 presso la segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente: Ettore Adalberto Albertoni

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008012)

D.c.r. 22 aprile 2008 - n. VIII/594

(1.8.0)

Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Milano, in rappresentanza della Regione Lombardia

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione delle AALLER;

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 Se.O. del 17 dicembre 2007;

Richiamata la d.g.r. n. 8/6596 del 20 febbraio 2008 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Ammini-

strazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 27 e 29 febbraio 2008, del 3, 5, 6 e 12 marzo 2008;

Vista la d.g.r. n. 8/7061 del 18 aprile 2008 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) in rappresentanza della Regione Lombardia» con la quale si propongono per la nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Milano i signori Loris Zaffra (Presidente), Musti Filippo, Cerullo Pietro, Mastrandrea Marco, Bianchi Emilio, quest'ultimo a garanzia delle minoranze;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Milano è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della l.r. n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Milano, i signori:

- ZAFFRA Loris, nato a Casina (RE) il 12 ottobre 1947, quale *Presidente*;
- MUSTI Filippo, nato a Volpara il 2 agosto 1951;
- CERULLO Pietro, nato a Ravenna il 29 giugno 1936;
- MASTRANDREA Marco, nato a Desio il 1° luglio 1974;
- BIANCHI Emilio, nato a Turano Lodigiano il 25 aprile 1956, a garanzia delle minoranze;

2. di trasmettere il presente provvedimento all'ALER di Milano ed al Presidente della Giunta regionale della Lombardia per l'adozione del provvedimento di costituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. n. 13/1996 e s.m.i.;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008013)

D.c.r. 22 aprile 2008 - n. VIII/595

(1.8.0)

Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Bergamo, in rappresentanza della Regione Lombardia

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione delle AALLER;

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 Se.O. del 17 dicembre 2007;

Richiamata la d.g.r. n. 8/6596 del 20 febbraio 2008 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 27 e 29 febbraio 2008, del 3, 5, 6 e 12 marzo 2008;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3903 del 18 aprile 2008 avente ad oggetto «Nomina dei colleghi commissari delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale –

ALER – di Bergamo, Busto Arsizio, Cremona, Lecco, Lodi, Pavia e Varese»;

Vista la d.g.r. n. 8/7061 del 18 aprile 2008 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) in rappresentanza della Regione Lombardia» con la quale si propongono per la nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Bergamo i signori Poli Narno (Presidente), Bramani Antonio, Albricci Duilio, Cadei Serenella, Cattaneo Stefano, quest'ultimo a garanzia delle minoranze;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Bergamo è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della l.r. n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Bergamo, i signori:

- POLI Narno, nato a Bergamo l'11 ottobre 1957, quale *Presidente*;
- BRAMANI Antonio, nato a Il Cairo (Egitto) il 30 maggio 1940;
- ALBRICCI Duilio, nato a Clusone (BG) il 9 febbraio 1971;
- CADEI Serenella, nata a Sarnico l'8 novembre 1951;
- CATTANEO Stefano, nato a Bergamo il 5 novembre 1954, a garanzia delle minoranze;

2. di trasmettere il presente provvedimento all'ALER di Bergamo ed al Presidente della Giunta regionale della Lombardia per l'adozione del provvedimento di costituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. n. 13/1996 e s.m.i.;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008014)

D.c.r. 22 aprile 2008 - n. VIII/596

Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Brescia, in rappresentanza della Regione Lombardia

(1.8.0)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione delle AALLER;

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 Se.O. del 17 dicembre 2007;

Richiamata la d.g.r. n. 8/6596 del 20 febbraio 2008 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 27 e 29 febbraio 2008, del 3, 5, 6 e 12 marzo 2008;

Vista la d.g.r. n. 8/7061 del 18 aprile 2008 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) in rappresentanza della Regione Lombardia» con la

quale si propongono per la nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Brescia i signori Isacchini Ettore Emidio (Presidente), Della Torre Corrado, Zamboni Carlo, Inverardi Stefano, Lombardi Marco, quest'ultimo a garanzia delle minoranze;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Brescia è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della l.r. n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Brescia, i signori:

- ISACCHINI Ettore Emidio, nato a Montisola il 21 marzo 1944, quale *Presidente*;
- DELLA TORRE Corrado, nato a Brescia il 19 settembre 1964;
- ZAMBONI Carlo, nato a Bozzolo (MN) il 14 aprile 1960;
- INVERARDI Stefano, nato a Brescia il 4 luglio 1965;
- LOMBARDI Marco, nato a Brescia il 22 aprile 1950, a garanzia delle minoranze;

2. di trasmettere il presente provvedimento all'ALER di Brescia ed al Presidente della Giunta regionale della Lombardia per l'adozione del provvedimento di costituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. n. 13/1996 e s.m.i.;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008015)

D.c.r. 22 aprile 2008 - n. VIII/597

Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Busto Arsizio

(1.8.0)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione delle AALLER;

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 Se.O. del 17 dicembre 2007;

Richiamata la d.g.r. n. 8/6596 del 20 febbraio 2008 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 27 e 29 febbraio 2008, del 3, 5, 6 e 12 marzo 2008;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3903 del 18 aprile 2008 avente ad oggetto «Nomina dei collegi commissariali delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Bergamo, Busto Arsizio, Cremona, Lecco, Lodi, Pavia e Varese»;

Vista la d.g.r. n. 8/7061 del 18 aprile 2008 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) in rappresentanza della Regione Lombardia» con la quale si propongono per la nomina quali componenti del Consi-

glio di Amministrazione dell'ALER di Busto Arsizio i signori Capodiferro Luca (Presidente), Ghiringhelli Sergio, Antonelli Roberto, Aili Michele. Picco Bellazzi Walter, quest'ultimo a garanzia delle minoranze;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Busto Arsizio è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della l.r. n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Busto Arsizio, i signori:

- CAPODIFERRO Luca, nato a Gallarate il 16 agosto 1965, quale *Presidente*;
- GHIRINGHELLI Sergio, nato a Varese il 9 maggio 1956;
- ANTONELLI Roberto, nato a Busto Arsizio il 13 marzo 1957;
- AILI Michele, nato a Morbegno (SO) il 21 giugno 1975;
- PICCO BELLAZZI Walter, nato a Cameri (NO) il 2 giugno 1950, a garanzia delle minoranze;

2. di trasmettere il presente provvedimento all'ALER di Busto Arsizio ed al Presidente della Giunta regionale della Lombardia per l'adozione del provvedimento di costituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. n. 13/1996 e s.m.i.;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008016)

D.c.r. 22 aprile 2008 - n. VIII/598

Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Como

(1.8.0)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione delle AALLER;

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 Se.O. del 17 dicembre 2007;

Richiamata la d.g.r. n. 8/6596 del 20 febbraio 2008 «Presa d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 27 e 29 febbraio 2008, del 3, 5, 6 e 12 marzo 2008;

Vista la d.g.r. n. 8/7061 del 18 aprile 2008 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) in rappresentanza della Regione Lombardia» con la quale si propongono per la nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Como i signori Lionetti Emanuele (Presidente), Gatto Paolo, Airolti Carola, Lombardi Gianluca e Botta Giovanni, quest'ultimo a garanzia delle minoranze;

Vista l'ulteriore d.g.r. n. 8/7138 del 22 aprile 2008 «Modifiche alla d.g.r. n. 7061/2008 avente ad oggetto: proposta di nomina di

cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) in rappresentanza della Regione Lombardia» con la quale si propone per la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Como il signor Turati Alessandro in sostituzione del signor Lionetti Emanuele e per la nomina a componente del Consiglio medesimo il sig. Rudilloso Stefano in sostituzione del sig. Gatto Paolo;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Como è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della l.r. n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Como, i signori:

- TURATI Alessandro, nato a Como il 4 ottobre 1963, quale *Presidente*;
- RUDILOSSO Stefano, nato a Como l'8 agosto 1974;
- AIROLTI Carola, nata ad Erba (CO) il 30 agosto 1963;
- LOMBARDI Gianluca, nato a Como il 27 ottobre 1972;
- BOTTA Giovanni, nato a Tremezzina (CO) il 18 marzo 1943, a garanzia delle minoranze;

2. di trasmettere il presente provvedimento all'ALER di Como ed al Presidente della Giunta regionale della Lombardia per l'adozione del provvedimento di costituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. n. 13/1996 e s.m.i.;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008017)

D.c.r. 22 aprile 2008 - n. VIII/599

Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Cremona, in rappresentanza della Regione Lombardia

(1.8.0)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione delle AALLER;

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 Se.O. del 17 dicembre 2007;

Richiamata la d.g.r. n. 8/6596 del 20 febbraio 2008 «Presa d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 27 e 29 febbraio 2008, del 3, 5, 6 e 12 marzo 2008;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3903 del 18 aprile 2008 avente ad oggetto «Nomina dei collegi commissariali delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Bergamo, Busto Arsizio, Cremona, Lecco, Lodi, Pavia e Varese»;

Vista la d.g.r. n. 8/7061 del 18 aprile 2008 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale

le (ALER) in rappresentanza della Regione Lombardia «con la quale si propongono per la nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Cremona i signori Iotta Giacomo detto Mino (Presidente), Diamanti Gianfranco, Goldoni Giuseppe Carlo, Mazzini Gianfredo, Bordo Franco, quest'ultimo a garanzia delle minoranze;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Cremona è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della l.r. n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Cremona signori:

- IOTTA Mino Giacomo, nato a Pessina Cremonese l'8 agosto 1953, quale *Presidente*;
- DIAMANTI Gianfranco, nato a Cremona il 23 maggio 1935;
- GOLDONI Giuseppe Carlo, nato a Milano il 20 marzo 1964;
- MAZZINI Gianfredo, nato a Cremona il 27 maggio 1942;
- BORDO Franco, nato a Crema l'11 dicembre 1959, a garanzia delle minoranze;

2. di trasmettere il presente provvedimento all'ALER di Cremona ed al Presidente della Giunta regionale della Lombardia per l'adozione del provvedimento di costituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. n. 13/1996 e s.m.i.;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008018)

D.c.r. 22 aprile 2008 - n. VIII/600

(1.8.0)

Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Lecco, in rappresentanza della regione Lombardia

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione delle AALLER;

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 Se.O. del 17 dicembre 2007;

Richiamata la d.g.r. n. 8/6596 del 20 febbraio 2008 «Presa d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 27 e 29 febbraio 2008, del 3, 5, 6 e 12 marzo 2008;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3903 del 18 aprile 2008 avente ad oggetto «Nomina dei collegi commissariali delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Bergamo, Busto Arsizio, Cremona, Lecco, Lodi, Pavia e Varese»;

Vista la d.g.r. n. 8/7061 del 18 aprile 2008 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale

le (ALER) in rappresentanza della Regione Lombardia» con la quale si propongono per la nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Lecco i signori Piazza Antonio (Presidente), Colombo Pierangelo, Ronzoni Luca, Canali Giuseppe, Cecchi Luciano, quest'ultimo a garanzia delle minoranze;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Lecco è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della l.r. n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Lecco i signori:

- PIAZZA Antonio, nato a Milena il 4 novembre 1958, quale *Presidente*;
- COLOMBO Pierangelo, nato a Lecco il 31 marzo 1948;
- RONZONI Luca, nato a Como il 18 aprile 1967;
- CANALI Giuseppe, nato a Sirone (LC) il 5 gennaio 1944;
- CECCHI Luciano, nato a Padova il 23 giugno 1938, a garanzia delle minoranze;

2. di trasmettere il presente provvedimento all'ALER di Lecco ed al Presidente della Giunta regionale della Lombardia per l'adozione del provvedimento di costituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. n. 13/1996 e s.m.i.;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008019)

D.c.r. 22 aprile 2008 - n. VIII/601

(1.8.0)

Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Lodi

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione delle AALLER;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 Se.O. del 17 dicembre 2007;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 8/6596 del 20 febbraio 2008 «Presa d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 27 e 29 febbraio 2008, del 3, 5, 6 e 12 marzo 2008;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3903 del 18 aprile 2008 avente ad oggetto «Nomina dei collegi commissariali delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale – ALER di Bergamo, Busto Arsizio, Cremona, Lecco, Lodi, Pavia e Varese»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/7061 del 18 aprile 2008 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) in rappresentanza

della Regione Lombardia» con la quale si propongono per la nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Lodi i signori Facca Carlo (Presidente), Augussori Luigi, Monteverdi Claudio, Carlin Giuseppe, Quaglia Gianmario, quest'ultimo a garanzia delle minoranze;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Lodi è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Lodi i signori:

- FACCA Carlo, nato a Sondrio il 4 aprile 1953, quale Presidente;
- AUGUSSORI Luigi, nato a Lodi il 27 ottobre 1962;
- MONTEVERDI Claudio, nato Lodi il 5 giugno 1962;
- CARLIN Giuseppe, nato a Inverno e Monteleone il 9 settembre 1954;
- QUAGLIA Gianmario, nato a Bertonico (LO) il 17 maggio 1946, a garanzia delle minoranze;

2. di trasmettere il presente provvedimento all'ALER di Lodi ed al Presidente della Giunta regionale della Lombardia per l'adozione del provvedimento di costituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. n. 13/1996 e s.m.i.;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080110)

(1.8.0)

D.c.r. 22 aprile 2008 - n. VIII/602

Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Mantova

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione delle AALLER;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 Se.O. del 17 dicembre 2007;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 8/6596 del 20 febbraio 2008 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 27 e 29 febbraio 2008, del 3, 5, 6 e 12 marzo 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/7061 del 18 aprile 2008 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) in rappresentanza della Regione Lombardia» con la quale si propongono per la nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Mantova i signori Arioli Romano (Presidente), Galli Marco, Concordati Stefania, Consonni Francesco e Fontana Massimiliano, quest'ultimo a garanzia delle minoranze;

Vista l'ulteriore deliberazione della Giunta regionale n. 8/7138 del 22 aprile 2008 «Modifiche alla d.g.r. n. 7061/2008 avente ad oggetto: proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) in rappresentanza della Regione Lombardia» con la quale si propone per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Mantova il signor Angelo Sortino in sostituzione della signora Stefania Concordati;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Mantova è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Mantova i signori:

- ARIOLI Romano, nato a Villabartolomea (VR) l'11 dicembre 1935, quale Presidente;
- GALLI Marco, nato a Mantova il 27 luglio 1968;
- SORTINO Angelo, nato a Palermo il 5 dicembre 1952;
- CONSONNI Francesco, nato a Erba (CO) il 18 gennaio 1947;
- FONTANA Massimiliano, nato a Mantova il 3 maggio 1975, a garanzia delle minoranze;

2. di trasmettere il presente provvedimento all'ALER di Mantova ed al Presidente della Giunta regionale della Lombardia per l'adozione del provvedimento di costituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. n. 13/1996 e s.m.i.;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080111)

(1.8.0)

D.c.r. 22 aprile 2008 - n. VIII/603

Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Monza e Brianza

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione delle AALLER;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 Se.O. del 17 dicembre 2007;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 8/6596 del 20 febbraio 2008 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 27 e 29 febbraio 2008, del 3, 5, 6 e 12 marzo 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/7061 del 18 aprile 2008 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) in rappresentanza della Regione Lombardia» con la quale si propongono per la no-

mina quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Monza e Brianza i signori Sisler Sandro (Presidente), Brambilla Antonino Enrico, Colombo Luciano Mario, Antonicelli Giovanni e Cantù Alessandro, quest'ultimo a garanzia delle minoranze;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Monza e Brianza è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Monza e Brianza, i signori:

- SISLER Sandro, nato a Bollate (MI) il 12 aprile 1968, quale Presidente;
- BRAMBILLA Antonino Enrico, nato a Carate Brianza il 14 settembre 1946;
- COLOMBO Luciano Mario, nato a Cesello Brianza il 7 gennaio 1944;
- ANTONICELLI Giovanni, nato a San Giorgio Ionico (TA) il 4 aprile 1950;
- CANTÙ Alessandro, nato a Agrate Brianza (MI) il 17 ottobre 1941, a garanzia delle minoranze;

2. di trasmettere il presente provvedimento all'ALER di Monza e Brianza ed al Presidente della Giunta regionale della Lombardia per l'adozione del provvedimento di costituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. n. 13/1996 e s.m.i.;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080112)

(1.8.0)

D.c.r. 22 aprile 2008 - n. VIII/604

Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Pavia, in rappresentanza della Regione Lombardia

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione delle AALLER;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 Se.O. del 17 dicembre 2007;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 8/6596 del 20 febbraio 2008 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 27 e 29 febbraio 2008, del 3, 5, 6 e 12 marzo 2008;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3903 del 18 aprile 2008 avente ad oggetto «Nomina dei collegi commissariali delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Bergamo, Busto Arsizio, Cremona, Lecco, Lodi, Pavia e Varese»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/7061 del 18 aprile 2008 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui

il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) in rappresentanza della Regione Lombardia» con la quale si propongono per la nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Pavia i signori Zecca Franco (Presidente), Ciampi Beniamino, Labate Dante, Leonardelli Graziano, Daccò Angelo, quest'ultimo a garanzia delle minoranze;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Pavia è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Pavia, i signori:

- ZECCA Franco, nato a Fara Gera d'Adda (BG) il 30 giugno 1942, quale Presidente;
- CIAMPI Beniamino, nato a Lucera il 7 novembre 1944;
- LABATE Dante, nato a Reggio Calabria il 20 maggio 1972;
- LEONARDELLI Graziano, nato a Pergine Valsugana (TN) il 1° novembre 1948;
- DACCÒ Angelo, nato a Battuda il 14 agosto 1950, a garanzia delle minoranze;

2. di trasmettere il presente provvedimento all'ALER di Pavia ed al Presidente della Giunta regionale della Lombardia per l'adozione del provvedimento di costituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. n. 13/1996 e s.m.i.;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080113)

(1.8.0)

D.c.r. 22 aprile 2008 - n. VIII/605

Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Sondrio, in rappresentanza della Regione Lombardia

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione delle AALLER;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 Se.O. del 17 dicembre 2007;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 8/6596 del 20 febbraio 2008 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 27 e 29 febbraio 2008, del 3, 5, 6 e 12 marzo 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/7061 del 18 aprile 2008 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) in rappresentanza della Regione Lombardia» con la quale si propongono per la nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'A-

LER di Sondrio i signori De Gianni Gildo (Presidente), Passamonti Silvano, Moretti Lorena, Canali Corrado e Ceruti Silvia, quest'ultima a garanzia delle minoranze;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Sondrio è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Sondrio, i signori:

- DE GIANNI Gildo, nato a Cino (SO) il 12 gennaio 1959, quale Presidente;
- PASSAMONTI Silvano, nato a Morbegno (SO) il 14 maggio 1961;
- MORETTI Lorena, nata a Sondrio il 10 agosto 1967;
- CANALI Corrado, nato a Grosio (SO) il 27 maggio 1966;
- CERUTI Silvia, nata a Milano l'8 maggio 1969, a garanzia delle minoranze;

2. di trasmettere il presente provvedimento all'ALER di Sondrio ed al Presidente della Giunta regionale della Lombardia per l'adozione del provvedimento di costituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. n. 13/1996 e s.m.i.;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080114)

D.c.r. 22 aprile 2008 - n. VIII/606

Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Varese, in rappresentanza della Regione Lombardia

(1.8.0)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione delle AALLER;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 Se.O. del 17 dicembre 2007;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 8/6596 del 20 febbraio 2008 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 27 e 29 febbraio 2008, del 3, 5, 6 e 12 marzo 2008;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3903 del 18 aprile 2008 avente ad oggetto «Nomina dei collegi commissariali delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Bergamo, Busto Arsizio, Cremona, Lecco, Lodi, Pavia e Varese»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/7061 del 18 aprile 2008 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) in rappresentanza della Regione Lombardia» con la quale si propongono per la nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'A-

LER di Varese i signori Galli Paolo (Presidente), De Troia Agostino, Vadelka Alessandro, Canazza Andrea e Maggioni Maurizio, quest'ultimo a garanzia delle minoranze;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Varese è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Varese, i signori:

- GALLI Paolo, nato a Varese il 3 dicembre 1944, quale Presidente;
- DE TROIA Agostino, nato a Biccari (FG) il 28 dicembre 1943;
- VADELKA Alessandro, nato a Galliate (NO) il 15 ottobre 1961;
- CANAZZA Andrea, nato a Varese il 9 agosto 1975;
- MAGGIONI Maurizio, nato a Busto Arsizio il 16 settembre 1952, a garanzia delle minoranze;

2. di trasmettere il presente provvedimento all'ALER di Varese ed al Presidente della Giunta regionale della Lombardia per l'adozione del provvedimento di costituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. n. 13/1996 e s.m.i.;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080115)

D.c.r. 22 aprile 2008 - n. VIII/607

Designazione di cinque componenti nel Consiglio di Amministrazione di CESTEC s.p.a.

(1.8.0)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 6 gennaio 1979, n. 6 «Partecipazione regionale al Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo delle piccole e medie imprese – CESTEC»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Visto lo Statuto della società e, in particolare, gli artt. 18 e 21, inerenti il Consiglio di Amministrazione;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 Se.O. del 17 dicembre 2007;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 8/6699 del 5 marzo 2008 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti nel Consiglio di Amministrazione del Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell'artigianato e delle piccole imprese – CESTEC s.p.a.»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nella seduta del 9 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/7136 del 22 aprile 2008 «Proposta di designazione di cinque componenti nel Consiglio di Amministrazione del Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell'artigianato e delle piccole imprese – CESTEC s.p.a.» con la quale si propone per la nomina quali componenti del consiglio i signori Malacrida Massimo, Fracassi Mario Fabrizio, Malinverno Rino, Grisi Alberto e Stoppini Mario, quest'ultimo a garanzia delle minoranze;

Verificato che la nomina dei componenti nel Consiglio di Amministrazione del Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell'artigianato e delle piccole imprese – CESTEC s.p.a. è inserita nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di nominare quali componenti nel Consiglio di Amministrazione del Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell'artigianato e delle piccole imprese – CESTEC s.p.a. i signori:

- MALACRIDA Massimo, nato a Como il 5 dicembre 1957;
- FRACASSI Mario Fabrizio nato a Pavia il 12 settembre 1957;
- MALINVERNO Rino, nato a Pavia il 20 maggio 1940;
- GRISI Alberto, nato a Milano il 15 luglio 1970;
- STOPPINI Mario, nato a Cologno Monzese l'11 novembre 1944, quest'ultimo a garanzia delle minoranze;

2. di trasmettere il presente provvedimento a CESTEC s.p.a., ai soggetti interessati ed al Presidente della Giunta regionale;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080116)

D.c.r. 22 aprile 2008 - n. VIII/608

Designazione di cinque componenti nel Consiglio di Amministrazione di Finlombarda s.p.a.

(1.8.0)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 24 gennaio 1975, n. 23 «Partecipazione della Regione alla Finlombarda s.p.a. per lo sviluppo della Lombardia»;

Visto il decreto Ministri del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica del 30 dicembre 1998, n. 516;

Visto lo Statuto della società Finlombarda s.p.a. e, in particolare, l'art. 19;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 Se.O. del 17 dicembre 2007;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 8/6700 del 5 marzo 2008 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti nel Consiglio di Amministrazione di Finlombarda s.p.a.»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95, espresso nelle sedute del 29 marzo, 2 e 9 aprile 2008;

Dato atto che le modificazioni dell'assetto societario hanno comportato l'attuale possesso, da parte di Regione Lombardia, della totalità delle azioni e che pertanto spetta al Consiglio regionale la designazione dell'intero Consiglio di Amministrazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/7137 del 22 aprile 2008 «Proposta di designazione di cinque componenti nel Consiglio di Amministrazione di Finlombarda s.p.a.», con la quale si propone per la nomina quali componenti del consiglio i signori Giampaolo Chirichelli, Marco Bonometti, Stefania Concordati, Benedetto Lorito ed Enrico Corali, quest'ultimo a garanzia delle minoranze;

Verificato che la nomina dei cinque componenti nel Consiglio di Amministrazione di Finlombarda s.p.a. è inserita nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di nominare quali componenti nel Consiglio di Amministrazione di Finlombarda s.p.a., i signori:

- CHIRICHELLI Giampaolo, nato a Pavia il 21 marzo 1957;
- BONOMETTI Marco, nato a Brescia il 6 settembre 1954;

- CONCORDATI Stefania, nata a Lucca il 23 marzo 1958;
- LORITO Benedetto, nato a Palermo il 22 giugno 1936;
- CORALI Enrico, nato a Trescore Balneario il 28 marzo 1964, quest'ultimo a garanzia delle minoranze;

2. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a., ai soggetti interessati ed al Presidente della Giunta regionale;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080117)

D.c.r. 22 aprile 2008 - n. VIII/609

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)

(1.8.0)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 «Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 11, comma 3, che prevede la nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 – Se.O. del 28 gennaio 2008;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 8/6701 del 5 marzo 2008 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nella seduta del 19 marzo 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/7060 del 18 aprile 2008 «Proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA»;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Verificato che la nomina dei cinque componenti nel Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA – è da ritenersi assimilabile alle nomine e designazioni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di nominare il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) con la seguente composizione:

- VALENTINI PUCCITELLI Paolo, nato a Busto Arsizio (VA) il 2 maggio 1960, in qualità di Presidente;
- REALI Roberto, nato a Ferentino (FR) il 7 giugno 1952;
- BELLINZONA Silvia Anna, nata a Cantù (CO) il 17 ottobre 1974;
- PARIS Bruno, nato a Rho il 4 giugno 1948;
- ARMATI Claudio, nato a Bergamo il 9 novembre 1942, quest'ultimo a garanzia delle minoranze.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080118) (1.2.0)
D.c.r. 22 aprile 2008 - n. VIII/612
Modifica della composizione della Giunta delle elezioni (II variazione)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Richiamata la propria deliberazione n. VIII/5 del 6 giugno 2005 concernente la costituzione della Giunta delle elezioni;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento interno la Giunta delle elezioni è composta da un consigliere per ciascun gruppo consiliare;

Richiamate le dd.U.P. del 9 aprile 2008 n. 86 e n. 87 di presa d'atto rispettivamente della costituzione del Gruppo consiliare «Partito Democratico», e di presa d'atto della variazione della composizione del Gruppo «Sinistra democratica»;

Viste le designazioni dei Presidenti dei Gruppi consiliari sopra citati;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– di rideterminare la composizione della Giunta delle elezioni come di seguito indicato:

- Fabrizio CECCHETTI (Lega Lombarda-Lega Nord-Padania)
- Sveva DALMASSO (Per la Lombardia)
- Elisabetta FATUZZO (Partito Pensionati)
- Silvia FERRETTO CLEMENTI (Misto 9103)
- Pietro MACCONI (Alleanza Nazionale)
- Carlo MONGUZZI (Verdi per la Pace)
- Carlo PORCARI (Partito Democratico)
- Gianmarco QUADRINI (U.D.C.)
- Arturo SQUASSINA (Sinistra Democratica)
- Osvaldo SQUASSINA (Rifondazione Comunista – Sinistra Europea)
- Alberto STORTI (Comunisti Italiani)

- Paolo VALENTINI PUCCITELLI (Forza Italia – Il Popolo della Libertà)
- Stefano ZAMPONI (Italia dei Valori).

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080119) (1.2.0)
D.c.r. 22 aprile 2008 - n. VIII/613
Composizione delle commissioni consiliari permanenti – Undicesima variazione

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Richiamata la d.c.r. n. VIII/6, avente ad oggetto «Istituzione delle commissioni consiliari permanenti dell'VIII Legislatura», come modificata dalle dd.c.r. n. VIII/15, VIII/73, VIII/112, VIII/134, VIII/136, VIII/190, VIII/208, VIII/387, VIII/448 e VIII/474, tutte concernenti variazioni alla composizione numerica delle Commissioni;

Richiamate le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza in data 9 aprile 2008, n. 86 e n. 87, in ordine, rispettivamente, alla costituzione del Gruppo consiliare Partito Democratico e alla nuova composizione del Gruppo consiliare Sinistra Democratica;

Viste le comunicazioni dei Presidenti dei Gruppi sopra citati in ordine ai relativi rappresentanti nelle Commissioni consiliari;

Vista la richiesta in data 7 febbraio 2008 del Presidente del Gruppo Lega Lombarda-Lega Nord-Padania di ridurre da 4 a 3 i rappresentanti del Gruppo medesimo in VII Commissione;

Visto l'art. 21, comma 4, del regolamento interno;

Vista la proposta formulata dell'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 92 del 21 aprile 2008;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– di rideterminare la composizione delle Commissioni consiliari così come segue:

<i>COMMISSIONI CONSILIARI</i>	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	<i>V</i>	<i>VI</i>	<i>VII</i>
TOTALE CONSIGLIERI ASSEGNATI	20	22	27	27	24	23	24
GRUPPI							
FORZA ITALIA – IL POPOLO DELLA LIBERTÀ	2	3	7	6	3	4	4
PARTITO DEMOCRATICO	4	5	5	6	5	4	5
LEGA LOMBARDA – LEGA NORD – PADANIA	2	2	2	3	3	3	3
ALLEANZA NAZIONALE	1	1	2	1	2	1	1
RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA SINISTRA DEMOCRATICA U.D.C. VERDI PER LA PACE COMUNISTI ITALIANI ITALIA DEI VALORI PARTITO PENSIONATI PER LA LOMBARDIA	1 componente per ogni gruppo consiliare in ciascuna commissione						
MISTO	1 componente per ogni formazione politica del gruppo misto in ciascuna commissione						

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20080120) (1.1.0)
D.c.r. 22 aprile 2008 - n. VIII/614
Variazione della composizione della Commissione speciale Statuto istituita con d.c.r. n. VIII/266 del 5 dicembre 2006 – Terzo provvedimento

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Richiamata la d.c.r. n. VIII/266 del 5 dicembre 2006 avente ad oggetto «Istituzione della Commissione speciale Statuto. Revoca della d.c.r. n. VIII/7 del 28 giugno 2005», come variata dalla d.c.r.

n. VIII/361 del 27 marzo 2007 e dalla d.c.r. n. VIII/536 del 26 febbraio 2008;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza:

- n. 86 del 9 aprile 2008 di presa d'atto della costituzione del gruppo consiliare Partito Democratico composto da 18 consiglieri;
- n. 87 del 9 aprile 2008 di presa d'atto della nuova composizione del gruppo consiliare Sinistra Democratica composto da 2 consiglieri;

Considerata la necessità di variare conseguentemente la composizione della Commissione speciale Statuto;

Ritenuto di assegnare al gruppo consiliare Sinistra Democratica un numero di componenti pari a uno mentre al gruppo consiliare Partito Democratico un numero di componenti fino a tre, in coerenza con i criteri di rappresentanza adottati nella deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/266 del 5 dicembre 2006 istitutiva della Commissione speciale Statuto;

Visto l'articolo 16 dello Statuto;

Visto l'articolo 21, commi 3 e 4, del Regolamento;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di variare come segue la composizione della Commissione speciale Statuto:

GRUPPI	N. componenti
Forza Italia – Il Popolo della Libertà	fino a 3
Lega Lombarda-Lega Nord-Padania	fino a 3
Partito Democratico	fino a 3
Alleanza Nazionale	fino a 2
Rifondazione Comunista – Sinistra Europea	fino a 2
U.D.C.	1
Sinistra Democratica	1
Verdi per la Pace	1
L'Unione Lombardia	1
Comunisti Italiani	1
Italia dei Valori	1
Partito Pensionati	1
Per la Lombardia	1
Misto-9103	1
Misto – Centro Popolare per le Libertà	1
Misto – Cristiani e Federalisti	1

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

- Poli Narno, Presidente
- Bramani Antonio
- Albricci Duilio
- Cadei Serenella
- Cattaneo Stefano, a garanzia delle minoranze;
- la Provincia di Bergamo ha nominato quale proprio rappresentante il sig. Blini Romano;

Dato atto che ad oggi non è pervenuta la designazione di competenza del Comune di Bergamo;

Ritenuto comunque di procedere alla costituzione dell'organo riservandosi di integrare la composizione con successivo atto;

Decreta

1) di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Bergamo, con la seguente composizione:

- Poli Narno, Presidente
- Bramani Antonio
- Albricci Duilio
- Cadei Serenella
- Cattaneo Stefano, a garanzia delle minoranze
- Blini Romano, in rappresentanza della Provincia di Bergamo;

2) di notificare il presente decreto all'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Bergamo, al Comune e alla Provincia di Bergamo;

3) di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Bergamo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopracitata notifica;

4) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20080122)

D.p.g.r. 23 aprile 2008 - n. 4123

Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Brescia

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 6 aprile 1995 n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della legge regionale 13/1996 sopra citata, il Consiglio di Amministrazione delle ALER è composto da:

– cinque componenti, tra cui il presidente, nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione), di cui uno in rappresentanza della minoranza;

– un componente nominato dalla Provincia tra i sindaci dei Comuni in cui opera l'ALER o loro delegati, escluso il Comune dove ha sede l'ALER; per l'ALER di Busto Arsizio, il componente è nominato dal Comune di Busto Arsizio;

– un componente nominato dal Comune in cui l'ALER ha la sede legale;

Preso atto che il Consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 2008 ha nominato, quali rappresentanti della Regione Lombardia nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Brescia i signori:

- Isacchini Ettore Emidio, Presidente
- Della Torre Corrado
- Zamboni Carlo
- Inverardi Stefano
- Lombardi Marco, a garanzia delle minoranze;

Dato atto che ad oggi non sono pervenute le designazioni di competenza della Provincia e del Comune di Brescia;

Ritenuto comunque di procedere alla costituzione dell'organo riservandosi di integrare la composizione con successivo atto;

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR20080121)

D.p.g.r. 23 aprile 2008 - n. 4122

Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Bergamo

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 6 aprile 1995 n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della legge regionale 13/1996 sopra citata, il Consiglio di Amministrazione delle ALER è composto da:

– cinque componenti, tra cui il presidente, nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione), di cui uno in rappresentanza della minoranza;

– un componente nominato dalla Provincia tra i sindaci dei Comuni in cui opera l'ALER o loro delegati, escluso il Comune dove ha sede l'ALER; per l'ALER di Busto Arsizio, il componente è nominato dal Comune di Busto Arsizio;

– un componente nominato dal Comune in cui l'ALER ha la sede legale;

Preso atto che:

– il Consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 2008 ha nominato, quali rappresentanti della Regione Lombardia nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Bergamo i signori:

Decreta

1) di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Brescia, con la seguente composizione:

- Isacchini Ettore Emidio, Presidente
- Della Torre Corrado
- Zamboni Carlo
- Inverardi Stefano
- Lombardi Marco, a garanzia delle minoranze;

2) di notificare il presente decreto all'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Brescia, al Comune e alla Provincia di Brescia;

3) di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Brescia dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopracitata notifica;

4) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20080123)

D.p.g.r. 23 aprile 2008 - n. 4125

Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale - ALER - di Busto Arsizio

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 6 aprile 1995 n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della legge regionale 13/1996 sopra citata, il Consiglio di Amministrazione delle ALER è composto da:

– cinque componenti, tra cui il presidente, nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione), di cui uno in rappresentanza della minoranza;

– un componente nominato dalla Provincia tra i sindaci dei Comuni in cui opera l'ALER o loro delegati, escluso il Comune dove ha sede l'ALER; per l'ALER di Busto Arsizio, il componente è nominato dal Comune di Busto Arsizio;

– un componente nominato dal Comune in cui l'ALER ha la sede legale;

Preso atto che il Consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 2008 ha nominato quali rappresentanti della Regione Lombardia nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Busto Arsizio i signori:

- Capodiferro Luca, Presidente
- Ghiringhelli Sergio
- Antonelli Roberto
- Aili Michele
- Picco Bellazzi Walter, a garanzia delle minoranze;

Dato atto che ad oggi non sono pervenute le designazioni di competenza del Comune di Busto Arsizio;

Ritenuto comunque di procedere alla costituzione dell'organo riservandosi di integrare la composizione con successivo atto;

Decreta

1) di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Busto Arsizio, con la seguente composizione:

- Capodiferro Luca, Presidente
- Ghiringhelli Sergio
- Antonelli Roberto
- Aili Michele
- Picco Bellazzi Walter, a garanzia delle minoranze;

2) di notificare il presente decreto all'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale e al Comune di Busto Arsizio;

3) di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento

del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Busto Arsizio dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopracitata notifica;

4) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20080124)

D.p.g.r. 23 aprile 2008 - n. 4126

Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale - ALER - di Como

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 6 aprile 1995 n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della legge regionale 13/1996 sopra citata, il Consiglio di Amministrazione delle ALER è composto da:

– cinque componenti, tra cui il presidente, nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione), di cui uno in rappresentanza della minoranza;

– un componente nominato dalla Provincia tra i sindaci dei Comuni in cui opera l'ALER o loro delegati, escluso il Comune dove ha sede l'ALER; per l'ALER di Busto Arsizio, il componente è nominato dal Comune di Busto Arsizio;

– un componente nominato dal Comune in cui l'ALER ha la sede legale;

Preso atto che:

– il Consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 2008 ha nominato, quali rappresentanti della Regione Lombardia nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Como i signori:

ALER COMO

- Turati Alessandro, Presidente
- Stefano Rudilosso
- Airolti Carola
- Lombardi Gianluca
- Botta Giovanni, a garanzia delle minoranze;

– la Provincia di Como ha nominato quale proprio rappresentante il sig. Rimoldi Elio;

Dato atto che ad oggi non è pervenuta la designazione di competenza del Comune di Como;

Ritenuto comunque di procedere alla costituzione dell'organo riservandosi di integrare la composizione con successivo atto;

Decreta

1) di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Como, con la seguente composizione:

- Turati Alessandro, Presidente
- Stefano Rudilosso
- Airolti Carola
- Lombardi Gianluca
- Botta Giovanni, a garanzia delle minoranze
- Rimoldi Elio, in rappresentanza della Provincia di Como;

2) di notificare il presente decreto all'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Como, al Comune e alla Provincia di Como;

3) di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Como dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopracitata notifica;

4) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20080125)

D.p.g.r. 23 aprile 2008 - n. 4127

Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale - ALER - di Cremona

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 6 aprile 1995 n. 14 «Norme per le no-

mine e designazioni di competenza della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della legge regionale 13/1996 sopra citata, il Consiglio di Amministrazione delle ALER è composto da:

- cinque componenti, tra cui il presidente, nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione), di cui uno in rappresentanza della minoranza;

- un componente nominato dalla Provincia tra i sindaci dei Comuni in cui opera l'ALER o loro delegati, escluso il Comune dove ha sede l'ALER; per l'ALER di Busto Arsizio, il componente è nominato dal Comune di Busto Arsizio;

- un componente nominato dal Comune in cui l'ALER ha la sede legale;

Preso atto che:

- il Consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 2008 ha nominato, quali rappresentanti della Regione Lombardia nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Cremona i signori:

- Iotta Mino (Giacomo), Presidente
- Diamanti Gianfranco
- Goldoni Giuseppe Carlo
- Mazzini Gianfredo
- Bordo Franco, a garanzia delle minoranze;

- la Provincia di Cremona ha nominato quale proprio rappresentante il sig. Stellato Nicola;

- il Comune di Cremona ha nominato quale proprio rappresentante la sig.ra Riccardi Anna;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione dell'organo;

Decreta

1) di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Cremona, con la seguente composizione:

- Iotta Mino (Giacomo), Presidente
- Diamanti Gianfranco
- Goldoni Giuseppe Carlo
- Mazzini Gianfredo
- Bordo Franco, a garanzia delle minoranze
- Stellato Nicola, in rappresentanza della Provincia di Cremona
- Riccardi Anna, in rappresentanza del Comune di Cremona;

2) di notificare il presente decreto all'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Cremona, al Comune e alla Provincia di Cremona;

3) di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Cremona dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopracitata notifica;

4) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20080126)

D.p.g.r. 23 aprile 2008 - n. 4128

Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER - di Lecco

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 6 aprile 1995 n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della legge regionale 13/1996 sopra citata, il Consiglio di Amministrazione delle ALER è composto da:

- cinque componenti, tra cui il presidente, nominati dal Con-

siglio regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione), di cui uno in rappresentanza della minoranza;

- un componente nominato dalla Provincia tra i sindaci dei Comuni in cui opera l'ALER o loro delegati, escluso il Comune dove ha sede l'ALER; per l'ALER di Busto Arsizio, il componente è nominato dal Comune di Busto Arsizio;

- un componente nominato dal Comune in cui l'ALER ha la sede legale;

Preso atto che:

- il Consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 2008 ha nominato, quali rappresentanti della Regione Lombardia nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Lecco i signori:

- Piazza Antonio, Presidente
- Colombo Pierangelo
- Ronzoni Luca
- Canali Giuseppe
- Cecchi Luciano, a garanzia delle minoranze;

- la Provincia di Lecco ha nominato quale proprio rappresentante il sig. Pennati Federico;

Dato atto che ad oggi non è pervenuta la designazione di competenza del Comune di Lecco;

Ritenuto comunque di procedere alla costituzione dell'organo riservandosi di integrare la composizione con successivo atto;

Decreta

1) di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Lecco, con la seguente composizione:

- Piazza Antonio, Presidente
- Colombo Pierangelo
- Ronzoni Luca
- Canali Giuseppe
- Cecchi Luciano, a garanzia delle minoranze
- Pennati Federico, in rappresentanza della Provincia di Lecco;

2) di notificare il presente decreto all'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Lecco, al Comune e alla Provincia di Lecco;

3) di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Lecco dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopracitata notifica;

4) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20080127)

D.p.g.r. 23 aprile 2008 - n. 4129

Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER - di Lodi

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 6 aprile 1995 n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della legge regionale 13/1996 sopra citata, il Consiglio di Amministrazione delle ALER è composto da:

- cinque componenti, tra cui il presidente, nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione), di cui uno in rappresentanza della minoranza;

- un componente nominato dalla Provincia tra i sindaci dei Comuni in cui opera l'ALER o loro delegati, escluso il Comune dove ha sede l'ALER; per l'ALER di Busto Arsizio, il componente è nominato dal Comune di Busto Arsizio;

- un componente nominato dal Comune in cui l'ALER ha la sede legale;

Preso atto che:

– il Consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 2008 ha nominato quali rappresentanti della Regione Lombardia nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Lodi i signori:

- Facca Carlo, Presidente
- Augussori Luigi

- Monteverdi Claudio
- Carlin Giuseppe

- Quaglia Gianmario, a garanzia delle minoranze;

– la Provincia di Lodi ha nominato quale proprio rappresentante il sig. Sozzi Giuseppe;

– il Comune di Lodi ha nominato quale proprio rappresentante la sig.ra Colizzi Federica;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione dell'organo;

Decreta

1) di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Lodi, con la seguente composizione:

- Facca Carlo, Presidente
- Augussori Luigi
- Monteverdi Claudio
- Carlin Giuseppe
- Quaglia Gianmario, a garanzia delle minoranze
- Sozzi Giuseppe, in rappresentanza della Provincia di Lodi
- Colizzi Federica, in rappresentanza del Comune di Lodi;

2) di notificare il presente decreto all'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Lodi, al Comune e alla Provincia di Lodi;

3) di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Lodi dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopracitata notifica;

4) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20080128)

D.p.g.r. 23 aprile 2008 - n. 4130

Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER - di Mantova

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 6 aprile 1995 n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della legge regionale 13/1996 sopra citata, il Consiglio di Amministrazione delle ALER è composto da:

– cinque componenti, tra cui il presidente, nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione), di cui uno in rappresentanza della minoranza;

– un componente nominato dalla Provincia tra i sindaci dei Comuni in cui opera l'ALER o loro delegati, escluso il Comune dove ha sede l'ALER; per l'ALER di Busto Arsizio, il componente è nominato dal Comune di Busto Arsizio;

– un componente nominato dal Comune in cui l'ALER ha la sede legale;

Preso atto che:

– il Consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 2008 ha nominato, quali rappresentanti della Regione Lombardia nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Mantova i signori:

- Arioli Romano, Presidente
- Galli Marco
- Angelo Sortino
- Consonni Francesco

- Fontana Massimiliano, a garanzia delle minoranze;

– la Provincia di Mantova ha nominato quale proprio rappresentante il sig. Giorgio Maglia;

– il Comune di Mantova ha nominato quale proprio rappresentante il sig. Trazzi Armando;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione dell'organo;

Decreta

1) di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Mantova, con la seguente composizione:

- Arioli Romano, Presidente
- Galli Marco
- Sortino Angelo
- Consonni Francesco
- Fontana Massimiliano, a garanzia delle minoranze
- Giorgio Maglia, in rappresentanza della Provincia di Mantova
- Trazzi Armando, in rappresentanza del Comune di Mantova;

2) di notificare il presente decreto all'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Mantova, al Comune e alla Provincia di Mantova;

3) di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Mantova dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopracitata notifica;

4) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20080129)

D.p.g.r. 23 aprile 2008 - n. 4131

Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER - di Milano

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 6 aprile 1995 n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della legge regionale 13/1996 sopra citata, il Consiglio di Amministrazione delle ALER è composto da:

– cinque componenti, tra cui il presidente, nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione), di cui uno in rappresentanza della minoranza;

– un componente nominato dalla Provincia tra i sindaci dei Comuni in cui opera l'ALER o loro delegati, escluso il Comune dove ha sede l'ALER; per l'ALER di Busto Arsizio, il componente è nominato dal Comune di Busto Arsizio;

– un componente nominato dal Comune in cui l'ALER ha la sede legale;

Preso atto che:

– il Consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 2008 ha nominato quali rappresentanti della Regione Lombardia nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Milano i signori:

- Zaffra Loris, Presidente
- Musti Filippo
- Cerullo Pietro
- Mastrandrea Marco

- Bianchi Emilio, a garanzia delle minoranze;

– la Provincia di Milano ha nominato quale proprio rappresentante il sig. Gerosa Angelo;

Dato atto che ad oggi non è ancora pervenuta la designazione di competenza del Comune di Milano;

Ritenuto di procedere, comunque, alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano, riservandosi di integrare la composizione con un successivo atto;

Decreta

1) di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano, con la seguente composizione:

- Zaffra Loris, Presidente
- Musti Filippo
- Cerullo Pietro
- Mastrandrea Marco
- Bianchi Emilio, a garanzia delle minoranze
- Gerosa Angelo, in rappresentanza della Provincia di Milano;

2) di notificare il presente decreto all'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Milano, al Comune e alla Provincia di Milano;

3) di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Milano dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopracitata notifica;

4) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20080130)

D.p.g.r. 23 aprile 2008 - n. 4132

Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale - ALER - di Monza e Brianza

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 6 aprile 1995 n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. 8 novembre 2007, n. 28 «Istituzione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale (ALER) della Provincia di Monza e Brianza»;

Preso atto che ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della legge regionale 13/1996 sopra citata, il Consiglio di Amministrazione delle ALER è composto da:

- a) cinque componenti, tra cui il presidente, nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione), di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- b) un componente nominato dalla Provincia tra i sindaci dei Comuni in cui opera l'ALER o loro delegati, escluso il Comune dove ha sede l'ALER; per l'ALER di Busto Arsizio, il componente è nominato dal Comune di Busto Arsizio;
- c) un componente nominato dal Comune in cui l'ALER ha la sede legale;

Preso atto che il Consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 2008 ha nominato quali rappresentanti della Regione Lombardia nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Monza e Brianza i signori:

- Sisler Sandro, Presidente
- Brambilla Antonino Enrico
- Colombo Luciano Mario
- Antonicelli Giovanni
- Cantù Alessandro, a garanzia delle minoranze;

Dato atto che ai sensi della legge 11 giugno 2004, n. 146 «Istituzione della Provincia di Monza e della Brianza» la Provincia di Milano (tale adempimento spetta alla Provincia medesima fino alla costituzione della nuova Provincia di Monza e della Brianza) ha designato il sig. Cazzaniga Sergio Gianni;

Dato atto che ad oggi non è pervenuta la designazione di competenza del Comune di Monza;

Ritenuto comunque di procedere alla costituzione dell'organo riservandosi di integrare la composizione con successivo atto;

Decreta

1) di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Monza e Brianza, con la seguente composizione:

- Sisler Sandro, Presidente
- Brambilla Antonino Enrico
- Colombo Luciano Mario

- Antonicelli Giovanni
- Cantù Alessandro, a garanzia delle minoranze
- Cazzaniga Sergio Gianni, designato dalla Provincia di Milano (tale adempimento spetta alla Provincia medesima fino alla costituzione della nuova Provincia di Monza e della Brianza);

2) di notificare il presente decreto ai soggetti interessati e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3) di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Monza e Brianza dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopracitata notifica.

Roberto Formigoni

(BUR20080131)

D.p.g.r. 23 aprile 2008 - n. 4133

Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale - ALER - di Pavia

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 6 aprile 1995 n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della legge regionale 13/1996 sopra citata, il Consiglio di Amministrazione delle ALER è composto da:

- cinque componenti, tra cui il presidente, nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione), di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- un componente nominato dalla Provincia tra i sindaci dei Comuni in cui opera l'ALER o loro delegati, escluso il Comune dove ha sede l'ALER; per l'ALER di Busto Arsizio, il componente è nominato dal Comune di Busto Arsizio;
- un componente nominato dal Comune in cui l'ALER ha la sede legale;

Preso atto che:

– il Consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 2008 ha nominato quali rappresentanti della Regione Lombardia nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Pavia i signori:

- Zecca Franco Presidente
- Ciampi Beniamino
- Labate Dante
- Leonardelli Graziano
- Daccò Angelo, a garanzia delle minoranze;

– la Provincia di Pavia ha nominato quale proprio rappresentante il sig. Dossena Angelo;

Dato atto che ad oggi non è pervenuta la designazione di competenza del Comune di Pavia;

Ritenuto comunque di procedere alla costituzione dell'organo riservandosi di integrare la composizione con successivo atto;

Decreta

1) di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Pavia, con la seguente composizione:

- Zecca Franco, Presidente
- Ciampi Beniamino
- Labate Dante
- Leonardelli Graziano
- Daccò Angelo, a garanzia delle minoranze
- Dossena Angelo, in rappresentanza della Provincia di Pavia;

2) di notificare il presente decreto all'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Pavia, al Comune e alla Provincia di Pavia;

3) di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Pavia dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopracitata notifica;

4) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20080132)

D.p.g.r. 23 aprile 2008 - n. 4134**Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER - di Sondrio**

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 6 aprile 1995 n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della legge regionale 13/1996 sopra citata, il Consiglio di Amministrazione delle ALER è composto da:

- cinque componenti, tra cui il presidente, nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione), di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- un componente nominato dalla Provincia tra i sindaci dei Comuni in cui opera l'ALER o loro delegati, escluso il Comune dove ha sede l'ALER; per l'ALER di Busto Arsizio, il componente è nominato dal Comune di Busto Arsizio;
- un componente nominato dal Comune in cui l'ALER ha la sede legale;

Preso atto che:

- il Consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 2008 ha nominato quali rappresentanti della Regione Lombardia nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Sondrio i signori:

- De Gianni Gildo, Presidente
- Passamonti Silvano
- Moretti Lorena
- Canali Corrado

- la Provincia di Sondrio ha nominato quale proprio rappresentante il sig. Conforti Fermino;

- il Comune di Sondrio ha nominato quale proprio rappresentante il sig. Venturini Gianluca;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione dell'organo;

Decreta

1) di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Sondrio, con la seguente composizione:

- De Gianni Gildo, Presidente
- Passamonti Silvano
- Moretti Lorena
- Canali Corrado
- Ceruti Silvia, a garanzia delle minoranze
- Conforti Fermino, in rappresentanza della Provincia di Sondrio
- Venturini Gianluca, in rappresentanza del Comune di Sondrio;

2) di notificare il presente decreto all'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Sondrio, al Comune e alla Provincia di Sondrio;

3) di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Sondrio dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopracitata notifica;

4) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20080133)

D.p.g.r. 23 aprile 2008 - n. 4135**Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER - di Varese**

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 6 aprile 1995 n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il

riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della legge regionale 13/1996 sopra citata, il Consiglio di Amministrazione delle ALER è composto da:

- cinque componenti, tra cui il presidente, nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione), di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- un componente nominato dalla Provincia tra i sindaci dei Comuni in cui opera l'ALER o loro delegati, escluso il Comune dove ha sede l'ALER; per l'ALER di Busto Arsizio, il componente è nominato dal Comune di Busto Arsizio;
- un componente nominato dal Comune in cui l'ALER ha la sede legale;

Preso atto che:

- il Consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 2008 ha nominato quali rappresentanti della Regione Lombardia nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Varese i signori:

- Galli Paolo, Presidente
- De Troia Agostino
- Vadelka Alessandro
- Canazza Andrea
- Maggioni Maurizio, a garanzia delle minoranze;

- la Provincia di Varese ha nominato quale proprio rappresentante il sig. Bordonaro Marco;

Dato atto che ad oggi non è pervenuta la designazione di competenza del Comune di Varese;

Ritenuto comunque di procedere alla costituzione dell'organo riservandosi di integrare la composizione con successivo atto;

Decreta

1) di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Varese, con la seguente composizione:

- Galli Paolo, Presidente
- De Troia Agostino
- Vadelka Alessandro
- Canazza Andrea
- Maggioni Maurizio, a garanzia delle minoranze
- Bordonaro Marco, in rappresentanza della Provincia di Varese;

2) di notificare il presente decreto all'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Varese, al Comune e alla Provincia di Varese;

3) di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Varese dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopracitata notifica;

4) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR20080134)

D.g.r. 18 aprile 2008 - n. 8/7110

(5.1.0)

Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS - Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il governo del territorio» e degli «Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi» approvati con deliberazione dal Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/351 (Provvedimento n. 2)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

– con legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio», la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

– il comma 1 dell'articolo 4, recante valutazione ambientale dei piani, dispone che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi;

– il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);

– a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta regionale con proprio atto procede alla definizione degli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

– con provvedimento in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420 la Giunta regionale ha approvato il primo provvedimento di ulteriori adempimenti di disciplina;

Visto il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» pubblicato sul S.O. n. 24 alla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008;

Preso atto che l'Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbana della Giunta regionale struttura VAS, nel perseguimento degli obiettivi definiti dal PRS e dal DPEFR, su richiesta della Direzione Agricoltura e di concerto con la Direzione Qualità dell'Ambiente ha predisposto ulteriori modelli metodologico procedurali e organizzativi riferiti ai seguenti piani:

- Piano Faunistico Venatorio

- Piano Ittico – Modifica al modello
- Piano di Sviluppo Locale – Leader

Visti gli allegati di seguito articolati:

- Allegato 1f – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del PIANO ITTICO PROVINCIALE – modifica del modello già approvato con d.g.r. n. 8/6420 a seguito di richiesta della competente struttura della Direzione Agricoltura;
- Allegato 1n – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del PIANO FAUNISTICO VENATORIO;
- Allegato 1o – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del – PIANO DI SVILUPPO LOCALE – LEADER;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti»;

Visto il DPEFR 2008-2010 che specifica i seguenti obiettivi operativi:

- 6.5.3.3 «Applicazione della Valutazione Ambientale Strategica» (VAS) a piani e programmi;
- 6.5.3.2 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, gli allegati già elencati in premessa e in particolare: 1n, 1o, parti integranti della presente delibera, evidenziando che gli stessi rivestono carattere di sperimentaltà, anche alla luce del d.lgs. 4/2008;

2) di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, il nuovo allegato 1f, sostitutivo di quello approvato con la d.g.r. 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420;

3) di stabilire che alle tipologie di piano/programma non espressamente individuate nell'allegato A della deliberazione di Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/352 si applica di norma il modello generale (all. 1) della deliberazione di Giunta regionale n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, qualora rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

Allegato 1f

Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)

PIANO ITTICO PROVINCIALE

1. INTRODUZIONE

1.1 Quadro di riferimento

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano Ittico Provinciale (di seguito Piano Ittico) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale».

1.2 Norme di riferimento generali

- Legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» (di seguito l.r. 12/2001);
- Regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 «Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 – Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» (di seguito r.r. 9/2003);
- Documento tecnico regionale per la gestione ittica (deliberazione Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 7/20557) (di seguito d.g.r. 7/20557 dell'11 febbraio 2005);
- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);
- Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni (di seguito d.lgs.);
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale – VAS

La valutazione ambientale (di seguito VAS) si applica al Piano Ittico, ai sensi del punto 4.2 degli Indirizzi generali.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico.

Qualora il Piano Ittico debba raccordarsi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali, è individuata dall'autorità procedente con atto formale reso pubblico mediante inserzione su web (vedi allegato 3).

Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale.

3.3 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

L'autorità procedente individua, nell'atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

a) *sono soggetti competenti in materia ambientale:*

- ARPA;
- ASL;
- Enti gestori aree protette;

b) *sono enti territorialmente interessati:*

- Regione;
- Provincia e province confinanti;
- Comunità Montane;

c) *contesto transfrontaliero:*

- Svizzera – Cantoni.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.4 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.2, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al Piano Ittico, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione.

Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3, è attivata la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Valutazione.

a) Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 5.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di Piano Ittico e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (Piano Ittico e Valutazione ambientale VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.2, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.3 lettera c), una copia integrale della proposta di Piano Ittico e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO ITTICO (VAS)

5.1 Le fasi del procedimento

La VAS del Piano Ittico è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema Piano Ittico – VAS**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del Piano Ittico e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione e raccolta osservazioni;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. approvazione del piano ittico;
8. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS è stato preceduto dalla Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento su web (vedi allegato 3). In tale avviso va chiaramente indicato l'avvio del procedimento di VAS (fac simile E).

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione e redazione del Piano Ittico e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del Piano Ittico, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico;
- definizione dell'ambito di influenza del Piano Ittico (*scoping*) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio.

Percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definisce il percorso metodologico procedurale del Piano Ittico e della relativa VAS, sulla base dello schema generale VAS.

Scoping – Conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento messo a disposizione – tramite pubblicazione su web – e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione, volta a raccogliere osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del Piano Ittico e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- a) *illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano Ittico e del rapporto con altri piani pertinenti;*
- b) *aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano Ittico;*
- c) *caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) *qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano Ittico, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- e) *obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano Ittico, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;*
- f) *possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua,*

l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano Ittico;

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;

j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate/riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Proposta di Piano Ittico e Rapporto Ambientale – Conferenza di valutazione (seduta finale)

L'autorità procedente mette a disposizione la proposta di Piano Ittico e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 5.3, i quali si esprimono nell'ambito della conferenza di valutazione.

5.5 Messa a disposizione e raccolta osservazioni (fac simile F)

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) la proposta di Piano Ittico, Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, per sessanta giorni.

L'Autorità procedente dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione della pubblicazione su web.

L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del Piano Ittico e del Rapporto Ambientale, al fine dell'espressione del parere che deve essere inviato, entro sessanta giorni dalla notizia della avvenuta messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 5.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del Piano Ittico, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di Piano Ittico e Rapporto Ambientale. La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

5.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Al fine della formulazione del parere motivato, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS,
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdiedono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del Piano Ittico.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del Piano Ittico valutato.

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso.

5.8 Approvazione del Piano Ittico e informazioni circa la decisione

L'autorità procedente approva il Piano Ittico e predispone la dichiarazione di sintesi (schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 5.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano Ittico e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di Piano Ittico e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel Piano Ittico.

Il provvedimento di approvazione definitiva del Piano Ittico motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (schema M).

Gli atti del Piano Ittico sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto su web (vedi allegato 3);
- inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia (1) (vedi allegato 3).

5.11 Gestione e monitoraggio

In questa fase, come previsto nel sistema di monitoraggio, vi sono le valutazioni periodiche dei possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano Ittico al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi impreveduti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune.

La gestione del Piano Ittico può essere considerata come una successione di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del Piano Ittico, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle varianti con il procedimento di VAS, salvo quanto specificato nella normativa vigente e nei modelli metodologici procedurali allegati alla presente delibera.

Schema Piano Ittico – Valutazione Ambientale VAS

Fase del Piano Ittico	Processo di Piano Ittico	Valutazione Ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0. 2 Incarico per la stesura del Piano Ittico P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del Piano Ittico	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel Piano Ittico
	P1. 2 Definizione schema operativo Piano Ittico	A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente su territorio e ambiente	A1. 3 Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	Avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
	P2. 2 Costruzione scenario di riferimento e di Piano Ittico	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi costruzione e selezione degli indicatori A2. 4 Valutazione delle alternative di Piano Ittico e scelta di quella più sostenibile A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto)
	P2. 4 Proposta di Piano Ittico	A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica
	Messa a disposizione e pubblicazione su web (sessanta giorni) della proposta di Piano Ittico, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica dare notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati invio Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS raccolta di osservazioni o pareri in merito al piano ed al rapporto ambientale formulati dai soggetti interessati (entro sessanta giorni dall'avviso di messa a disposizione)	
Conferenza di valutazione	Valutazione della proposta di Piano Ittico e del Rapporto Ambientale	
	Valutazione di incidenza (se prevista): acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
PARERE MOTIVATO <i>predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente</i>		
Fase 3 Approvazione	3. 1 APPROVAZIONE <ul style="list-style-type: none">• Piano Ittico• Rapporto Ambientale• Dichiarazione di sintesi finale	
	3. 2 Deposito degli atti presso gli uffici dell'Autorità procedente e informazione circa la decisione	
Fase 4 Attuazione gestione	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione Piano Ittico P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)****PIANO FAUNISTICO VENATORIO****1. INTRODUZIONE****1.1 Quadro di riferimento**

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano Faunistico Venatorio costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale».

1.2 Norme di riferimento generali

- Legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» e succ. mod. e int.;
- D.g.r. n. 34983 del 16 aprile 1993 «Approvazione dei contenuti tecnici per la definizione delle superfici da computare ai fini del territorio agro-silvo-pastorale»;
- D.g.r. n. 40995 del 14 settembre 1993 «Indirizzi per la redazione e la predisposizione dei piani faunistico-venatori provinciali e dei piani di miglioramento ambientale»;
- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);
- Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 8/351) (di seguito Indirizzi generali);
- D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (di seguito d.lgs.);
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE**2.1 Valutazione ambientale – VAS**

La valutazione ambientale (di seguito VAS) si applica al Piano Faunistico Venatorio, ai sensi del punto 4.2 lettera B) degli Indirizzi generali.

3. SOGGETTI INTERESSATI**3.1 Elenco dei soggetti**

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico.

Qualora il Piano Faunistico Venatorio debba raccordarsi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, è soggetto interessato al procedimento anche l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);

3.2 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali, è individuata dall'autorità procedente con atto formale reso pubblico mediante inserzione su web (vedi allegato 3).

Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale.

3.3 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

L'autorità procedente individua, nell'atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

a) *sono soggetti competenti in materia ambientale:*

- ARPA;
- ASL;
- Enti gestori aree protette e Siti di Rete Natura 2000;
- ERSAF;
- Corpo Forestale dello Stato;

b) *sono enti territorialmente interessati:*

- Regione;
- Provincia;
- Comunità Montane;
- Comuni;
- Province confinanti;

c) *contesto transfrontaliero (eventuale):*

- Svizzera – Cantoni.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.4 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.2, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al Piano Faunistico Venatorio, si ritiene opportuno individuare:

- Associazioni venatorie
- Associazioni cinofile
- Associazione di protezione ambientale
- Organizzazioni professionali agricole
- Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini

ed avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione.

Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3, è attivata la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Valutazione.

a) Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 5.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di Piano Faunistico Venatorio e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con la Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (Piano Faunistico Venatorio e Valutazione ambientale VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.2, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera (Svizzera – Cantoni)

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.3 lettera c), una copia integrale della proposta di Piano Faunistico Venatorio e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO (VAS)

5.1 Le fasi del procedimento

La VAS del Piano Faunistico Venatorio è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema Piano Faunistico Venatorio – VAS**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del Piano Faunistico Venatorio e del Rapporto Ambientale;
4. deposito, messa a disposizione e raccolta osservazioni;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. approvazione del Piano Faunistico Venatorio e informazioni circa la decisione;
8. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS è stato preceduto dalla Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

5.1.1 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento su web (vedi allegato 3). In tale avviso va chiaramente indicato l'avvio del procedimento di VAS (fac simile E).

5.1.2 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1);
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.1.3 Elaborazione e redazione del Piano Faunistico Venatorio e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del Piano Faunistico Venatorio, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico;
- definizione dell'ambito di influenza del Piano Faunistico Venatorio (*scoping*) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio.

Percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definisce il percorso metodologico procedurale del Piano Faunistico Venatorio e della relativa VAS, sulla base dello schema generale VAS.

Scoping – Conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione su web e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione, volta a raccogliere osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del Piano Faunistico Venatorio e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano Faunistico Venatorio e del rapporto con altri piani pertinenti;*
- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano Faunistico;*
- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano Faunistico, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano Faunistico, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;*
- possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano Faunistico;*
- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate/riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Proposta di Piano Faunistico e Rapporto Ambientale – Conferenza di valutazione (seduta finale)

L'autorità procedente mette a disposizione la proposta di Piano Faunistico e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 5.3, i quali si esprimono nell'ambito della conferenza di valutazione.

5.1.4 Deposito, messa a disposizione e raccolta osservazioni (fac simile F)

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) la proposta di Piano Faunistico, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, per sessanta giorni.

L'Autorità procedente dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web tramite avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e all'Albo Pretorio.

L'Autorità procedente deposita presso gli Uffici della Provincia, dei Comuni e delle organizzazioni professionali agricole la proposta di Piano Faunistico, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica.

L'autorità procedente comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del Piano Faunistico, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, al fine dell'espressione del previsto parere di competenza e per la formulazione di osservazioni in merito.

Il parere, dato eventualmente anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, deve essere inviato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

5.1.5 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 5.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del Piano Faunistico, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di Piano Faunistico e di Rapporto Ambientale. La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

5.1.6 Formulazione parere motivato (fac simile G)

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS,
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdeduccono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del Piano Faunistico.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del Piano Faunistico valutato.

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso.

5.1.7 Approvazione del Piano Faunistico e informazioni circa la decisione

L'autorità procedente approva il Piano Faunistico e predispone la dichiarazione di sintesi (schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 5.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano Faunistico e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di Piano Faunistico e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel Piano Faunistico.

Il provvedimento di approvazione definitiva del Piano Faunistico da parte del Consiglio Provinciale motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (schema M).

Gli atti del Piano Faunistico (*Piano Faunistico, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica*) sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto su web (vedi allegato 3);
- inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia **(1)** unitamente alla Sintesi Finale (vedi allegato 3).

Contestualmente l'autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione di approvazione (fac simile I).

5.1.8 Gestione e monitoraggio

In questa fase, come previsto nel sistema di monitoraggio, vi sono le valutazioni periodiche dei possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano Faunistico al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune.

La gestione del Piano Faunistico può essere considerata come una successione di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del Piano Faunistico, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle varianti con il procedimento di VAS, salvo quanto specificato nella normativa vigente e nei modelli metodologici procedurali allegati alla presente delibera.

Schema 1n - Piano Faunistico Venatorio – VAS

Fase del piano	Processo del Piano Faunistico Venatorio (PFV)	Valutazione ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0. 2 Incarico per la stesura del Piano Faunistico Venatorio P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del Piano Faunistico Venatorio	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel Piano Faunistico Venatorio
	P1. 2 Definizione schema operativo Piano Faunistico Venatorio	A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente su territorio e ambiente	A1. 3 Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps) A1. 4 Messa a disposizione del documento di scoping a tutti i soggetti interessati
Prima Conferenza di valutazione	Avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale
	P2. 2 Costruzione scenario di riferimento e di Piano Faunistico Venatorio	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi
		A2. 4 Confronto e selezione delle alternative
		A2. 5 Analisi di coerenza interna
		A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio
	P2. 4 Proposta di Piano Faunistico Venatorio	A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui Siti di Rete Natura 2000 A2. 8 Proposta di Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica
Conferenza di valutazione finale	Pubblicazione su web e messa a disposizione per 60 giorni della proposta di Piano Faunistico Venatorio, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica dandone notizia all'Albo Pretorio e sul BURL.	
	Deposito della proposta di Piano Faunistico Venatorio, di Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica presso gli uffici della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni Professionali agricole	
Fase 3 Approvazione	Comunicazione della messa a disposizione e dell'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con l'indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale.	
	Invio Studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS	
	Raccolta di osservazioni o pareri in merito al Piano ed al Rapporto Ambientale formulate dai soggetti interessati (entro 60 giorni dall'avviso di messa a disposizione)	
	Valutazione della proposta di Piano Faunistico Venatorio e Rapporto Ambientale	
Fase 4 Attuazione Gestione	Valutazione di incidenza: da acquisire il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
	PARERE MOTIVATO <i>predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente</i>	
	3. 1 La Giunta provinciale esamina il Piano Faunistico Venatorio ai fini della trasmissione al Consiglio Provinciale per l'approvazione	
	3. 2 Il Consiglio Provinciale approva il Piano Faunistico Venatorio unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non tecnica e alla Dichiarazione di sintesi	
Fase 4 Attuazione Gestione	3.2 In caso di modifica rispetto alla proposta iniziale di Piano, la deliberazione di approvazione del Piano Faunistico Venatorio è inviata ai Comuni ed alle organizzazioni professionali agricole	
	Informazione circa la decisione Deposito degli Atti del Piano Faunistico presso gli Uffici dell'autorità procedente e pubblicazione estratto sul web ed invio alla Regione Lombardia.	
Fase 4 Attuazione Gestione	P4. 1 Attuazione, gestione, monitoraggio dei piani di azione	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica
	P4. 2 Aggiornamento del <i>Piano Faunistico Venatorio</i> , azioni correttive ed eventuali retroazioni	

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)****PIANO DI SVILUPPO LOCALE - LEADER****1. INTRODUZIONE****1.1 Quadro di riferimento**

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano di Sviluppo Locale (di seguito PSL), strumento attuativo del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito Programma) e in particolare dell'Asse IV - Leader, costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (d.c.r. 351/2007) alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni.

I Gruppi di Azione Locale (di seguito GAL) elaborano i PSL tenendo conto dei contenuti del Programma in merito alle strategie di sviluppo locale e delle informazioni, degli approfondimenti e delle valutazioni sviluppate in sede di VAS del Programma, nella logica dell'integrazione delle considerazioni ambientali sin dalle fasi iniziali del processo decisionale.

1.2 Norme di riferimento generali

- legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);
- Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);
- Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (deliberazione Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. 8/6420) (di seguito d.g.r. 6420/2007);
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» (di seguito d.lgs. 152/2006);
- D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (di seguito d.lgs. 4/2008);
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE**2.1 Considerazioni generali**

Il processo di selezione dei PSL e dei GAL avviene attraverso l'emanazione di un bando da parte dell'Autorità di Gestione del Programma (D.G. Agricoltura), la cui valutazione, affidata al Comitato di Gestione, sarà articolata in due momenti distinti e consequenziali: il primo (preselezione) sarà finalizzato a determinare l'ammissibilità dei PSL alla selezione; il secondo (valutazione) definirà la graduatoria di merito dei PSL ritenuti ammissibili e individuerà i GAL ammessi all'attuazione dell'Asse IV - Leader.

La decisione di sottoporre i PSL alla procedura di Valutazione ambientale - VAS (punto 2.2) o di Verifica di esclusione dalla VAS (punto 2.3) è affidata al Comitato di Gestione che, contestualmente alla preselezione, determinerà la procedura di valutazione ambientale a cui assoggettare ciascun PSL sulla base delle informazioni fornite dai GAL.

Saranno esclusi dall'applicazione della Valutazione ambientale - VAS o della Verifica di esclusione i PSL caratterizzati da strategie di sviluppo che prefigurano interventi esclusivamente di natura immateriale.

I PSL giudicati ammissibili in base ai criteri individuati nel bando di selezione daranno avvio al processo valutazione ambientale tenendo conto delle indicazioni di cui al presente documento, e porteranno a termine il processo di elaborazione del PSL.

La conclusione del percorso di Verifica di esclusione o di VAS, rappresentata rispettivamente dall'espressione di una decisione sull'esclusione dalla VAS o di un parere motivato vincolante positivo, è condizione necessaria per accedere alla fase di valutazione e di definizione della graduatoria di merito dei PSL.

2.2 Valutazione ambientale - VAS

Ricadono nell'ambito di applicazione della valutazione ambientale - VAS, i PSL:

- a) elaborati per i «settori agricolo, forestale» e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del d.lgs. 4/2008;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti ambientali sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), si ritiene necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.

La valutazione di incidenza è integrata in sede di VAS (vedi Allegato 2 della d.g.r. 6420/2007). Il proponente dovrà predisporre lo studio di incidenza, i cui contenuti minimi sono indicati nell'Allegato D della d.g.r. n. 7/14106 del 12 settembre 2003, da trasmettere all'autorità competente in materia di SIC e ZPS insieme all'istanza di valutazione di incidenza.

2.3 Verifica di esclusione dalla VAS

Sono assoggettati a Verifica di esclusione dalla VAS i PSL che non soddisfano i requisiti descritti alle lettere a) e b) del punto 2.2 ma prefigurano strategie di intervento che potrebbero determinare effetti significativi sull'ambiente.

Il procedimento di Verifica di esclusione conduce alla decisione se assoggettare o meno l'elaborazione del PSL alla procedura di VAS.

3. SOGGETTI INTERESSATI**3.1 Elenco dei soggetti**

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e enti territorialmente interessati;
- il pubblico.

Qualora il P/P si proponga quale raccordo con altre procedure, come previsto nell'allegato 2 della d.g.r. 6420/2007, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Il proponente

Il proponente è il GAL o, nel caso di nuovi territori non ancora costituiti in GAL, il soggetto individuato quale capofila del GAL.

Il proponente assolve il mandato di procedere ai necessari adempimenti amministrativi previsti dal presente modello con particolare riferimento:

- alla Verifica di esclusione dalla VAS – punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.8;
- alla Valutazione ambientale – VAS – punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8 e 6.10.

3.3 Autorità procedente

L'autorità procedente è l'Autorità di Gestione del Programma (D.G. Agricoltura) che sovrintende al processo previsto per la selezione dei PSL.

3.4 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS è la Direzione Generale competente in materia di Valutazione ambientale strategica – VAS (D.G. Territorio e Urbanistica) con il supporto dell'Autorità Ambientale regionale (D.G. Qualità dell'Ambiente).

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, interviene in particolare per quanto concerne:

- la decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
- la formulazione del parere ambientale motivato.

3.5 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con atto formale reso pubblico mediante inserzione su web **(1)** individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

a) *sono soggetti competenti in materia ambientale:*

- ARPA – dipartimento provinciale;
- ASL;
- Enti gestori di aree protette;
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia **(2)**;

b) *sono enti territorialmente interessati:*

- Regione;
- Provincia;
- Comunità Montane;
- Comuni confinanti;

c) *contesto transfrontaliero:*

- Svizzera – Cantoni;
- Regioni e Province confinanti.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione del proponente, con particolare riferimento ai Consorzi di bonifica, ove presenti sul territorio, e alle Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale (AATO).

3.6 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al PSL, pare utile:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a secondo delle loro specificità;
- avviare con loro momenti di informazione e confronto.

In considerazione dell'approccio *bottom up* che caratterizza i PSL, si suggerisce l'opportunità di coinvolgere nel processo di VAS i tavoli parternariali già avviati sul territorio, massimizzando le sinergie fra i differenti processi di partecipazione.

3.7 Autorità competente in materia di SIC e ZPS e di VIA

Sono competenti in materia di SIC e ZPS e di VIA le strutture della Giunta regionale incaricate.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibile della valutazione ambientale, il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Verifica e/o di Valutazione, relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di PSL sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

a) Conferenza di Verifica

(1) Nello specifico, sul sito ufficiale del GAL o, nel caso di nuovi territori non ancora costituiti in GAL, sul sito del soggetto capofila.

(2) Coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 d.P.R. 173/2004).

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri.

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al documento di sintesi della proposta di PSL (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del d.lgs. 4/2008.

b) Conferenza di Valutazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, indice la Conferenza di Valutazione volta ad acquisire i pareri/contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri.

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo, è volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, di tipo conclusivo, è finalizzata a valutare la proposta di PSL e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

Qualora la Verifica di esclusione si concluda con l'assoggettamento del PSL a VAS, la Conferenza di Verifica assume contestualmente la valenza di prima Conferenza di Valutazione.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato, volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.6.

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per VAS, nell'atto di cui al punto 3.5, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

Qualora il PSL generasse effetti ambientali rilevanti in contesti transfrontalieri, il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per VAS, provvede a trasmettere una sintesi della proposta di PSL e la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale ai soggetti transfrontalieri coinvolti, fissando il termine, non superiore a sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse a partecipare al procedimento.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti esprimano l'interesse a partecipare al procedimento, i pareri e le osservazioni delle autorità e del pubblico devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di messa a disposizione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale di cui al punto 6.5.

5. VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di esclusione (*screening*) è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema PSL – Verifica di esclusione dalla VAS/Valutazione ambientale – VAS**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del documento di sintesi della proposta di PSL contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del d.lgs. 4/2008;
4. messa a disposizione documento di sintesi e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
7. informazione circa la decisione.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di esclusione dalla VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione del PSL da parte del proponente (fac simile A della d.g.r. 6420/2007).

Tale avviso è reso pubblico ad opera del proponente mediante pubblicazione su web e trasmesso alla autorità procedente che cura la pubblicazione sul sito web regionale.

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.5) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di verifica;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del documento di sintesi della proposta di PSL e di determinazione dei possibili effetti significativi

Il proponente predispose un documento di sintesi della proposta di PSL contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del d.lgs. 4/2008:

Caratteristiche del PSL, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il PSL stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il PSL influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del PSL per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al PSL;
- la rilevanza del PSL per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Il documento di sintesi potrà essere redatto prendendo come primo riferimento i contenuti dell'analisi di contesto effettuata nel PSR, nonché dal Rapporto Ambientale e dalla Dichiarazione di sintesi. Tali contenuti dovranno essere specificati ed approfonditi sia per quanto riguarda gli aspetti peculiari del contesto ambientale locale che per i contenuti della strategia di ciascun PSL.

5.5 Messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica

Il proponente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici, il documento di sintesi della proposta di PSL e di determinazione dei possibili effetti significativi (vedi punto 5.4) e pubblica sul sito web l'avviso di deposito (fac simile B della d.g.r. 6420/2007). Contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione alla autorità procedente e alla autorità competente per la VAS.

Il proponente comunica l'avvenuta messa a disposizione della documentazione ai soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, e agli enti territorialmente interessati.

L'autorità procedente cura la pubblicazione del documento di sintesi della proposta di PSL e di determinazione dei possibili effetti sul sito web regionale.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di Verifica alla quale partecipano i soggetti suddetti ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Il proponente predispose il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il documento di sintesi della proposta PSL e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della Conferenza di Verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato I del d.lgs. 4/2008, si pronuncia sulla necessità di sottoporre il PSL al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico (fac simile C della d.g.r. 6420/2007).

In caso di esclusione dalla VAS, il proponente, nella fase di elaborazione del PSL, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione.

Qualora la Conferenza di Verifica si esprima in merito alla necessità di sottoporre a VAS il PSL, la consultazione effettuata sostituisce a tutti gli effetti la consultazione prevista sulla fase di *scoping*, in cui i soggetti con competenza ambientale sono chiamati ad esprimersi in merito alla portata delle informazioni da considerare nell'elaborazione del rapporto ambientale.

5.8 Informazione circa la decisione e trasmissione alla Giunta Regionale

Il provvedimento di esclusione viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul web da parte del proponente e dell'autorità procedente (fac simile D della d.g.r. 6420/2007).

Il provvedimento di esclusione diventa parte integrante del PSL.

Il proponente, insieme al partenariato, provvede alla presa d'atto del PSL e alla trasmissione all'autorità procedente e all'autorità competente per la VAS della documentazione qui elencata:

- PSL;
- verbale della conferenza di verifica;
- eventuali osservazioni e apporti inviati dal pubblico;
- documento di sintesi e provvedimento di esclusione dalla VAS.

Gli atti del PSL, comprensivi del provvedimento di esclusione, sono:

- depositati presso gli uffici del proponente;
- pubblicati sul sito web del proponente e per estratto sul sito web regionale.

5.9 Approvazione dei PSL ritenuti ammissibili

L'istruttoria dei PSL che hanno portato a termine il processo di Verifica di esclusione e ritenuti ammissibili in base ai criteri previsti dal bando di selezione è effettuata dal Comitato di Gestione del Programma, il quale predispose la graduatoria definitiva approvata con atto formale.

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PSL (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del PSL è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema PSL – Verifica di esclusione dalla VAS/Valutazione ambientale – VAS**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. convocazione della prima conferenza di valutazione per la definizione dell'ambito di influenza e della portata delle informazioni da considerare;
4. elaborazione e redazione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale;
5. messa a disposizione proposta di PSL e di Rapporto Ambientale;
6. convocazione conferenza di valutazione;
7. formulazione parere ambientale motivato;

8. elaborazione della dichiarazione di sintesi e informazione circa la decisione;
9. gestione e monitoraggio.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

La VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione del PSL ad opera del proponente (fac simile E della d.g.r. 6420/2007).

Tale avviso è reso pubblico ad opera del proponente mediante pubblicazione sul sito web e trasmesso alla autorità competente che cura la pubblicazione sul sito web regionale.

6.3 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.5) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative.

6.4 Elaborazione e redazione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del PSL, l'autorità competente per la VAS fornisce indicazioni al proponente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- definizione delle forme di consultazione da attivare, dei soggetti competenti in materia ambientali, ove necessario anche transfrontalieri, e del pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza del PSL (*scoping*) e delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato VI della d.lgs. 4/2008.

Percorso metodologico procedurale

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, definisce il percorso metodologico procedurale del PSL e della relativa VAS, sulla base dello schema PSL – VAS.

Scoping – Conferenza di valutazione (prima seduta)

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione. La consultazione, se non diversamente concordato con i soggetti partecipanti alla conferenza, si conclude entro trenta giorni.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del PSL e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

Qualora la decisione in merito alla verifica di esclusione preveda la necessità di sottoporre a VAS il PSL, la consultazione effettuata sul documento di sintesi (vedi punto 5.6) assume anche la valenza di fase di scoping.

Elaborazione del Rapporto Ambientale

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 4/2008, sono quelle elencate nell'allegato IV del citato Decreto:

- a) *illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PSL e del rapporto con altri pertinenti p/p;*
- b) *aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PSL;*
- c) *caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) *qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PSL, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- e) *obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PSL, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;*
- f) *possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- g) *misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PSL;*
- h) *sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- j) *sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate/riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Un riferimento per la redazione dei documenti è rappresentata dal Rapporto ambientale e dalla Dichiarazione di sintesi prodotti nell'ambito del percorso di VAS del PSR. Tali contenuti dovranno essere specificati ed approfonditi per il contesto locale e contestualizzati in base alla strategia di ciascun PSL.

Proposta di PSL e di Rapporto Ambientale – Conferenza di valutazione (seduta finale)

Il proponente mette a disposizione la proposta di PSL e di Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, i quali si esprimono nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.5 Messa a disposizione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale

Il proponente mette a disposizione, per sessanta giorni, presso i propri uffici e gli uffici delle Province territorialmente interessate, la proposta di PSL e di Rapporto Ambientale comprensiva della Sintesi non Tecnica e pubblica su web l'avviso di deposito (fac simile F della d.g.r. 6420/2007). Contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione alla autorità procedente e alla autorità competente per la VAS.

Il proponente comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la messa a disposizione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale corredata della Sintesi non Tecnica, al fine dell'espressione del loro parere che deve essere inviato al proponente entro sessanta giorni dalla messa a disposizione.

Se necessario, il proponente provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS, corredato di istanza di valutazione di incidenza.

L'autorità procedente cura la pubblicazione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale corredata dalla Sintesi non Tecnica sul sito web regionale e di un avviso di messa a disposizione della documentazione (fac simile F della d.g.r. 6420/2007) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dal proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva come descritto ai punti 4.2 e 6.4 del presente documento.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale a cura del proponente.

6.7 Formulazione parere motivato

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale, formula il parere ambientale motivato.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- le osservazioni e contributi inviati dal pubblico.

Il parere ambientale motivato (fac simile G della d.g.r. 6420/2007) deve contenere considerazioni almeno in merito:

- a) alla qualità ed alla congruenza delle scelte del PSL rispetto alle informazioni ed agli obiettivi del rapporto ambientale;
- b) alla coerenza interna ed esterna del PSL;
- c) alla efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio.

6.8 Informazione circa la decisione e trasmissione alla Giunta Regionale

Il proponente, insieme al partenariato, provvede ad apportare eventuali modifiche o integrazioni sulla base della indicazione del parere ambientale motivato e alla presa d'atto del PSL.

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, predispone la dichiarazione di sintesi (fac simile H della d.g.r. 6420/2007), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PSL e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di PSL e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel PSL.

Il proponente trasmette all'autorità procedente e all'autorità competente per la VAS la documentazione qui elencata:

- PSL, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica;
- verbale della conferenza di valutazione;
- contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- osservazioni e apporti inviati dal pubblico;
- parere ambientale motivato e Dichiarazione di sintesi.

Gli atti del PSL, comprensivi del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, della Dichiarazione di sintesi e del parere ambientale motivato, sono:

- depositati presso gli uffici del proponente;
- pubblicati sul sito web del proponente e per estratto sul sito web regionale (vedi allegato 3 della d.g.r. 6420/2007).

Il proponente comunica l'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con l'indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale.

L'autorità procedente cura la pubblicazione della informazione circa la decisione (fac simile I della d.g.r. 6420/2007) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6.9 Approvazione dei PSL ritenuti ammissibili

L'istruttoria dei PSL che hanno portato a termine il percorso di VAS e ritenuti ammissibili in base ai criteri previsti dal bando di selezione è effettuata dal Comitato di Gestione del Programma, il quale predispone la graduatoria definitiva approvata con atto formale.

6.10 Gestione e monitoraggio

Il monitoraggio, gestito dal proponente, è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull'ambiente generati dall'attuazione del PSL. Esso deve fornire le informazioni necessarie, attraverso la messa a disposizione di report periodici, per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal PSL, consentendo di verificare se esse sono in grado di conseguire gli obiettivi anche ambientali che il PSL si è posto. Infine deve permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie.

Nella progettazione del sistema di monitoraggio il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, esplicita i seguenti aspetti:

- modalità di popolamento e aggiornamento degli indicatori;
- modalità di controllo degli effetti significativi sull'ambiente;
- modalità organizzative;
- risorse necessarie alla realizzazione e gestione;
- contenuti dei report periodici di monitoraggio;
- modalità di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico.

Schema 1
PSL – Verifica di esclusione dalla VAS / Valutazione Ambientale - VAS

Fase del piano	Processo del PSL	Valutazione ambientale - VAS	Verifica di esclusione
Fase 1 Preparazione e Orientamento	P1. 1 Definizione del documento preliminare di PSL P1.2. Trasmissione del documento preliminare di PSL all'autorità procedente e all'autorità competente per la VAS	A1. 1 Verifica dei requisiti per l'applicazione della VAS o della Verifica di esclusione dalla VAS, comprendente la verifica di possibili interferenze con i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)	
Preselezione	Verbale Comitato di Gestione in merito alla ammissibilità dei PSL e alla procedura di valutazione ambientale a cui sottoporre ciascun PSL		
Conferenza di Verifica / di Valutazione	Avvio del confronto		
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Documento preliminare di PSL	A2. 1 Pubblicazione dell'avvio del processo di VAS o di Verifica di esclusione A2. 2 Mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico	
		A2. 3 Elaborazione del documento di scoping	A2. 3 Elaborazione del documento di sintesi della proposta di PSL e di determinazione degli effetti significativi sull'ambiente (allegato I – d.lgs. 4/2008)
			messa a disposizione (30 giorni) comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati trasmissione alla Regione
			pubblicazione sul sito web regionale ad opera dell'autorità procedente
Conferenza di Verifica / di Valutazione		Prima Conferenza di valutazione Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale Verbale conferenza	Conferenza di verifica Verbale conferenza in merito all'esclusione o meno del PSL dalla procedura di VAS
			Decisione L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di esclusione o non esclusione del PSL dalla valutazione ambientale
Fase 2 Elaborazione e redazione		A2. 4 Elaborazione della proposta di Rapporto Ambientale A2. 5 Elaborazione dello Studio di Incidenza delle scelte del PSL sui Siti della Rete Natura 2000 (se previsto)	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web
	P2. 2 Elaborazione della proposta di PSL		In caso di esclusione dalla VAS si procede con l'elaborazione del PSL definitivo In caso di non esclusione dalla VAS si procede con il percorso di Valutazione ambientale - VAS
	P2. 2 Proposta di PSL	A2. 6 Proposta di Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica	A2. 4 Integrazione di eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione dalla VAS
	messa a disposizione (60 giorni) della proposta di PSL, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati invio dello Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS e istanza di valutazione di incidenza trasmissione alla Regione pubblicazione sul sito web regionale e avviso sul BURL ad opera dell'autorità procedente		

Fase del piano	Processo del PSL	Valutazione ambientale - VAS	Verifica di esclusione
Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale		
	valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente		
	Parere Motivato predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente		
	P3. 1 Presa d'atto del PSL definitivo e del Rapporto Ambientale da parte del proponente e del partenariato e sottoscrizione della Dichiarazione di sintesi		P3. 1 Presa d'atto del PSL definitivo da parte del proponente e del partenariato
Fase 3 Approvazione	P3.2 Informazione circa la decisione (elaborazione Dichiarazione di sintesi e pubblicazione della documentazione su web)		P3. 2 Trasmissione Il proponente trasmette all'autorità proponente e all'autorità competente per la VAS: <ul style="list-style-type: none">- PSL definitivo (integrato con indicazioni Conferenza di Verifica)- verbale della conferenza di verifica;- eventuali osservazioni e apporti inviati dal pubblico;- documento di sintesi e provvedimento di esclusione dalla VAS
	P3. 3 Trasmissione Il proponente trasmette all'autorità proponente e all'autorità competente per la VAS: <ul style="list-style-type: none">- PSL, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica;- verbale della conferenza di valutazione;- contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;- osservazioni e apporti inviati dal pubblico;- parere ambientale motivato e Dichiarazione di sintesi.		
	3. 3 Istruttoria dei PSL ritenuti ammissibili da parte del Comitato di Gestione		
	3. 4 Approvazione della graduatoria dei PSL ammissibili a finanziamento		
Fase 4 Attuazione / Gestione	P4. 1 Attuazione e, gestione, monitoraggio del PSL	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica	

(BUR20080135)

D.g.r. 24 aprile 2008 - n. 8/7141

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 - 5° provvedimento (art. 40, c. 3, l.r. 34/78)**LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 40, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, il prelievo dal fondo di riserva per far fronte a spese imprevedute;

Visto l'art. 1 comma 6 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 22 «Legge finanziaria 2006» che al fine di assicurare la necessaria flessibilità di bilancio istituisce un fondo per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria che consente di effettuare il prelievo da detto fondo, secondo le modalità di cui all'art. 40 comma 3 della l.r. 34/78, sulla base delle esigenze e della verifica degli andamenti di spesa, comunque garantendo il rispetto dei limiti individuati nell'applicazione del comma 4 della legge stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 26 luglio 2007 n. VIII/425 «Risoluzione concernente il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale per gli anni 2008-2010», con la struttura aggiornata degli ambiti e degli assi d'intervento, ed altresì il decreto della Presidenza del 31 gennaio 2008, n. 727 che formalizza gli obiettivi operativi per l'anno 2008 ed in particolare gli obiettivi operativi.

Codice operativo	Titolo Obiettivo Operativo
1.1.3.1	Promozione e sviluppo delle azioni di cooperazione decentrata
1.3.6.2	Valorizzazione ed adeguamento immobili
3.2.2.2	Programmazione e promozione dell'Alta Formazione, Ricerca e Innovazione
3.7.1.2	Potenziamento del ruolo di governo in chiave sussidiaria e dell'integrazione con il Sistema Regionale Allargato
3.7.2.1	Azioni strategiche per lo sviluppo della competitività di filiera, della ricerca e del trasferimento dell'innovazione, e per la penetrazione di un'immagine di qualità e sicurezza dei prodotti lombardi sui mercati nazionali ed esteri e presso i consumatori
3.7.2.2	Qualificazione delle infrastrutture idriche
3.7.3.1	Strategie di miglioramento della sostenibilità del sistema lombardo attraverso la valorizzazione del contributo del sistema agroalimentare e forestale in termini ambientali, ecologici, paesaggistici ed energetici
4.1.3.1	Sviluppo del programma di azioni per la sicurezza stradale
4.2.2.1	Interventi regionali in materia di sicurezza urbana
6.1.10.5	Sviluppo dell'innovazione tecnologica nel settore dei trasporti
6.2.2.2	Definizione di interventi e forme di gestione dei finanziamenti del TPL per il miglioramento della mobilità e sostenibilità ambientale anche con la valorizzazione del servizio taxi. Azioni raccordate con le norme per la qualità dell'ambiente
6.3.1.4	Supporto alle gestioni associate di funzioni e servizi comunali e alle Unioni di Comuni
6.4.1.2	Promozione e valorizzazione delle aree protette
6.4.2.2	Programmazione, riordino normativo e semplificazione in materia di risorse estrattive e in materia di bonifica delle aree contaminate

Vista la legge regionale 29 dicembre 2007, n. 36 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/6260 del 21 dicembre 2007 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico»;

• Prelievo Fondo Patto di Stabilità per investimenti

Vista la comunicazione del 17 aprile 2008 della D.C. Organizzazione e Personale con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto per Investimenti di € 902.560,00 ad incremento del capitolo 1867;

Vista la nota del 17 marzo 2008 della D.G. Agricoltura con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto per Investimenti di € 350.000,00 ad incremento del capitolo 4993;

Vista la nota del 19 marzo 2008 della D.G. Agricoltura con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto per Investimenti di € 1.030.000,00 ad incremento del capitolo 4762;

Vista la richiesta del 23 aprile 2008 della D.G. Agricoltura con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto per Investimenti di € 1.550.000,00 ad incremento del capitolo 4636, € 500.000,00 ad incremento del capitolo 5396 e € 4.915.000,00 ad incremento del capitolo 5949;

Vista la richiesta della D.C. Programmazione Integrata con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto per Investimenti di € 2.000.000,00 ad incremento del capitolo 5576;

Vista la richiesta del 22 aprile 2008 della D.G. Infrastrutture e Mobilità con la quale viene richiesto un prelievo dal Fondo Patto per Investimenti di € 3.829.469,00 ad incremento del capitolo 7209;

Vista la nota prot. n. Y1.2008.0001637 del 3 marzo 2008 della D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale e successive mail con le quali viene richiesto un prelievo dal Fondo Patto per Investimenti di € 500.000,00 ad incremento del capitolo 5376 e per € 6.500.000,00 ad incremento del capitolo 5170;

Vista la nota del 1° aprile 2008 della D.G. Qualità dell'Ambiente con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto per Investimenti di € 4.000.000,00 ad incremento del capitolo 980, € 4.000.000,00 ad incremento del capitolo 4513, di € 600.000,00 ad incremento del capitolo 1033;

Vista la richiesta del 22 aprile 2008 della D.C. Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione con la quale viene richiesto un prelievo dal Fondo Patto per Investimenti di € 1.721.713,00 ad incremento del capitolo 3931, € 3.000.000,00 ad incremento del capitolo 5383 e € 1.500.000,00 ad incremento del capitolo 5752.

• Prelievo Fondo Patto di Stabilità corrente

Vista la richiesta del 22 aprile 2008 della D.C. Programmazione Integrata con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto di stabilità corrente di € 300.000,00 ad incremento del capitolo 2955, € 300.000,00 ad incremento del capitolo 4364 e € 300.000,00 ad incremento del capitolo 5392;

Vista la richiesta del 22 aprile 2008 della D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale con la quale viene richiesto un prelievo dal Fondo Patto di stabilità corrente di € 500.000,00 ad incremento del capitolo 6242 e € 250.000,00 al capitolo 6854;

Vista la richiesta del 22 aprile 2008 della D.G. Infrastrutture e Mobilità con la quale viene richiesto un prelievo dal Fondo Patto di stabilità corrente di € 100.000,00 ad incremento del capitolo 2156;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Autonomia Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008/2010 e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

PRELIEVO FONDO PATTO DI STABILITÀ
PER INVESTIMENTI

Stato di previsione delle spese:

1.1.3.3.322 Cooperazione internazionale allo sviluppo

5752 Finanziamento di investimenti per progetti di cooperazione allo sviluppo

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00		

3.2.2.3.51 Ricerca e trasferimento tecnologico

5576 Realizzazione degli interventi a favore della crescita delle capacità innovative nei settori dell'alta tecnologia ed in quelli tradizionali, attraverso processi di ricerca scientifica, ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico con particolare attenzione al capitale umano, alla collaborazione tra centri di ricerca pubblici e privati, università, imprese, settori produttivi e merceologici

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00		

3.7.1.3.35 Sistemi agricoli e filiere agroalimentari

4993 Contributo in capitale per il finanziamento del programma di attività dell'Istituto per la fecondazione artificiale Lazzaro Spallanzani

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 350.000,00	€ 350.000,00		

4762 Spese per la realizzazione di opere e progetti in materia di bonifica e irrigazione

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.030.000,00	€ 1.030.000,00		

4636 Spese per la costituzione del sistema informativo agricolo e forestale della Regione Lombardia e della rete informativa agricola interprovinciale

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.550.000,00	€ 1.550.000,00		

3.7.3.3.39 Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali

5396 Spese per le funzioni trasferite e delegate in materia di salvaguardia, gestione e valorizzazione delle superfici e delle produzioni forestali

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 500.000,00	€ 500.000,00		

5949 Spese per l'attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale per la salvaguardia, gestione e valorizzazione delle superfici e delle produzioni forestali

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 4.915.000,00	€ 4.915.000,00		

4.1.1.3.387 Prevenzione dei Rischi

5376 Spese per interventi di miglioramento della sicurezza stradale

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 500.000,00	€ 500.000,00		

4.2.2.3.352 Sicurezza Urbana e stradale

5170 Spese per interventi miglioramento sicurezza urbana e progetti ICT

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00		

6.2.2.3.122 Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale

7209 Acquisto autobus per rinnovo materiale rotabile automobilistico

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 3.829.469,00	€ 3.829.469,00		

6.3.1.3.151 Reti e servizi di pubblica utilità

3931 Contributi regionali per l'Unione di Comuni

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.721.713,00	€ 1.721.713,00		

5383 Fondo per la gestione associata delle funzioni degli enti locali

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00		

6.4.1.3.158 Aree protette e tutela dell'ambiente naturale

4513 Contributi in capitale per interventi di tutela e riqualificazione ambientale, di sviluppo delle attività sostenibili e di fruizione, e per l'acquisizione di aree o di beni nelle aree protette regionali e nei parchi locali di interesse sovramunicipale - Investimenti pubblici

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00		

1033 Contributi in capitale per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ecologica

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 600.000,00	€ 600.000,00		

6.4.2.3.145 Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale

980 Contributi ai comuni per la bonifica, il ripristino e riqualificazione ambientale dei siti inquinati in relazione allo smaltimento di rifiuti

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00		

7.2.0.3.6 Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi

1867 Spese per la manutenzione straordinaria (ristrutturazioni) dei locali e dei relativi impianti di proprietà regionale non utilizzati dalla Giunta regionale per il funzionamento istituzionale della struttura regionale

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 902.560,00	€ 902.560,00		

7.4.0.3.211 Fondo per il finanziamento di spese d'investimento

6834 Fondo regionale per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria in conto capitale

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 36.898.742,00	- € 36.898.742,00		

PRELIEVO FONDO PATTO DI STABILITÀ CORRENTE

Stato di previsione delle spese:

3.7.1.2.34 Governance, sistemi agricoli e rurali

5392 Spese per la valorizzazione, promozione e la qualità dei prodotti agro-alimentari

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 300.000,00	€ 300.000,00		

4.1.1.2.386 Prevenzione dei Rischi

6854 Iniziative di sicurezza stradale e sviluppo dell'osservatorio sul traffico

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 250.000,00	€ 250.000,00		

4.2.2.2.388 Sicurezza Urbana e stradale

6242 Interventi, formazione e comunicazione in materia di sicurezza urbana

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 500.000,00	€ 500.000,00		

6.2.2.2.123 Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale

4364 Spese per iniziative di informazione in tema di mobilità

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 300.000,00	€ 300.000,00		

7.2.0.2.186 Studi, ricerche e altri servizi

2156 Spese per studi finalizzati alla predisposizione dei piani regionali dei trasporti e della viabilità

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 100.000,00	€ 100.000,00		

7.2.0.2.187 Azioni di comunicazione interna ed esterna

2955 Azione di comunicazione interna ed esterna: realizzazione di iniziative, produzione, acquisto e diffusione di materiali, attività di monitoraggio

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 300.000,00	€ 300.000,00		

7.4.0.2.210 Fondo per altre spese correnti

6833 Fondo regionale per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria di parte corrente

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 1.750.000,00	- € 1.750.000,00		

(BUR20080136)

(2.1.0)

D.g.r. 24 aprile 2008 - n. 8/7170

Approvazione del progetto «Nuova S.P. n. 91 “Valle Calepio” - 2° lotto - da Costa di Mezzate a Chiuduno» - Assegnazione contributo F.I.P. (l.r. 31/96) e contestuale variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 (l.r. 31/96) - Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l.r. 5/2007, art. 1 «Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»;

Vista la d.g.r. 31 ottobre 2001, n. 6670 con la quale è stato approvato lo schema-tipo applicabile a tutte le tipologie di progetti infrastrutturali finanziabili ai sensi della suindicata l.r. 31/96;

Richiamata la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 207 con la quale sono stati nominati i componenti del Nucleo di valutazione di cui all'art. 5 della l.r. 31/96;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 26 ottobre 2005 n. VIII/25 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 26 luglio 2007 n. VIII/425 di approvazione del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR) per gli anni 2008-2010, con la struttura aggiornata degli ambiti e degli assi d'intervento;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2007, n. 36 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/6260 del 21 dicembre 2007 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico»;

Dato atto che con nota prot. S1.2007.0014032 del 9 agosto 2007 la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità ha presentato, al fine di sottoporre all'attenzione dell'Unità Tecnica Programmazione e finanze, il progetto «Nuova S.P. 91 di Valle Calepio: II lotto, da Costa di Mezzate a Chiuduno» avente un costo complessivo pari ad € 19.500.000,00;

Visto il progetto costituito complessivamente da n. 98 allegati contrassegnati sotto la lettera B);

Visto il verbale della seduta del 28 novembre 2007 dell'Unità Tecnica Programmazione e finanze, ove risulta che la stessa ha esaminato e fatto proprio il parere favorevole espresso dall'esperto esterno riguardante il predetto progetto;

Vista la scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96, contrassegnata sotto la lettera A) relativa al progetto «Nuova S.P. 91 di Valle Calepio: II lotto, da Costa di Mezzate a Chiuduno», parte integrante del presente atto;

Dato atto che i sopraccitati documenti contrassegnati sotto le lettere A) e B) vengono allegati al presente atto e costituiscono sue parti integranti;

Atteso che, secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, nonché dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fatto obbligo ai soggetti titolari di investimenti pubblici o comunque attuatori di interventi finanziati con risorse pubbliche, in particolare stazioni appaltanti e/o soggetti aggiudicatori di lavori pubblici ex d.lgs. n. 163/2006, di provvedere alla codifica del progetto di investimento secondo la procedura di cui alla citata delibera 143/02 (Sistema per l'attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico - C.U.P.);

Atteso altresì che la registrazione al sistema C.U.P. è obbligatoria dal 1° gennaio 2004 per gli investimenti pubblici di qualsiasi importo;

Dato atto che l'art. 3, comma 4, della l.r. 31/96 prevede l'approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

Richiamata la d.g.r. n. 6835 del 19 marzo 2008 con la quale si è provveduto a richiedere il suddetto parere;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente per materia nella seduta del 16 aprile 2008;

Ritenuto opportuno procedere all'assegnazione di un contributo, a valere sul fondo di cui alla l.r. 31/96 (F.I.P.), alla Provincia di Bergamo, per un importo di € 8.775.000,00, pari al 45% del costo complessivo dell'intervento;

Atteso che per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento pari a € 2.500.000,00 per l'anno 2008 e € 6.275.000,00 per l'anno 2009 previsto nell'UPB 7.4.0.3.254 cap. 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale del “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010”»;

Visto l'art. 6, comma 2, della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme

concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34» e sue successive modifiche ed integrazioni, che consente, al fine di accelerare le procedure di spesa in deroga alla legge regionale di contabilità, di disporre con deliberazione della Giunta regionale le occorrenti variazioni di bilancio per prelevare somme dall'apposito fondo ed iscriverle in nuovi capitoli od in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti;

Verificata la disponibilità del capitolo 7.4.0.3.254.4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» a fronte di un fabbisogno finanziario del progetto sopra richiamato pari a € 2.500.000,00 per l'anno 2008 e € 6.275.000,00 per l'anno 2009;

Verificata altresì, da parte del Dirigente competente, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Su proposta dell'assessore alle risorse, finanze e rapporti istituzionali e dell'assessore alle infrastrutture e mobilità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il progetto «Nuova S.P. 91 di Valle Calepio: II lotto, da Costa di Mezzate a Chiuduno» ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo operativo 6.1.5.2 Avanzamento progettuale ed attuazione di ulteriori interventi prioritari stradali e autostradali nel quadrante Est della regione), con i relativi allegati contrassegnati con le lettere A) e B) (*omissis*) che costituiscono parte integrante;

2. di assegnare alla Provincia di Bergamo un contributo di € 8.775.000,00 a valere sul fondo di cui alla l.r. 31/96 (F.I.P.), per la realizzazione del progetto di cui al punto 1), avente un costo totale pari ad € 19.500.000,00;

3. di apportare al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico, ed al documento tecnico di accompagnamento le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

– alla funzione obiettivo 7.4. «Fondi» spesa in conto capitale, UPB 7.4.0.3.254 «Fondo per i progetti infrastrutturali», capitolo 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa è ridotta di € 2.500.000,00 per l'anno 2008 ed € 6.275.000,00 per l'anno 2009;

– alla funzione obiettivo 6.1. «Infrastrutture prioritarie» spesa in conto capitale, UPB 6.1.98.3.350 «Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale» è istituito il capitolo 7187 «Contributo per la realizzazione della Nuova S.P. 91 di Valle Calepio: II lotto, da Costa di Mezzate a Chiuduno» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 2.500.000,00 per l'anno 2008 ed € 6.275.000,00 per l'anno 2009;

4. di condizionare l'erogazione delle risorse alla codifica del progetto, ai sensi della delibera CIPE 27 dicembre 2002 n. 143, da verificarsi da parte della Direzione Generale competente per l'attuazione del progetto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATI

PROGETTO «NUOVA S.P. 91 DI VALLE CALEPIO: II LOTTO, COSTA DI MEZZATE A CHIUDUNO»

All. A) Scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96;

All. B) Progetto Definitivo (composto da n. 98 allegati – *omissis*)

All.	PROGETTO DEFINITIVO	Tavola	Allegato
B1	Progetto 1 «S.P. n. 91 “Valle Calepio” - 2° lotto - da Costa di Mezzate a Chiuduno»		
B1.1	Elenco elaborati		0
B1.2	Relazioni – Relazione generale		1,1
B1.3	Relazioni – Relazione idrologica-idraulica		1,2
B1.4	Relazioni – Relazione geotecnica		1,3
B1.5	Relazioni piano di manutenzione dell'opera		1,4
B1.6	Relazioni Cronoprogramma dei lavori		1,5
B1.7	Inquadramento viario coreografia generale area di intervento		2,1
B1.8	Inquadramento vario corografia vicoli		2,3
B1.9	Inquadramento vario corografia vicoli archeologici		2,4
B1.10	Inquadramento vario zonizzazione PRG		2,5
B1.11	Stato di Fatto Planimetria di rilievo	1	3,1,1
B1.12	Stato di Fatto Documentazione fotografica		3,2
B1.13	Stato di Fatto Monografie monografie dei capisaldi		3,3
B1.14	Elaborati di progetto planimetria generale di progetto		4,1
B1.15	Elaborati di progetto diagrammi di velocità e di visuale libera		4,5
B1.16	Elaborati di progetto tabulati di tracciamento e verifiche geometriche asse principale		4,6
B1.17	Sezioni tipo e particolari costruttivi – Sezioni tipo		5,1
B1.18	Sezioni tipo e particolari costruttivi – Particolari costruttivi		5,2
B1.19	Sezioni Trasversali sottopasso via Virgilio, rotonda Carrobbio d/A – Bolgare		6,2
B1.20	Opere d'arte tombini, sifoni e canalette		7,4
B1.21	Opere d'arte – Relazione di calcolo preliminare delle strutture		7,5
B1.22	Opere complementari – Opere di mitigazione ambientale		8,5
B1.23	Opere complementari – Opere di protezione fluviale viadotto fiume Cherio		8,6
B1.24	Computo metrici – Computo metrici volumi		9,1
B1.25	Computi metrici – Computo metrico estimativo – Lavori a corpo		9,2
B1.26	Stima e capitolati stima generale dei lavori		11,1
B1.27	Stima e capitolati elenco prezzi unitari		11,2

<i>All.</i>	<i>PROGETTO DEFINITIVO</i>	<i>Tavola</i>	<i>Allegato</i>
B1.28	Stima e capitolati quadro di incidenza della manodopera		11,3
B1.29	Stima e capitolati schema di contratto		11,5
B1.30	Stima e capitolati analisi dei prezzi		11,6
B1.31	Inquadramento vario corografia generale con suddivisione in lotti	1	2,2,1
B1.32	Inquadramento vario corografia generale con suddivisione in lotti	2	2,2,2
B1.33	Inquadramento vario corografia generale con suddivisione in lotti	3	2,2,3
B1.34	Stato di Fatto Planimetria di rilievo	2	3,1,2
B1.35	Stato di Fatto Planimetria di rilievo	3	3,1,3
B1.36	Elaborati di progetto planimetria generale di progetto	1	4,2,1
B1.37	Elaborati di progetto planimetria generale di progetto	2	4,2,2
B1.38	Elaborati di progetto planimetria generale di progetto	3	4,2,3
B1.39	Elaborati di progetto planimetria generale di progetto con elementi geometrici	1	4,3,1
B1.40	Elaborati di progetto planimetria generale di progetto con elementi geometrici	2	4,3,2
B1.41	Elaborati di progetto planimetria generale di progetto con elementi geometrici	3	4,3,3
B1.42	Elaborati di progetto planimetria generale di progetto con elementi geometrici	4	4,3,4
B1.43	Elaborati di progetto planimetria generale di progetto con elementi geometrici	5	4,3,5
B1.44	Elaborati di progetto planimetria generale di progetto con elementi geometrici	6	4,3,6
B1.45	Elaborati di progetto longitudinale pista principale	1	4,4,1
B1.46	Elaborati di progetto longitudinale pista principale	2	4,4,2
B1.47	Elaborati di progetto longitudinale pista principale	3	4,4,3
B1.48	Elaborati di progetto longitudinale pista principale – Sottopasso via Virgilio, rotonda Carobbio d/A – Bolgare		4,4,4
B1.49	Sezioni Trasversali pista principale	1	6,1,1
B1.50	Sezioni Trasversali pista principale	2	6,1,2
B1.51	Sezioni Trasversali pista principale	3	6,1,3
B1.52	Sezioni Trasversali pista principale	4	6,1,4
B1.53	Opere d'arte viadotto fiume Cherio L = 152,00 x 13,50 – Pianta e prospetti		7,1,1
B1.54	Opere d'arte viadotto fiume Cherio L = 152,00 x 13,50 – Sezioni e Fondazioni		7,1,2
B1.55	Opere d'arte viadotto fiume Cherio L = 152,00 x 13,50 – Carpenteria Spalle		7,1,3
B1.56	Opere d'arte viadotto fiume Cherio L = 152,00 x 13,50 carpenteria pile		7,1,4
B1.57	Opere d'arte viadotto fiume Cherio L = 152,00 x 13,50 – Impalcato pianta e sezioni		7,1,5
B1.58	Opere d'arte viadotto fiume Cherio L = 152,00 x 13,50 – Fasi di montaggio		7,1,6
B1.59	Opere d'arte sottopasso via Virgilio L = 26.00 x 11.50 m – Pianta e prospetti		7,2,1
B1.60	Opere d'arte sottopasso via Virgilio L = 26.00 x 11.50 m – Sezioni e fondazioni		7,2,2
B1.61	Opere d'arte manufatti scatolari deviazioni poderali 1 e 2 – L = 6,00 x 5,00 m		7,3,1
B1.62	Opere d'arte manufatti scatolari strada poderali 3 – L = 3,00 x 3,00 m		7,3,2
B1.63	Opere d'arte ponticello scatolare Contino Bolgare – L = 3,00 x 3,00 m		7,3,3
B1.64	Opere d'arte ponticello scatolare – L = 2,00 x 1,20 m		7,3,4
B1.65	Opere complementari – Planimetria opere idrauliche – Particolari costruttivi tincea e pozzi disperdenti		8,1,10
B1.66	Opere complementari – Impianto di trattamento acque di prima pioggia n. 1		8,1,11
B1.67	Opere complementari – Impianto di trattamento acque di prima pioggia n. 2		8,1,12
B1.68	Opere complementari – Impianto di trattamento acque di prima pioggia n. 3		8,1,13
B1.69	Opere complementari – Planimetria opere idrauliche	2	8,1,2
B1.70	Opere complementari – Planimetria opere idrauliche	3	8,1,3
B1.71	Opere complementari – Planimetria opere idrauliche	4	8,1,4
B1.72	Opere complementari – Planimetria opere idrauliche	5	8,1,5
B1.73	Opere complementari – Planimetria opere idrauliche	6	8,1,6
B1.74	Opere complementari – Planimetria opere idrauliche – Particolari costruttivi schema di drenaggio piattaforma		8,1,7
B1.75	Opere complementari – Planimetria opere idrauliche	1	8,1,1
B1.76	Opere complementari – Planimetria opere idrauliche – Particolari costruttivi caditoie, scarico ponte e attraversamenti		8,1,8
B1.77	Opere complementari – Planimetria opere idrauliche – Particolari costruttivi scolmatori e pozzetti di ispezione		8,1,9
B1.78	Opere complementari – Planimetria della segnaletica e delle barriere di sicurezza	1	8,2,1
B1.79	Opere complementari – Planimetria della segnaletica e delle barriere di sicurezza	2	8,2,2
B1.80	Opere complementari – Planimetria della segnaletica e delle barriere di sicurezza	3	8,2,3
B1.81	Opere complementari – Barriere di sicurezza particolari costruttivi		8,2,4
B1.82	Opere complementari – Planimetria delle interferenze	1	8,3,1
B1.83	Opere complementari – Planimetria delle interferenze	2	8,3,2
B1.84	Opere complementari – Planimetria delle interferenze	3	8,3,3

All.	PROGETTO DEFINITIVO	Tavola	Allegato
B1.85	Opere complementari – Impianto di illuminazione rotonda Carobbio d/A – Bolgare		8,4,1
B1.86	Opere complementari – Impianto di illuminazione – Relazione tecnica		8,4,2
B1.87	Opere complementari – Impianto di illuminazione – Schemi e particolari costruttivi		8,4,3
B1.88	Espropriazioni planimetria catastale comune di Gorlago		10,1,1
B1.89	Espropriazioni planimetria catastale comune di Bolgare		10,1,2,1
B1.90	Espropriazioni planimetria catastale comune di Bolgare		10,1,2,2
B1.91	Espropriazioni planimetria catastale comune di Chiuduno		10,1,3
B1.92	Espropriazioni elenco ditte da espropriare		10,2
B1.93	Stima delle espropriazioni		10,3
B1.94	Stima e capitolati capitolato speciale d'appalto norme generali		11,4,1
B1.95	Stima e capitolati capitolato speciale d'appalto norme tecniche		11,4,2
B1.96	Piano di sicurezza e coordinamento		12,1
B1.97	Piano di sicurezza e coordinamento – Allegati al piano		12,2
B1.98	Piano di sicurezza e coordinamento – Fascicolo dell'opera		12,3

ALL. A)

SCHEDA ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. 31/96

Denominazione progetto: S.P. n. 91 «Valle Calepio» - 2° lotto - da Costa di Mezzate a Chiuduno.
Asse d'intervento: 6.1.5 Area Est della Lombardia.
Obiettivo operativo: 6.1.5.2 Avanzamento progettuale ed attuazione di ulteriori interventi prioritari stradali e autostradali nel quadrante Est della regione.
Denominazione sottoprogetto: 1 S.P. n. 91 «Valle Calepio» - 2° lotto - da Costa di Mezzate a Chiuduno.
Obiettivi e risultati:

Descrizione Obiettivo	Indicatori di risultato obiettivo
Riduzione del traffico nei centri abitati attualmente attraversati dalla S.P. 91; riduzione dell'inquinamento; riduzione incidentalità	Livello di riduzione dei tempi di percorrenza della S.P. 91; livello di diminuzione dei tassi di inquinamento; livello di diminuzione del numero di incidenti

Costo complessivo: € 19.500.000,00
Soggetti beneficiari dei contributi: Provincia di Bergamo
Soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi: Provincia di Bergamo
Localizzazione territoriale:

COMUNE	ASL	PROVINCIA
CHIUDUNO	BERGAMO	BERGAMO
BOLGARE		
GORLAGO		

Risorse impiegate, durata progetto, modi e tempi di attuazione:

Finanziamenti	2007	2008	2009	2010	Totale
Fondo perduto l.r. 31/96		2.500.000,00	6.275.000,00		8.775.000,00
Rimborso l.r. 31/96					
Statali					
Comunitari					
Enti Locali					
Provincia di Bergamo		2.013.000,00	2.505.000,00	6.207.000,00	10.725.000,00
Sogg. Pubblici					
Sogg. Privati					
TOTALE		4.513.000,00	8.780.000,00	6.207.000,00	19.500.000,00

Data inizio e termine lavori:
– data previsione inizio lavori: 31 ottobre 2008;
– data previsione fine lavori: 31 agosto 2010;
– data previsione inizio esercizio: 1 settembre 2010.
Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi: la verifica del raggiungimento degli obiettivi sarà effettuata dalla Provincia di Bergamo con personale proprio o d'intesa con le istituzioni preposte.

ne Lombardia, Province di Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi, CAL s.p.a., BreBeMi s.p.a. e una rappresentanza dei Comuni interessati dall'intervento, designata dall'Assemblea dei Sindaci del 3 maggio 2007, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia;

– con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 5129 del 18 maggio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 28 maggio 2007, è stato approvato il suddetto Accordo di Programma;

Preso atto che:

– data la stretta integrazione tra il progetto autostradale e quello della linea ferroviaria AV/AC e la necessità di operare un efficace coordinamento, da ottobre 2007 RFI s.p.a. partecipa al Collegio di Vigilanza, quale invitato ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo di Programma, nonché alla Segreteria tecnica e ai Tavoli tematici;

– il Collegio di Vigilanza, nella riunione del 26 marzo 2008, ha ritenuto opportuno prevedere l'estensione dell'Accordo di Programma anche alla realizzazione della linea ferroviaria AV/AC tratta Milano-Verona, lotto funzionale Treviglio-Brescia, con il formale coinvolgimento di RFI s.p.a.;

– RFI s.p.a., nella medesima occasione, ha espresso la propria disponibilità all'estensione dell'Accordo e il suo interesse ad aderire alla stessa;

Visto che il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia, nella richiamata seduta del 26 marzo 2008, ha espresso il proprio unanime consenso in merito all'estensione dell'Accordo di Programma alla realizzazione della linea ferroviaria AV/AC tratta Milano-Verona, lotto funzionale Treviglio-Brescia determinando:

– di dare avvio al procedimento di promozione di un Atto integrativo all'Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia, approvato con d.p.g.r. n. 5129 del 18 maggio 2007, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 2/2003;

– di demandare alla Segreteria tecnica, integrata con la partecipazione dei rappresentanti di RFI s.p.a., l'onere di predisporre il testo dell'Atto integrativo per una sua riproposizione al Collegio di Vigilanza al fine della sua condivisione;

Preso atto che tutti i Comuni territorialmente coinvolti dal progetto della linea ferroviaria AV/AC tratta Milano-Verona, lotto funzionale Treviglio-Brescia sono già stati interessati dall'Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia;

Dato atto che i soggetti interessati all'Atto integrativo all'Accordo di Programma in oggetto sono:

- Ministero delle Infrastrutture
- Regione Lombardia
- Provincia di Bergamo
- Provincia di Brescia
- Provincia di Cremona
- Provincia di Lodi
- CAL s.p.a.
- BreBeMi s.p.a.
- RFI s.p.a.;

Ritenuto opportuno confermare la presenza nel Collegio di Vigilanza della rappresentanza dei Comuni interessati dall'intervento infrastrutturale così come individuata dall'Assemblea dei Sindaci del 3 maggio 2007 e come successivamente modificata, prevedendo altresì la presenza del singolo Comune qualora le tematiche in esame interessino territorialmente lo stesso;

Visti:

– il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

– la l.r. 14 marzo 2003, n. 2, recante la disciplina della Programmazione Negoziata, ed in particolare l'art. 6 della legge medesima che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma;

– il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura ed il Documento di Programmazione Economico e Finanziaria 2008-2010;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge:

Delibera

1. di promuovere un Atto integrativo per estendere l'Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia (approvato con d.p.g.r. n. 5129 del 18 maggio 2007) alla realizzazione della linea ferroviaria AV/AC tratta Milano-Verona, lotto funzionale Treviglio-Brescia, ai sensi della l.r. 2/03;

2. di individuare, quali soggetti interessati alla definizione dell'Atto integrativo all'Accordo di Programma:

- Ministero delle Infrastrutture
- Regione Lombardia
- Provincia di Bergamo
- Provincia di Brescia
- Provincia di Cremona
- Provincia di Lodi
- CAL s.p.a.
- BreBeMi s.p.a.
- RFI s.p.a.;

3. di dare atto che all'Atto integrativo dell'Accordo di Programma possa aderire la rappresentanza di Comuni designata dall'Assemblea dei Sindaci del 3 maggio 2007, come successivamente modificata;

4. di dare atto sin da ora che al procedimento potranno intervenire altre amministrazioni comunali, qualora le tematiche in esame da parte del Collegio di Vigilanza o degli altri organismi previsti dall'Accordo interessino territorialmente le stesse;

5. di stabilire che l'Atto integrativo all'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il termine del 30 giugno 2008;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, così come stabilito dall'art. 6, comma 3 della l.r. n. 2/2003;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3 della l.r. n. 2/2003.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080138)

D.g.r. 24 aprile 2008 - n. 8/7174

Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani (RSA) «Monsignor Borsieri» con sede in Lecco, con contestuale corrispondente riduzione dell'accreditamento della RSA «Villa Serena» con sede in Galbiate (LC) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private, nonché le successive modificazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. VIII/257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

– la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Richiamate le dd.g.r.:

– 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi

3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;

– 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

– 16 dicembre 2004, n. 19878: «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 7 febbraio 2005, n. 20465: «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 4 ottobre 2006, n. 3257: «Identificazione, a domanda, in capo ad un unico soggetto gestore di una pluralità di strutture socio-sanitarie accreditate»;

– 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2008»;

– 27 febbraio 2008, n. 6677: «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle residenze sanitarie assistenziali per anziani (RSA) nelle residenze sanitarie assistenziali per disabili (RSD) e nei centri diurni per disabili (CDD) per l'anno 2008»;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/5743 definisce gli aspetti che riguardano i servizi socio-sanitari, con riferimento alle regole di accreditamento valide per l'anno 2008, continuando gli accreditamenti aggiuntivi di posti letto in RSA già accreditate o l'accreditamento di nuove RSA, nei seguenti casi:

– posti letto che siano stati realizzati attraverso finanziamenti pubblici regionali o statali,

– posti letto realizzati o che verranno realizzati sul territorio della sola ASL città di Milano allo scopo di incrementarne la dotazione, per i quali sia giunta comunicazione del permesso di costruire alla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale entro il 30 settembre 2005, qualunque fosse l'avanzamento, dei lavori di edificazione a quella data;

Rilevato che, in data 27 marzo 2008, il legale rappresentante della società «Villa Serena s.p.a.», con sede in Galbiate (LC), ente gestore unico delle RSA «Monsignor Borsieri» con sede in Lecco e «Villa Serena» con sede in Galbiate (LC), quest'ultima già accreditata per n. 182 posti letto, ha richiesto l'accreditamento della nuova RSA «Monsignor Borsieri» per n. 46 posti letto, al fine di trasferirvi pari numero di posti letto accreditati presso la RSA «Villa Serena», a conclusione del piano programma per l'adeguamento strutturale della medesima RSA, che prevedeva appunto la realizzazione della nuova RSA, rimanendo pertanto invariato il numero di posti letto complessivamente accreditati;

Rilevato che la RSA «Monsignor Borsieri» di Lecco risulta in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accreditamento:

– dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) ex l.r. n. 8/07 pervenuta al protocollo ASL in data 27 novembre 2007,

– parere favorevole all'accreditamento di n. 46 posti letto presso la RSA «Monsignor Borsieri» di Lecco con contestuale riduzione dell'accreditamento degli stessi posti letto presso la RSA «Villa Serena» di Galbiate (LC), espresso dalla medesima ASL di Lecco con provvedimento del 20 febbraio 2008, n. 87,

– requisiti previsti dalle citate dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618, verificati dalla Commissione di Vigilanza della competente ASL di Lecco;

Rilevato altresì che l'ente gestore ha dichiarato di praticare per la RSA «Monsignor Borsieri» di Lecco una retta giornaliera di € 68,00 al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la nuova RSA, in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. 8/5743, e rispondente ad esigenze organizzative delle RSA congiuntamente amministrate, al fine di consentire i lavori previsti nel piano programma per l'adeguamento strutturale della RSA «Villa Serena», e non comportando una variazione dei posti letto già complessivamente accreditati;

Ravvisata la necessità di precisare che, per la RSA «Monsignor Borsieri» di Lecco, l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto tra l'ente gestore e la ASL di Lecco, e che

contestualmente, dovrà essere sottoscritto un nuovo contratto anche per la RSA «Villa Serena» di Galbiate (LC), riconducendo il numero di posti letto contrattualizzati al numero di quelli accreditati;

Ritenuto altresì di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la medesima ASL provveda all'effettuazione della visita di vigilanza, al fine della verifica dei requisiti di accreditamento presso la nuova RSA;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 7/12618 ed in particolare l'All. B «Schema tipo di contratto» alla quale si rinvia integralmente;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Visti la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato ed alla ASL territorialmente di competenza;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la RSA «Monsignor Borsieri» con sede in Lecco per n. 46 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Lecco e di ridurre contestualmente, per il corrispondente numero di posti letto, l'accreditamento della RSA «Villa Serena» con sede in Galbiate (LC), congiuntamente amministrata dall'ente unico «Villa Serena s.p.a.», che passa dagli attuali n. 182 a n. 136 posti letto, rimanendo pertanto invariato il numero complessivo di posti letto già precedentemente accreditati;

2. che le strutture in oggetto sono obbligatoriamente tenute ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti del Fondo Sanitario Regionale, per la nuova RSA, decorra dalla data del contratto tra il gestore e la ASL di ubicazione, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti devono essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4. di stabilire che la ASL di Lecco e l'ente «Villa Serena s.p.a.» dovranno sottoscrivere un nuovo contratto anche per la RSA «Villa Serena» riconducendo il numero di posti letto contrattualizzati al numero di quelli accreditati;

5. di stabilire che la ASL di ubicazione delle strutture deve provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia dei contratti suddetti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 – All. B;

6. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

7. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato, nonché alla ASL territorialmente competente;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080139)

D.g.r. 24 aprile 2008 - n. 8/7175

Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti «CDI» ubicati nelle ASL di Como e Varese – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 di riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia;

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

– la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997, con la quale è stata avviata la sperimentazione dei Centri Diurni Integrati (CDI) per anziani non autosufficienti;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 di riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali e, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private e successive modifiche e integrazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia e di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del Piano Socio Sanitario 2007-2009;

Richiamate:

– la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri Diurni Integrati»;

– la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

– la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei CDI accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

– la d.g.r. 29 dicembre 2005, n. 1648 «Disposizioni attuative delle leggi regionali 1 febbraio 2005, n. 1 e 8 febbraio 2005, n. 6 in ordine al trasferimento alle ASL di funzioni di vigilanza e controllo in ambito socio sanitario e socio assistenziale»;

– la d.g.r. 29 dicembre 2005, n. 1692 «Preso d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Abelli avente ad oggetto "Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, A.N.C.I. e U.P.L. relativo al processo di attuazione delle ll.rr. 1/2005 e n. 6/2005"»;

– il decreto della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale n. 514 del 20 gennaio 2006 «Trasferimento delle funzioni alle Aziende Sanitarie Locali, ai Comuni e alle Province in attuazione delle dd.g.r. n. 1648 e n. 1692 del 29 dicembre 2005»;

– la circolare regionale n. 10 del 16 febbraio 2005 relativa a chiarimenti sulle ll.rr. n. 1/2005 e n. 6/2005 sopra citate;

– la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Approvazione schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per disabili e attività di assistenza domiciliare integrata/voucher socio-sanitario»;

– la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2008»;

Dato atto che:

– ai sensi della d.g.r. 5743/07 sopra citata, possono essere accreditati per l'anno 2008 i Centri Diurni Integrati realizzati con finanziamento statale o regionale e quelli che abbiano acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 31 ottobre 2007 o che abbiano presentato la Dichiarazione di Inizio Attività con decorrenza dalla data medesima;

– sono pervenute una richiesta di accreditamento e una richiesta di ampliamento dell'accreditamento di Centri Diurni Integrati, presentate dai Legali Rappresentanti degli Enti Gestori degli stessi, accoglibili in quanto corredate da provvedimenti autorizzativi per il funzionamento emessi e D.I.A. presentata entro il 31 ottobre 2007 nonché dal parere favorevole delle Aziende Sanitarie Locali di ubicazione delle strutture:

- 1) C.D.I. «Papa Giovanni XXIII» piazza A. Volta, 27 – Turate
– determinazione n. 10 del 28 gennaio 2008 del Direttore

Dipartimento ASSI dell'ASL di Como di verifica del possesso dei requisiti a seguito della presentazione della D.I.A. (inizio attività 31 ottobre 2007 e capacità ricettiva di 20 posti);

– parere favorevole all'accreditamento per n. 20 posti: deliberazione n. 107 del 28 febbraio 2008 del Direttore del Dipartimento ASSI dell'ASL di Como;

- 2) C.D.I. «Casa don Guanella» piazza don Guanella, 43 – Ispra

– Determinazione n. 214 del 10 luglio 2007 del Direttore delegato del Servizio Accreditamento Controllo e Vigilanza dell'ASL di Varese che autorizza al funzionamento per n. 10 posti, ampliando la capacità ricettiva da n. 8 a n. 10 posti;

– Determinazione n. 75 del 14 febbraio 2008 del Direttore delegato del Servizio Accreditamento Controllo e Vigilanza dell'ASL di Varese: parere favorevole all'ampliamento dell'accreditamento da n. 8 a n. 10 posti;

Ritenuto di dover accogliere le richieste di accreditamento delle tre strutture riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto compatibili con la programmazione degli accreditamenti prevista dalle citate dd.g.r. n. 8494/02 e n. 5743/07;

Dato atto che la remunerazione giornaliera provvisoria per ospite è quantificata con la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367, rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038, sopra richiamate:

- € 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,
- € 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,
- € 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 8 ore consecutive,

in attesa della raccolta ed elaborazione dei dati della scheda S.O.S.I.A. finalizzati alla classificazione degli ospiti per grado di fragilità, su cui si fonderà il nuovo sistema di remunerazione per i Centri Diurni Integrati;

Ritenuto di precisare che l'effettiva erogazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente paragrafo, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto che dovrà essere sottoscritto tra gli Enti gestori dei CDI accreditati e le ASL di ubicazione delle strutture successivamente al presente atto e trasmesso in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Richiamata la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni introdotta con la suindicata d.g.r. n. 12903/2003 e lo *Schema-tipo di contratto integrativo* definito con la citata d.g.r. n. 2040/2006;

Ribadito che la remunerazione delle prestazioni erogate dai Centri Diurni Integrati per anziani non potrà superare la quota stabilita ai sensi dell'art. 3 dello *Schema tipo di contratto integrativo* approvato con d.g.r. n. 2040/2006;

Stabilito che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le ASL di competenza provvederanno all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sanitario regionale, alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Vista la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso al Consiglio regionale, agli Enti gestori interessati nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, i due Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI) elencati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il numero di posti ivi indicato;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa in riferimento ai CDI di cui al precedente punto 1, con l'applicazione della remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata:

- in € 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,
- in € 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,
- in € 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 8 ore consecutive;

3. di stabilire che l'assegnazione delle remunerazioni giornaliere a carico del Fondo Sanitario Regionale di cui al precedente punto 2, per i CDI indicati al precedente punto 1, decorreranno dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra gli Enti gestori dei CDI accreditati e le ASL di ubicazione delle strutture, in base allo *Schema-tipo di contratto* di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, integrato ai sensi della d.g.r. n. 8 marzo 2006, n. 2040, richiamate in premessa;

4. di ribadire che la remunerazione delle prestazioni erogate

dai Centri Diurni Integrati per anziani non potrà superare la quota stabilita ai sensi dell'art. 3 dello *Schema tipo di contratto integrativo* approvato con d.g.r. n. 2040/2006;

5. di stabilire che le ASL di ubicazione delle strutture di cui al precedente punto 1 dovranno trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del contratto di cui al precedente punto 3;

6. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le ASL di competenza provvedano all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale, agli Enti gestori interessati nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Piloni

ALLEGATO 1

	ASL	Denominazione e sede struttura	Denominazione e sede Ente gestore	Posti già accreditati	Posti da accreditare	Totale posti
1	CO	CDI «Papa Giovanni XXIII» Piazza A. Volta, 27 – Turate	Società San Giacomo s.r.l. Viale Innocenzo XI, 19 – Como	0	20	20
2	VA	CDI «Casa don Guanella» Piazza don Guanella, 43 – Ispra	Congregazione dei Servi della Carità Opera don Guanella – Vicolo Clementi, 41 – Roma	8	2	10
Totale posti da accreditare				22		

(BUR20080140)

D.g.r. 24 aprile 2008 - n. 8/7177

Accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «Don Nino Zanichelli» sita in Milano, via Caterina da Forlì, 19 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Vista la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

Vista la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Richiamata la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18333 «Definizione della nuova unità di offerta «Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità» (CSS): requisiti per l'accreditamento» che ha individuato, all'interno del sistema Socio Sanitario Regionale, quali unità d'offerta residenziali per persone disabili prive di sostegno familiare e alle quali necessitano prestazioni socio-sanitarie di lungoassistenza, le Comunità Alloggio socio assistenziali che si accreditano come Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS);

Richiamata la circolare n. 33 del 3 agosto 2004 avente ad oggetto «Disposizioni in materia di accreditamento delle Comunità socio sanitarie in applicazione della d.g.r. n. 18333 del 23 luglio 2004»;

Richiamata la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sa-

nitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e n. 18334 del 23 luglio 2004»;

Richiamate:

- la l.r. 1/2005 e in particolare l'art. 8, comma 1 – lettera b) che prevede l'attribuzione ai Comuni delle funzioni di autorizzazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-assistenziali;

- la d.g.r. n. 1648 del 29 dicembre 2005 «Disposizioni attuative delle leggi regionali 1 febbraio 2005 n. 1 e 8 febbraio 2005 n. 6 in ordine al trasferimento alle ASL di funzioni di vigilanza e controllo in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale»;

- la d.g.r. n. 1692 del 29 dicembre 2005 «Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni in concerto con l'Assessore Abelli avente ad oggetto «Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, A.N.C.I. e U.P.L. relativo al processo di attuazione delle ll.rr. n. 1/2005 e 6/2005»;

- la nota della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 1290 del 26 gennaio 2006 «Prime indicazioni operative a seguito dei provvedimenti di trasferimento delle funzioni di autorizzazioni al funzionamento»;

- il decreto della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale n. 514 del 20 gennaio 2006 «Trasferimento delle funzioni alle Aziende Sanitarie Locali, ai Comuni e alle Province in attuazione delle dd.g.r. nn. 1648 e 1692 del 29 dicembre 2005»;

Vista la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2008»;

Dato atto che:

- ai sensi della d.g.r. 5743/07 sopra citata, possono essere accreditate per l'anno 2008 le Comunità Socio Sanitarie per disabili realizzate con finanziamento statale o regionale, quelle derivanti dal percorso di riordino di Comunità Alloggio e quelle che abbiano acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 31 ottobre 2007 o che abbiano presentato la Dichiarazione di Inizio Attività con decorrenza dalla data medesima;

Dato atto che:

- il legale rappresentante della Provincia Religiosa di S. Marziano di Don Orione – Piccolo Cottolengo, con sede legale a Milano – viale Caterina da Forlì, 19 – ente gestore della Comunità di Accoglienza Residenziale per disabili «Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione», ubicata al medesimo indirizzo, ha presentato domanda di accreditamento della stessa come Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità, in data 31 gennaio 2008, per n. 10 posti letto;

- il comune di Milano ha rilasciato autorizzazione al funzio-

namento permanente per n. 10 posti letto con determina dirigenziale n. 34 del 2 novembre 2006;

– l'ASL Città di Milano, a seguito di precedente domanda dell'ente, presentata in data 13 ottobre 2006, non accoglibile in quanto non coerente con la d.g.r. 1375/05, aveva espresso parere favorevole all'accreditamento con deliberazione n. 2361 del 29 dicembre 2006 attestando il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali di cui alla d.g.r. n. 18333 del 23 luglio 2004;

– l'ASL Città di Milano, con verbale del 27 marzo 2008, a seguito di vigilanza presso la struttura, ha confermato il possesso dei requisiti di accreditamento ai sensi della d.g.r. n. 18333/04, citata;

Dato atto pertanto che la struttura in oggetto risulta in possesso dei requisiti indispensabili per l'accreditamento e rientra in una delle condizioni previste dalla d.g.r. 5743 del 31 ottobre 2007, citata;

Ritenuto quindi di procedere all'accreditamento della stessa;

Dato atto che l'accreditamento è requisito indispensabile per poter esercitare le attività sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale e il patto è requisito indispensabile, per i gestori delle CSS, per poter assicurare ai propri ospiti gli interventi socio sanitari stabiliti dal progetto e dal programma individualizzati e ricevere dalle Aziende Sanitarie Locali, tramite i voucher socio sanitari di lungoassistenza erogati agli utenti classificati con la Scheda Individuale della persona Disabile (SIDi), le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti;

Dato atto che le tipologie di voucher e le modalità di accesso sono descritte nell'allegato 1 della già citata d.g.r. 18333/04 e le relative remunerazioni sanitarie mensili collegate ai profili dell'ospite sono stabilite dalla d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874;

Ribadito che l'ASL territorialmente competente ha il compito di accertare:

– il possesso dell'idoneità professionale del personale nonché organizzativo-gestionale della struttura individuate dall'Allegato D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla sottoscrizione del Patto,

– la compiuta attuazione, da parte delle Comunità Socio Sanitarie accreditate, dei contenuti del Patto di accreditamento, d'ufficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei suoi familiari;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività socio-sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Vista la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato nonché alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità «Don Nino Zanichelli» sita in Milano – viale Caterina da Forlì, 19, per n. 10 posti letto;

2. di stabilire che l'accreditamento è requisito indispensabile per poter esercitare le attività sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale e il patto è requisito indispensabile, per i gestori delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità, per poter assicurare ai propri ospiti gli interventi socio sanitari stabiliti dal progetto e dal programma individualizzati e ricevere dalle Aziende Sanitarie Locali, tramite i voucher socio sanitari di lungoassistenza erogati agli utenti classificati con la Scheda Individuale della persona Disabile (SIDi), le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti come definite dalla d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874;

3. di stabilire che la ASL Città di Milano dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del patto suddetto, sottoscritto dal contraente, formulato in conformità ai requisiti di cui all'allegato D della deliberazione n. 18333/04;

4. di stabilire che la ASL territorialmente competente ha il compito di accertare:

– il possesso dell'idoneità professionale del personale nonché organizzativo-gestionale delle strutture, individuate dall'allegato D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla sottoscrizione del Patto,

– la compiuta attuazione, da parte delle Comunità Socio Sanitarie accreditate, dei contenuti del Patto di accreditamento, d'ufficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei suoi familiari;

5. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate;

6. di confermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher come stabiliti dalla d.g.r. 19874/04 e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 18333/04;

7. di confermare che gli Enti Gestori delle CSS devono ottemperare al debito informativo nei confronti delle ASL competenti per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 18333/04;

8. di stabilire che per gli utenti ospiti per pronto intervento non può essere richiesto il voucher socio sanitario di lungoassistenza;

9. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale, all'ente Gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080141)

(4.6.4)

D.g.r. 24 aprile 2008 - n. 8/7181

D.g.r. n. 6867 del 19 marzo 2008 «Contributi alle Pro Loco iscritte all'Albo regionale e alle Unioni delle Associazioni Pro Loco riconosciute»: modifica dell'allegato 1

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. n. 6867 del 19 marzo 2008 avente oggetto «Contributi alle Pro Loco iscritte all'Albo regionale e alle Unioni delle Associazioni Pro Loco riconosciute» – Anno 2008;

Rilevato che nelle premesse della citata deliberazione è stato erroneamente indicato l'UPB 2.3.10.2.2.15 in riferimento al capitolo 1031 del bilancio per l'esercizio 2008, in luogo dell'UPB 3.4.1.2.362 dello stesso capitolo 1031;

Rilevato che erroneamente alla citata deliberazione è stata allegata una versione preliminare di Tabella in luogo di quella definitiva;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

per i motivi indicati in premessa:

1. di rettificare le premesse della d.g.r. n. 6867 del 19 marzo 2008, indicando l'UPB 3.4.1.2.362 del capitolo 1031 del bilancio per l'esercizio 2008;

2. di sostituire la tabella allegata alla d.g.r. n. 6867 del 19 marzo 2008 con il documento allegato al presente atto (Allegato 1) per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

Tabella di assegnazione dei contributi per l'anno 2008 alla Province per le Pro Loco e le Unioni di Associazioni Pro Loco sostitutiva di quella riportata nell'Allegato 1 della d.g.r. 6867 del 19 marzo 2008

PROVINCIA	Media storica riparti 2005/6/7 (€)	% sul triennio	50% sul triennio (€)	N. Pro Loco 2007	% del n. Pro Loco 2007	50% sul n. Pro Loco 2007 (€)	TOTALE da erogare 2008 (€)
BERGAMO	34.325,33	13,85%	16.275,74	53	9,69%	11.384,83	27.660,57
BRESCIA	45.720,67	18,45%	21.682,43	54	9,87%	11.599,63	33.282,06
COMO	20.867,67	8,42%	9.891,98	77	14,08%	16.540,22	26.432,19
CREMONA	16.157,00	6,52%	7.659,11	28	5,12%	6.014,63	13.673,73
LECCO	11.580,67	4,67%	5.483,28	32	5,85%	6.873,86	12.357,14
LODI	15.341,00	6,19%	7.272,08	29	5,30%	6.229,43	13.501,52
MILANO	17.145,00	6,92%	8.125,96	45	8,23%	9.666,36	17.792,32
MANTOVA	25.473,00	10,27%	12.067,36	36	6,58%	7.733,09	19.800,45
PAVIA	19.830,67	8,00%	9.402,98	81	14,81%	17.399,45	26.802,44
SONDRIO	17.242,33	6,95%	8.169,58	23	4,20%	4.940,59	13.110,16
VARESE	24.207,67	9,76%	11.469,50	89	16,27%	19.117,92	30.587,42
	247.900,00	100,00%	117.500,00	547	100,00%	117.500,00	235.000,00
Unione regionale Pro Loco (P.L.U.R.)							15.000,00
TOTALE 2008							250.000,00

(BUR20080142) (4.6.1)
D.g.r. 24 aprile 2008 - n. 8/7182
Criteri di valutazione delle grandi strutture di vendita previste in strumenti di programmazione negoziata o in Piani d'Area o in altri progetti di rilievo regionale, di cui al paragrafo 5.3 quinto capoverso della d.c.r. 2 ottobre 2006 n. VIII/215 «Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008» e successive modificazioni e integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4 comma 4 della legge 18 marzo 1997 n. 59»;

Vista la legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 ed in particolare l'art. 3 come modificato dalla l.r. n. 15/02 che prevede, tra l'altro, che la Giunta regionale approvi gli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale, a seguito dell'approvazione del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale da parte del Consiglio regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'VIII Legislatura e i successivi aggiornamenti tramite DPEFR annuale che, nell'ambito dell'obiettivo programmatico 3.8 «Reti distributive, sistema fieristico e tutela dei consumatori», prevede l'obiettivo specifico 3.8.1 «Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive» il quale, a sua volta, prevede, quale obiettivo operativo 3.8.1.3 «Adeguamento al Titolo V e semplificazione amministrativa in tema di commercio», tra i cui prodotti vi è il 3.8.1.3.P05 concernente «Predisposizione e adozione delle modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008»;

Visto il Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 approvato con d.c.r. 2 ottobre 2006 n. VIII/215 e gli Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/352, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14;

Visto in particolare il paragrafo 5.3 quinto capoverso del suddetto programma, secondo il quale la Giunta regionale «stabilisce i criteri di valutazione delle grandi strutture previste in strumenti di programmazione negoziata o in piani d'area o in altri progetti di rilievo regionale, qualora gli interventi si caratterizzino per la particolare ed eccezionale incidenza complessiva sullo sviluppo economico del territorio interessato, per il valore degli stessi a fini di riqualificazione commerciale, territoriale ed ambientale e la loro capacità di integrazione con il livello delle infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione»;

Considerato che, ai sensi del paragrafo 5.3 sesto e settimo capoverso, per l'impatto socio-economico di questi interventi:

– il giudizio dovrà essere operato tenendo conto del reale valore aggiunto che l'intervento potrà apportare all'economia del territorio interessato e dell'effettivo servizio arrecato al consumato-

re dalla nuova struttura rispetto agli eventuali effetti negativi sull'occupazione nell'area interessata e sulla rete distributiva esistente;

– dovranno essere individuate condizioni di sostenibilità particolarmente rilevanti finalizzate al contenimento e alla riduzione al minimo delle esternalità negative sul contesto socio-economico, territoriale e ambientale;

Rilevata la necessità di individuare modalità e criteri di valutazione adeguati a questa particolare tipologia di interventi, come specificati nell'allegato A «Criteri di valutazione delle grandi strutture previste in strumenti di programmazione negoziata o in Piani d'Area o in altri progetti di rilievo regionale di cui al paragrafo 5.3 quinto capoverso della d.c.r. 2 ottobre 2006 n. VIII/215 «Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008» e successive modificazioni e integrazioni» che costituisce parte integrante del presente atto;

Vista, inoltre, la d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054 «Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008» e relative modifiche;

Dato atto che, ai sensi del paragrafo 5.3, il presente atto è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, al Presidente della IV Commissione consiliare;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare l'allegato A «Criteri di valutazione delle grandi strutture previste in strumenti di programmazione negoziata o in Piani d'Area o in altri progetti di rilievo regionale di cui al paragrafo 5.3 quinto capoverso della d.c.r. 2 ottobre 2006 n. VIII/215 «Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008» e successive modificazioni e integrazioni», parte integrante del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

«Criteri di valutazione delle grandi strutture di vendita previste in strumenti di programmazione negoziata o in Piani d'Area o in altri progetti di rilievo regionale di cui al paragrafo 5.3 quinto capoverso della d.c.r. 2 ottobre 2006 n. VIII/215 «Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008» e successive modificazioni e integrazioni»

INDICE

1. Oggetto
2. Tipologia degli interventi
3. Procedimento autorizzatorio

- 3.1 Elementi costitutivi e presupposti di ammissibilità della domanda
- 3.2 Procedura
- 3.3 Modalità svolgimento della Conferenza di Servizi
- 4. Modalità di valutazione delle domande
 - 4.1 Il rapporto di impatto: contenuti
 - 4.2 Modalità di valutazione
- 5. Sistema di valutazione della compatibilità
 - 5.1 Parametri compatibilità commerciale
- 6. Sistema di valutazione della sostenibilità
 - 6.1 Indicatore d'impatto
 - 6.2 Individuazione delle condizioni di sostenibilità

1. Oggetto

1. Il presente atto costituisce, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 «Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114», la disciplina applicativa del paragrafo 5.3, quinto capoverso del «Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008», approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2006 n. VIII/215 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42, 3° Supplemento Straordinario del 20 ottobre 2006.

2. Nel seguito del presente atto, il «Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008» sarà sinteticamente indicato per brevità «Programma triennale» e la deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2007 n. 8/5054 «Modalità applicative del Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008» e successive modificazioni, sarà sinteticamente indicata «Modalità applicative».

2. Tipologia degli interventi

1. Le presenti disposizioni si applicano nel caso di grandi strutture previste in strumenti di programmazione negoziata o in Piani d'Area o in altri progetti di rilievo regionale qualora gli interventi si caratterizzino per la particolare ed eccezionale incidenza complessiva sullo sviluppo economico del territorio interessato, per il valore degli stessi ai fini di riqualificazione territoriale ed ambientale e la loro capacità di integrazione con il livello delle infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione nella zona.

2. Sono considerate di «particolare ed eccezionale incidenza» le strutture commerciali aventi superfici di vendita non inferiori a mq 30.000 che presentino almeno quattro dei seguenti elementi:

- a) presenza di un progetto finalizzato alla riqualificazione e allo sviluppo economico, territoriale ed ambientale del comparto interessato;
- b) assoggettabilità del progetto alla Valutazione di impatto ambientale;
- c) previsione di opere infrastrutturali di rilievo sovra comunale;
- d) valore stimabile dell'investimento complessivo, con esclusione delle opere e delle misure di mitigazione, non inferiore a 50 milioni di euro;
- e) risorse messe a disposizione dal privato per la sostenibilità dell'intervento non inferiori al 25% del valore complessivo dell'investimento, di cui almeno 1/8 destinato alla valorizzazione della rete di vicinato nel contesto territoriale interessato;
- f) struttura commerciale multifunzionale dove la funzione commerciale, espressa in superficie lorda di pavimento, è superiore al 25% rispetto alla superficie lorda complessiva.

Il limite dimensionale delle strutture commerciali di cui sopra non si applica nei casi di interventi di recupero, di trasformazione e di riqualificazione urbanistico-edilizia di vasti comparti urbani che si caratterizzano per la rilevante valenza economico-sociale e la significativa interrelazione con altri settori (sanità, pubblica sicurezza, educazione scolastica) o con infrastrutture di rilievo regionale (aeroporti, stazioni ferroviarie, interporti).

3. Procedimento autorizzatorio

3.1 Elementi costitutivi e presupposti di ammissibilità della domanda

1. La domanda deve essere corredata dei seguenti elementi essenziali:

- tutti gli elementi identificativi del soggetto richiedente;
- le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14, salvo quanto stabilito dal precedente sottoparagrafo 4.2.2, comma 5;
- gli elaborati di cui all'art. 5, comma 3, lettere b), c), d) ed e) della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14, redatti secondo le modalità di cui all'Allegato 1 «Il rapporto di impatto - Elementi costitutivi» delle Modalità attuative ovvero, per gli aspetti territoriali ed ambientali, gli studi e le valutazioni presentati a supporto del procedimento di programmazione negoziata in quanto esaustivi di tutti gli aspetti di cui al citato allegato 1.

2. Costituiscono motivi di inammissibilità e quindi di improcedibilità della domanda quelli previsti dal paragrafo 5.1, punto due delle Modalità applicative e la mancata indicazione puntuale delle opere e delle misure di sostenibilità.

3.2 Procedura

1. La procedura autorizzatoria è applicabile esclusivamente agli interventi di cui al precedente paragrafo 2. Ai fini della correlazione dei procedimenti si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5.4 delle Modalità applicative.

2. Le istanze relative alle autorizzazioni inerenti le grandi strutture di vendita inserite in strumenti di programmazione negoziata o nei Piani d'Area di cui all'art. 20 e seguenti della legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, sono valutate dalla struttura regionale competente in materia di commercio interno sulla base dei parametri di cui al presente atto.

3.3 Modalità di svolgimento della Conferenza di Servizi

Salvo quanto previsto dai commi successivi la conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui al paragrafo 5.2 e 5.3 delle Modalità applicative.

4. Modalità di valutazione delle domande

4.1 Il rapporto di impatto: contenuti

Il Rapporto di impatto deve essere redatto secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1 «Il rapporto di impatto - Elementi costitutivi» delle Modalità applicative.

4.2 Modalità di valutazione

1. La valutazione delle domande per l'apertura dei punti di vendita della grande distribuzione di cui al presente atto avviene sulla base dei criteri generali di valutazione di cui alle Modalità applicative e ai successivi capoversi e con i seguenti passaggi:

- a) esame di ammissibilità (e procedibilità) della domanda;
- b) valutazione dell'impatto commerciale dell'intervento (compatibilità);
- c) verifica della sussistenza delle condizioni di sostenibilità dell'intervento;
- d) determinazioni finali della Conferenza di Servizi.

2. Alle fasi procedurali di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dai paragrafi 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 delle Modalità applicative e dal successivo paragrafo 5. La valutazione di cui alla lettera b) è limitata alla componente commerciale.

La Conferenza di Servizi procederà ad accertare la sussistenza delle condizioni di sostenibilità in modo correlato alla rilevanza ed alla incidenza dell'intervento sul contesto socio-economico, territoriale e ambientale di riferimento.

3. Il giudizio finale viene operato dalla Conferenza di Servizi tenendo conto dell'insieme degli elementi sopra indicati e delle valutazioni espresse dai soggetti pubblici e privati interessati secondo il sistema a punteggi di cui al presente atto.

La non sussistenza delle condizioni di compatibilità e di sostenibilità dell'insediamento proposto comporta il rigetto della domanda.

5. Sistema di valutazione della compatibilità

1. Per valutare la compatibilità commerciale dell'insediamento è adottato un sistema a punteggi che si articola nel seguente modo:

- alla componente di valutazione della compatibilità commerciale è attribuito un punteggio di 100 come indicato nella tabella 1;
- è previsto un punteggio massimo di compatibilità di 80 punti;

- è previsto un punteggio minimo di compatibilità (50% del punteggio massimo di compatibilità).

Ai fini della compatibilità la domanda deve conseguire il predetto punteggio minimo. Il mancato conseguimento del punteggio minimo determina la non accoglibilità della domanda.

2. Qualora la domanda consegua il punteggio minimo di compatibilità ma non quello massimo di 80 punti, la differenza di punteggio è computata al fine di determinare l'indicatore di impatto di cui al successivo sottoparagrafo 6.1.

5.1 Parametri di valutazione della compatibilità commerciale

La valutazione di compatibilità commerciale è effettuata con riferimento alle isocrone di cui all'Allegato 2, tavola 1 delle Modalità applicative. In particolare:

- 60 minuti per gli insediamenti aventi superficie di vendita fino a mq 30.000;
- 70 minuti per gli insediamenti aventi superficie di vendita superiore a mq 30.000.

I fattori di valutazione della componente commerciale sono i seguenti:

1. Coerenza con l'obiettivo di crescita ad impatto zero della gdo

Tale coerenza si intende pienamente verificata solo nei casi di modificazione degli insediamenti esistenti che non richiedono nuova superficie di vendita. Gli interventi che richiedono solo nuova superficie di vendita conseguono un punteggio pari a 0. Sono inoltre considerati gli interventi che richiedono nuova superficie di vendita in misura inferiore o superiore al 50% di quella esistente ed attiva e quelli modificativi di insediamenti autorizzati ma non ancora attivi, a condizione di una preventiva rinuncia delle autorizzazioni interessate.

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nelle Modalità applicative con una graduazione di punteggio fino ad un massimo di 15 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- interventi che non utilizzano nuova superficie di vendita: **p. 15;**
- interventi che non utilizzano nuova superficie di vendita modificativi di insediamenti non ancora attivi previa rinuncia dell'autorizzazione: **p. 10;**
- interventi che utilizzano superficie di vendita *ex novo* in misura inferiore al 50% rispetto a quella esistente: **p. 7;**
- interventi che utilizzano superficie di vendita *ex novo* in misura superiore al 50% rispetto a quella esistente: **p. 3;**
- interventi totalmente *ex novo*: **p. 0.**

2. Ricaduta occupazionale

In base alla stima del saldo di occupati (in addetti *Full Time Equivalent*) generati dal nuovo punto vendita, viene operato il giudizio in forma correlata con il valore di detto saldo (giudizio correlato all'entità del saldo tra i nuovi occupati previsti nel nuovo insediamento commerciale dichiarati nello studio d'impatto e gli occupati venuti meno a seguito dell'impatto sulla rete esistente determinato dal nuovo insediamento).

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nelle Modalità applicative con una graduazione di punteggio fino a un massimo di 15 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- saldo occupazionale superiore al 10% degli addetti generati dal nuovo insediamento: **p. 15;**
- saldo occupazionale compreso tra 0 e il 10% degli addetti generati dal nuovo insediamento: **p. 10;**
- saldo occupazionale compreso tra 0 e meno 10% degli addetti generati dal nuovo insediamento: **p. 5;**
- saldo occupazionale superiore a meno 10% degli addetti generati dal nuovo insediamento: **p. 0.**

Per la determinazione del valore del saldo si considerano gli addetti dichiarati nello studio d'impatto (*Full Time Equivalent*) compresi quelli generati dai servizi connessi (servizi paracommerciali, pulizie, sorveglianza, ecc.) limitatamente alle funzioni di servizio alle superfici di vendita oggetto dell'istanza.

La perdita di addetti è correlata al fatturato medio per addetto stimato per le diverse tipologie di punti vendita (EV, MSV e GSV).

3. Impatto sulla rete di vicinato e sulle medie strutture

Si considera il numero di punti vendita (di vicinato e di media struttura) di cui - in base al fatturato assorbito dal nuovo punto

vendita - si presume la chiusura; l'apprezzamento di questo elemento è negativo se, a seguito dell'apertura del nuovo insediamento della grande distribuzione, si determina una riduzione del numero di punti vendita in misura superiore al 10% per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita in un intorno territoriale commisurato alle caratteristiche tipologiche e dimensionali del nuovo punto vendita proposto.

Per trasformare la «diminuzione di fatturato» in «numero di punti di vendita prevedibilmente soggetti a chiusura» si è ipotizzato che un esercizio di vicinato e una media struttura di vendita cessino l'attività se si verifica una perdita di fatturato (fatturato medio stimato) rispettivamente pari al 50% e 60%.

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nella d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054 con una graduazione di punteggio fino ad un massimo complessivo di 25 punti, di cui 15 punti per gli EV e 10 punti per le MSV. Ai singoli parametri di questo fattore sono quindi attribuibili i seguenti punteggi:

- chiusura di esercizi di vicinato inferiore/uguale al 10% rispetto a situazione antecedente: **p. 15;**
- chiusura di esercizi di vicinato superiore al 10% rispetto a situazione antecedente: **p. 0;**
- chiusura di medie strutture di vendita inferiore/uguale al 10% rispetto alla situazione antecedente: **p. 10;**
- chiusura di medie strutture di vendita superiore al 10% rispetto alla situazione antecedente: **p. 0.**

4. Evoluzione della struttura commerciale nell'ultimo triennio

Si stima la percentuale di esercizi commerciali di vicinato - per ogni settore di appartenenza - oggetto di chiusura nell'intorno territoriale di riferimento (50% dell'isocrona massima); se l'andamento è positivo la valutazione è massima, se negativo è valutato in proporzione a quello medio provinciale.

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nelle Modalità applicative con una graduazione di punteggio fino ad un massimo di 15 punti. Si definisce MP la media provinciale ed EB l'evoluzione percentuale del bacino.

Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- variazione percentuale positiva, ovvero negativa in misura minore rispetto a quella media provinciale nel triennio: **p. 15;**
- variazione percentuale negativa di un valore non superiore al 5% della media provinciale nel triennio: **p. 10;**
- variazione percentuale negativa di oltre il 5% della media provinciale nel triennio: **p. 0.**

L'evoluzione della rete di vicinato è valutata con riferimento al 50% delle isocrone massime di cui sopra; il calcolo dell'evoluzione della struttura commerciale è effettuato utilizzando, per ciascuna tipologia di vendita (EV, MSV, GSV), i dati disponibili relativi al triennio più recente.

5. Coerenza con il livello di gerarchia urbana dei comuni del bacino di gravitazione

Viene considerata la coerenza con il livello di gerarchia urbana dell'insieme dei comuni dell'intorno territoriale complessivamente interessato (costituito dai comuni allocati nel 50% delle isocrone di cui sopra) dagli effetti di impatto della nuova struttura, valutati alla luce del parametro di peso insediativo, dato dalla somma dei residenti e degli addetti occupati in unità locali ubicate nei predetti comuni in relazione alla superficie di vendita richiesta.

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nelle Modalità applicative con una graduazione di punteggio fino a un massimo di 10 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- oltre 5 residenti e addetti ogni mq di superficie di vendita richiesta: **p. 10;**
- da 3 a 4,99 residenti e addetti ogni mq di superficie di vendita richiesta: **p. 6;**
- da 1 a 2,99 residenti e addetti ogni mq di superficie di vendita richiesta: **p. 4;**
- inferiore a 1 residente ed addetto ogni mq: **p. 0.**

6. Risorse finalizzate al sostegno della rete di vicinato esistente

Viene apprezzata, quale indicatore di compatibilità socio-economica conseguibile dal nuovo insediamento, la quantità di ri-

sorse finalizzate al sostegno e alla qualificazione della rete distributiva esistente nel contesto territoriale interessato. In particolare si considera il valore percentuale delle risorse previste in rapporto a quelle complessivamente destinate a compensare le esternalità negative dell'impatto:

- oltre il 10%: **p. 20**;
- comprese tra 5% e il 10%: **p. 15**;
- inferiori al 5%: **p. 0**.

Tabella 1 – Compatibilità commerciale

COMPONENTI COMPATIBILITÀ	Punteggio singoli fattori di valutazione
1) Coerenza con l'obiettivo di presenza e di sviluppo ad impatto zero della GDO nel triennio	15
2) Ricaduta occupazionale	15
3) Impatto sulla rete di vicinato e delle medie strutture	25
4) Evoluzione della struttura commerciale nell'ultimo triennio	15
5) Coerenza con il livello di gerarchia urbana dei Comuni del bacino di gravitazione	10
6) Risorse finalizzate al sostegno della rete di vicinato esistente	20
TOTALE	100
Punteggio minimo ai fini della procedibilità della domanda 40 punti (50% della compatibilità massima)	
TOTALE GENERALE	
I punti inferiori al punteggio massimo di compatibilità sono aggiunti all'indicatore d'impatto di cui alla tabella 2	

6. Sistema di valutazione della sostenibilità

La sostenibilità dell'intervento è valutata mediante un sistema a punteggi e la domanda consegue la sostenibilità e quindi la

Tabella 2 – Indicatore di impatto

Dimensioni > 15.000	Settore merceol. misto (alim. e non alim.)	Centro comm. tradizionale e Parco comm.	Factory Outlet Center e Centro comm. multi-funzionale	Mix funzionale con commercio > del 20%	Forte disincentivo negli indirizzi di Ambito territoriale	Area libera interna all'abitato	Area libera esterna all'abitato	Differenza positiva compatibilità	Differenza negativa compatibilità massima	Totale Indicatore impatto
Mq. di superficie di vendita richiesta/150	10 punti aggiuntivi	10 punti aggiuntivi	15 punti aggiuntivi	25 punti aggiuntivi	25 punti aggiuntivi	10 punti aggiuntivi	20 punti aggiuntivi	Togliere punti superiori al punteggio massimo di compatibilità	Aggiungere punti inferiori al punteggio massimo di compatibilità	

6.2 Individuazione delle condizioni di sostenibilità

1. In relazione al predetto indicatore d'impatto sono individuate una serie di condizioni di sostenibilità, consistenti in opere e misure di mitigazione per gli aspetti socio-economici, territoriali e ambientali riportate nella tabella 2, il cui assolvimento deve ridurre a zero i diversi effetti di impatto che la struttura provoca sul territorio interessato riassunti nell'indicatore di cui al precedente punto 6.1.

Le condizioni di sostenibilità sono raggruppate in tre componenti:

- socio-economica;
- territoriale-ambientale;
- consenso dei soggetti interessati.

2. Alle predette condizioni di sostenibilità sono assegnati altrettanti valori numerici in misura pari:

- al 150% rispetto all'indicatore d'impatto ricavato con le modalità di cui al precedente paragrafo 6.1 per insediamenti aventi superficie compresa tra mq 30.001 e mq 50.000;
- al 130% rispetto all'indicatore d'impatto ricavato con le modalità di cui al precedente paragrafo 6.1. per insediamenti aventi superficie superiori a mq 50.000.

3. Il valore delle condizioni di sostenibilità ottenuto nel modo sopra indicato è ripartito tra le diverse componenti nelle seguenti misure:

- 40% per la componente socio-economica;

accogliibilità da parte della Conferenza di servizi se sono ridotti a zero gli effetti di impatto dell'insediamento proposto.

6.1 Indicatore d'impatto

Gli effetti complessivi d'impatto dell'intervento proposto sono riassunti in un indicatore d'impatto il cui valore è determinato nel modo seguente:

- a) si divide per 150 la superficie di vendita richiesta; (dimensione massima di un esercizio di vicinato in Comuni con meno di 10.000 abitanti);
- b) al valore di cui alla precedente lettera a) sono aggiunti:
 - 10 punti se sono richiesti entrambi i settori merceologici alimentare e non alimentare;
 - 10 punti in caso di centro commerciale tradizionale o parco commerciale;
 - 15 punti in caso di *Factory Outlet Centre* o complessi commerciali multifunzione;
 - 25 punti in caso di mix funzionali in cui il commercio è presente in misura superiore al 20% della s.l.p. complessiva;
 - 10 punti se area libera interna all'abitato;
 - 20 punti se area libera esterna all'abitato;
 - 25 punti qualora l'intervento sia previsto in un ambito territoriale che preveda forte disincentivo all'apertura e all'ampliamento delle grandi strutture di vendita;
 - la eventuale differenza tra il punteggio di compatibilità conseguito e quello massimo di cui al precedente paragrafo 5;
- c) al valore sopra ottenuto sono detratti i punti eventualmente eccedenti il punteggio massimo richiesto ai fini della compatibilità dell'insediamento commerciale;
- d) nel caso di modificazione di strutture esistenti ed attive non si considera la superficie di vendita delle grandi strutture già autorizzate oggetto di trasferimento, accorpamento, concentrazione, ampliamento e rilocalizzazione.

- 45% per la componente territoriale-ambientale;
- 15% per il consenso dei soggetti interessati.

Nell'ambito di ogni singola componente il rispettivo valore numerico è a sua volta ripartito tra i singoli fattori di sostenibilità che la compongono secondo le percentuali di cui alla tabella 3.

Tabella 3 – Condizioni di sostenibilità

COMPONENTI E FATTORI	Peso delle singole componenti sul totale %	Peso dei singoli fattori sul totale delle singole componenti %
A) COMPONENTE SOCIO-ECONOMICA		
1) mantenimento e sviluppo occupazionale		20
2) valorizzazione delle produzioni lombarde		10
3) marketing del territorio		15
4) sostegno degli esercizi di prossimità attraverso la propria attività d'impresa		10
5) azioni finalizzate allo sviluppo delle micro e piccole imprese commerciali tra cui anche la previsione di risorse, da far confluire in un apposito fondo regionale, per sostenere i centri commerciali naturali e i negozi di vicinato siti in periferia e la previsione di opportunità offerte ai commercianti dei Comuni contermini interessati, ad avviare una attività nel nuovo insediamento		35
6) servizi gratuiti al consumatore		5
7) altre azioni di compensazione		5
TOTALE	40	100
B) COMPONENTE TERRITORIALE AMBIENTALE		
1) opere di compensazione		60
2) cessione area al comune		5
3) oneri di urbanizzazione		20
4) contenimento dell'inquinamento dell'aria		10
5) altre azioni di compensazione		5
TOTALE	45	100
C) CONSENSO DEI SOGGETTI		
Comuni contermini		55
Associazioni categoria commercio		30
Associazioni consumatori		15
TOTALE	15	100
TOTALE GENERALE	100	

4. La Conferenza di Servizi verifica che tali condizioni siano complessivamente soddisfatte ed adeguatamente garantite e in tal caso i valori dei predetti parametri (ossia i punteggi) sono detratti dal valore dell'indicatore complessivo d'impatto ottenuto con le modalità sopra indicate.

La sostenibilità dell'insediamento è conseguita quando, a seguito di tale sottrazione, il valore dell'impatto complessivo sia pari o inferiore a zero.

5. In ordine alla declinazione dei parametri relativi alla sostenibilità si applica il paragrafo 2,2 dell'allegato 2 alle Modalità applicative.

(BUR20080143) (4.2.0)
D.g.r. 24 aprile 2008 - n. 8/7184
Determinazione di ulteriori direttrici autostradali da indagare al fine dell'avvio delle procedure di concessione regionale ai sensi dell'art. 2 del regolamento regionale 8 luglio 2002 n. 4

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale il cui Titolo III disciplina le autostrade regionali;
- il regolamento regionale 8 luglio 2002 n. 4 relativo alle procedure di concessione delle autostrade regionali;
- la d.g.r. 19 luglio 2002 n. 7/9865 relativa alla determinazione delle direttrici autostradali da analizzare per l'avvio delle procedure concessorie ai sensi del Titolo III della l.r. 9/2001;

Dato atto che il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2008-2010 di cui alla d.c.r. 26 luglio 2007 n. VIII/425 e d.g.r. 26 giugno n. 8/4953 prevede, per quanto riguarda l'autostrada regionale Varese-Como-Lecco, di valutare sotto il profilo tecnico-finanziario le proposte provenienti da promotori istituzionali, socio economici o privati;

Richiamato nell'ambito della programmazione delle autostrade regionali l'articolo 6 comma 1-bis della l.r. 9/2001 che prevede per direttrice autostradale il collegamento di area vasta tra ambi-

ti geografici a carattere provinciale o tra sistemi infrastrutturali primari e precisa che la definizione del collegamento, ai soli fini identificativi, avviene tramite riferimenti toponomastici privi di carattere vincolante mentre la definizione territoriale del tracciato è fatta in sede di approvazione del progetto preliminare dei singoli interventi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della medesima legge;

Visto l'articolo 2 comma 2 del r.r. 4/2002 il quale prevede che con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla determinazione, in coerenza con la programmazione regionale, delle direttrici da indagare al fine dell'avvio delle procedure di concessione regionale;

Ritenuto di dover provvedere a tale adempimento al fine di garantire l'operatività alle previsioni programmatiche anche a seguito delle proposte di approfondimento tecnico-finanziario emerse nell'ambito dell'Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo sottoscritto il 16 giugno 2006 da Regione Lombardia e il sistema camerale lombardo;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Di individuare con il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 comma 2 del r.r. 8 luglio 2002 n. 4 relativo alle procedure di concessione delle autostrade regionali la seguente direttrice autostradale: Varese-Como-Lecco.

2. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080144) (5.3.4)
D.g.r. 24 aprile 2008 - n. 8/7185
Fornitura di opacimetri per le attività di controllo dei gas di scarico in favore dei Comuni lombardi, con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 17, l.r. n. 24/2006) – Affidamento a Lombardia Informatica s.p.a. – Centrale regionale acquisti dell'incarico di svolgimento della relativa gara

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per

la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» e gli obiettivi perseguiti, in attuazione della stessa, per la riduzione progressiva dell'inquinamento;

Visto l'articolo 17, legge regionale n. 24/06, che rende obbligatorio ed annuale il controllo dei gas di scarico dei veicoli a motore (comma 1), prevede lo svolgimento su strada dei controlli inerenti il rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico dei veicoli circolanti da parte dei servizi di polizia stradale e locale (commi 4 e 5);

Atteso che con d.g.r. n. 5276 del 2 agosto 2007 sono stati stabiliti i criteri e le modalità tecniche di attuazione dei controlli dei gas di scarico degli autoveicoli a motore ed è stato fissato, quale termine finale di adeguamento alla nuova disciplina regionale, la data del 31 luglio 2008 con conseguente applicazione delle sanzioni alle violazioni previste a partire dall'1 agosto 2008;

Atteso, in base al citato art. 17, comma 6, l'obbligo dei Comuni di dotarsi di un numero minimo di apparecchiature mobili omologate ai sensi della vigente normativa, in ragione del numero di abitanti, al fine di consentire una coerente politica dei controlli territoriali su strada ed assicurare il rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico del parco autoveicoli circolante;

Ritenuto opportuno, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa inerente gli acquisti di beni e servizi, agevolare i Comuni lombardi obbligati a rifornirsi di dette apparecchiature, quale fabbisogno minimo a' termini di legge, finanziando in favore degli stessi la fornitura di n. 117 opacimetri da destinare alle attività di controllo suddette e ciò tramite modalità centralizzate di acquisto;

Ritenuto necessario avvalersi della Centrale regionale acquisti, istituita con legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33, in attuazione dei commi 449 e 455 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Legge finanziaria 2007», in forza della specifica funzione ad essa riconosciuta dall'articolo 1, commi 3 e 4, l.r. n. 33/07, di centrale di committenza per Regione Lombardia autorizzandola allo svolgimento di gara aggregata di appalto per la fornitura di n. 117 opacimetri destinati ai Comuni lombardi obbligati, di cui all'Allegato Elenco;

Considerato che, in ragione dei prezzi praticati dal mercato per gli opacimetri omologati ai sensi di legge e per le apparecchiature tecniche connesse e funzionali alla loro operatività su strada, la relativa spesa è individuata nella misura massima di € 650.000, e trova imputazione al capitolo di spesa 6.4.3.2.161.5787 «Trasferimenti statali per le funzioni conferite alla Regione in materia ambientale» del bilancio 2008, che presenta la necessaria disponibilità in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 32 «Norma finanziaria» della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare la fornitura di n. 117 opacimetri omologati a' sensi di legge, comprensiva della strumentazione tecnica funzionale alla loro operatività su strada, da destinare ai Comuni lombardi obbligati alla dotazione minima per far fronte ai compiti istituzionali di controllo delle emissioni di gas di scarico degli autoveicoli e assicurare il rispetto dei limiti di emissione fissati, in conformità alle disposizioni dell'articolo 17, legge regionale n. 24/06, e secondo l'elenco dei Comuni destinatari di cui in Allegato A, costituente parte integrante del presente atto;

2. di avvalersi per la fornitura aggregata di cui al punto 1 di modalità centralizzate di acquisto facenti capo a Lombardia Informatica s.p.a. - Centrale regionale acquisti, cui si demanda l'aggiudicazione del relativo appalto in favore dei Comuni lombardi obbligati alla dotazione minima di opacimetri ai sensi dell'articolo 17, comma 6, legge regionale n. 24/06;

3. di autorizzare la spesa massima di € 650.000 con imputazione della stessa al capitolo di spesa 6.4.3.2.161.5787 «Trasferimenti statali per le funzioni conferite alla Regione in materia ambientale» del bilancio 2008, che presenta la necessaria disponibilità in termini di competenza e di cassa;

4. di rinviare a successivi provvedimenti la definizione delle modalità di erogazione del finanziamento, nonché l'adozione dei conseguenti provvedimenti di spesa da parte delle competenti sedi dirigenziali;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

COMUNI DELLA REGIONE LOMBARDIA
CON UN NUMERO DI ABITANTI SUPERIORE A 15.000

COMUNE	Provincia	Numero di abitanti	Fabbisogno di opacimetri
BERGAMO	BG	115.645	2
TREVIGLIO	BG	27.756	1
DALMINE	BG	22.397	1
SERiate	BG	22.355	1
ALBINO	BG	17.807	1
ROMANO DI LOMBARDIA	BG	17.342	1
CARAVAGGIO	BG	15.256	1
BRESCIA	BS	190.044	3
DESENZANO DEL GARDA	BS	26.303	1
LUMEZZANE	BS	23.964	1
MONTICHIARI	BS	21.393	1
PALAZZOLO SULL'OGGIO	BS	18.549	1
CHIARI	BS	18.145	1
GHEDI	BS	17.505	1
ROVATO	BS	16.285	1
GUSSAGO	BS	16.015	1
COMO	CO	83.265	2
CANTÙ	CO	37.431	1
MARIANO COMENSE	CO	22.482	1
ERBA	CO	16.959	1
CREMONA	CR	70.883	1
CREMA	CR	33.415	1
LECCO	LC	47.006	1
LODI	LO	42.737	1
CODOGNO	LO	15.231	1
MILANO	MI	1.303.437	10
MONZA	MI	121.445	2
SESTO SAN GIOVANNI	MI	81.032	2
CINISELLO BALSAMO	MI	73.976	1
LEGNANO	MI	56.726	1
RHO	MI	50.345	1
COLOGNO MONZESE	MI	47.649	1
PADERNO DUGNANO	MI	47.013	1
SEREGNO	MI	41.143	1
LISSONE	MI	38.996	1
ROZZANO	MI	38.952	1
DESIO	MI	38.259	1
BOLLATE	MI	37.366	1
CESANO MADERNO	MI	35.384	1
SAN GIULIANO MILANESE	MI	34.741	1
PIOTTELLO	MI	34.317	1
CORSICO	MI	33.462	1
LIMBIATE	MI	33.415	1
SEGRATE	MI	33.412	1
BRUGHERIO	MI	32.854	1
SAN DONATO MILANESE	MI	32.690	1
ABBIATEGRASSO	MI	30.120	1
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	29.352	1
GARBAGNATE MILANESE	MI	27.069	1
BUCCINASCO	MI	26.569	1
BRESSO	MI	26.478	1
VIMERCATE	MI	25.612	1

COMUNE	Provincia	Numero di abitanti	Fabbisogno di opacimetri
PARABIAGO	MI	25.203	1
LAINATE	MI	24.468	1
CESANO BOSCONI	MI	23.568	1
MAGENTA	MI	23.357	1
GIUSSANO	MI	23.172	1
NOVA MILANESE	MI	22.844	1
MEDA	MI	22.692	1
MUGGIÒ	MI	22.514	1
PESCHIERA BORROMEO	MI	21.502	1
SENAGO	MI	20.629	1
SEVESO	MI	20.610	1
CORNAREDO	MI	20.451	1
NOVATE MILANESE	MI	20.181	1
ARESE	MI	19.459	1
CUSANO MILANINO	MI	19.157	1
CORMANO	MI	19.129	1
TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	18.812	1
SETTIMO MILANESE	MI	18.676	1
GORGONZOLA	MI	18.494	1
MELZO	MI	18.301	1
CASSANO D'ADDA	MI	17.889	1
CARATE BRIANZA	MI	17.649	1
NERVIANO	MI	17.455	1
ARCORE	MI	17.129	1
BAREGGIO	MI	16.375	1
MELEGNANO	MI	16.313	1
CORBETTA	MI	15.716	1
BOVISIO MASCIOGO	MI	15.699	1
PIEVE EMANUELE	MI	15.359	1
MANTOVA	MN	47.810	1
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	20.775	1
SUZZARA	MN	19.224	1
VIADANA	MN	18.337	1
PORTO MANTOVANO	MN	15.054	1
PAVIA	PV	70.678	1
VIGEVANO	PV	59.523	1
VOGHERA	PV	38.421	1
MORTARA	PV	15.056	1
SONDRIO	SO	21.978	1
VARESE	VA	82.216	2
BUSTO ARSIZIO	VA	80.091	2
GALLARATE	VA	49.639	1
SARONNO	VA	37.689	1
CASSANO MAGNAGO	VA	20.947	1
TRADATE	VA	16.834	1
SOMMA LOMBARDO	VA	16.664	1
MALNATE	VA	16.201	1
SAMARATE	VA	16.168	1

(BUR20080145)

(5.1.0)

D.g.r. 24 aprile 2008 - n. 8/7186

Manifestazione di favorevole volontà d'intesa, ai sensi del d.P.R. 383/1994, in ordine al «Progetto definitivo dei lavori di ampliamento del distaccamento VV.FF. da destinarsi a nuova sede del comando provinciale» in Comune di Monza nell'ambito della costruzione della nuova Provincia di Monza e Brianza – Integrazione della d.g.r. 18272/2004

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 – «Legge Urbanistica», che dispone che la localizzazione delle opere dello Stato e di quelle di interesse statale comporti l'accertamento della loro conformità con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;

Visto il d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, avente per oggetto «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale»;

Considerate le ulteriori disposizioni in materia di localizzazione delle opere dello Stato e di quelle di interesse statale contenute nel Capo II del Titolo III del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Viste:

- la propria deliberazione n. 7/2464 dell'1 dicembre 2000, avente per oggetto «Definizione delle modalità tecnico-operative per l'esecuzione delle procedure di localizzazione delle opere dello Stato e di Interesse Statale»;

- la legge 11 febbraio 2005, n. 15 «Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa», che apporta modifiche ed integrazioni all'originario istituto della Conferenza di Servizi così come introdotto e disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il Protocollo d'Intesa avente per oggetto «Criteri di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa Stato-Regione per gli interventi di competenza dello Stato, di cui al d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383», sottoscritto dalla Regione Lombardia e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia in data 6 dicembre 2001;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 7/18272 del 19 luglio 2004, avente per oggetto «Presa d'atto del programma annuale delle opere di interesse statale, nell'ambito della procedura di localizzazione delle stesse di cui alla d.g.r. 2464 dell'1 dicembre 2000»;

Preso atto che, con nota n. 7865 del 26 ottobre 2007, il Ministero delle Infrastrutture, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, Lombardia-Liguria – Sede di Milano, ha attivato il procedimento per la determinazione dell'Intesa Stato-Regione ex d.P.R. 383/94 relativamente al «Progetto definitivo dei lavori di ampliamento del Distaccamento VV.FF. da destinarsi a nuova sede del Comando Provinciale in Comune di Monza, nell'ambito della costituzione della nuova Provincia di Monza e Brianza», allo scopo allegando (prot. n. Z1.2007.0022105) n. 5 copie del progetto definitivo relativo all'intervento;

Valutata la documentazione di cui sopra, oggetto di istruttoria tecnica da parte dei competenti uffici regionali;

Preso atto di quanto di seguito riferito dal dirigente dell'Unità Organizzativa Progetti Edilizi e di Trasformazione Urbana:

- il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica che costituirà ampliamento dell'attuale Caserma dei VV.FF. situata in via A. Mauri, all'incrocio con via F. Cavallotti.

L'area interessata dall'intervento è posta all'interno di una zona caratterizzata da tipologie edilizie variegata sia in termini di forma che di altezza (edifici pluripiano di altezza superiore al corpo di fabbrica previsto).

Il progetto comprende la realizzazione di un percorso coperto di collegamento con l'attuale sede della Caserma. L'edificio previsto, di forma regolare ed equilibrata, sarà coerente con l'allineamento delle costruzioni esistenti e non modificherà l'assetto tipologico della zona;

- con decreto prot. n. 9773 del 24 ottobre 2007, il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche ha indetto la Conferenza dei Servizi volta al conseguimento dell'Intesa di cui all'art. 3 del d.P.R. 383/94 ed all'accertamento della conformità urbanistica dell'intervento, dichiarato di interesse statale;
- in esecuzione del decreto di cui sopra il Provveditorato, con nota n. 7865 del 26 ottobre 2007, convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 27 novembre 2007, in ottemperanza alle disposizioni del d.P.R. 383/94;
- per la predisposizione dell'atto di espressione della Regione Lombardia nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui sopra è stata svolta la necessaria istruttoria regionale, così articolata:

- verifica di conformità urbanistica dell'intervento rispetto al vigente strumento urbanistico (PGT approvato con d.c.c. n. 71 del 29 novembre 2007) che classifica l'ambito parte in «Zona F4 per servizi speciali di interesse generale e territoriale» e parte in «Zona SP a servizi pubblici»; l'opera risulta pertanto conforme al vigente strumento urbanistico di Monza;

- acquisizione del parere della Struttura Paesaggio, che - con nota n. Z1.2007.0024212 del 28 novembre 2007, ha evidenziato che: «... l'ambito interessato dall'intervento non riguarda aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42/2004;... Il progetto non è accompagnato da una valutazione dell'impatto paesistico... manca anche di una relazione che in qualche misura illustri le caratteristiche territoriali e paesaggistiche del contesto e delle relazioni che vengono ad instaurare tra questo e il progetto proposto. Ciò rilevato, si restituisce quanto trasmesso senza l'espressione di alcun parere paesaggistico stante la inadeguatezza della documentazione inviata»;
- con lettera prot. n. 11345 del 12 dicembre 2007, il Provveditorato ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi di cui sopra, per eventuali richieste di rettifica o di integrazione da parte della Regione Lombardia, in cui il Presidente della Conferenza ha determinato di:
 - «disporre la trasmissione di copia del presente processo all'Autorità Espropriante tenuta all'espletamento delle procedure ablatorie...;
 - ordinare al soggetto proponente di predisporre la documentazione integrativa (elaborato di valutazione dell'impatto paesistico del progetto...) nel termine di quindici giorni dalla data odierna, rimettendoli alla Presidenza di questa Conferenza dei Servizi, per l'ulteriore inoltro in Regione Lombardia;
 - ordinare a Regione Lombardia di rendere la pronuncia di propria competenza, utile per il prosieguo dei lavori di questa Conferenza dei Servizi, entro il termine di giorni quindici dalla data di materiale ricevimento delle integrazioni progettuali richieste;
 - conferire mandato al Presidente di concludere i lavori di questa Conferenza di Servizi con propria determinazione, in caso di acquisizione in esito positivo della pronuncia di Regione Lombardia senza occorrenza di convocazione di ulteriori adunanze;
- la documentazione integrativa richiesta nella Conferenza dei Servizi del 27 novembre 2007 (elaborato di valutazione dell'impatto paesistico del progetto), è pervenuta in Regione con nota n. 11346 del 12 dicembre 2007 (prot. n. Z1.2008.0000199 del 7 gennaio 2008) ed è stata esaminata dalla Struttura Paesaggio che, con successiva nota n. Z1.2008.0001740 del 25 gennaio 2008, ha segnalato che «... La valutazione dell'impatto paesistico del nuovo intervento è stata condotta dal proponente assumendo i criteri stabiliti dalle «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti»; dalla valutazione emerge che l'impatto paesistico del nuovo intervento non comporta interferenze negative con il contesto paesaggistico esistente. Ciò rilevato, considerate le caratteristiche dell'intervento proposto nonché i caratteri specifici del contesto paesistico-territoriale, ... non vi sono rilievi negativi da formulare sotto il profilo della valutazione paesaggistica. Si segnala la necessità, peraltro anche rappresentata nella relazione integrativa trasmessa, che in sede di redazione del progetto relativo al contiguo fabbricato esistente (che sarà oggetto di sistemazione futura) si operi ricercando una omogeneità formale e cromatica con le caratteristiche architettoniche del fabbricato oggetto del presente parere paesaggistico»;
- la Struttura Governo Locale del Territorio e Sviluppo Urbano ha espresso, con nota n. Z1.2008.0003073 del 15 febbraio 2008, parere favorevole alla positiva conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi preordinata al conseguimento dell'Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 383/94;
- con successiva nota prot. n. 2261 del 26 febbraio 2008, il Presidente della Conferenza ha ritenuto di disporre la formale chiusura in senso positivo del procedimento, determinando di:
 - «certificare la conformità urbanistica dell'intervento...;
 - stabilire quindi che la materiale fase realizzativa dell'intervento tenga conto di tutte le prescrizioni espresse nei pareri resi dagli Enti rappresentati... e per i quali sia la parte Stato, sia la parte Regione... vigileranno in caso di mancata attuazione, avocandosi comunque la parte Stato la facoltà di promuovere d'ufficio ogni provvedimento volto al rispetto delle medesime prescrizioni e vincoli;

- dare atto che... il conseguimento dell'Intesa Stato-Regione ex d.P.R. 383/94, ..., per effetto dell'introdotta variante urbanistica discendente dall'approvazione del progetto delle opere di che trattasi, comporta la costituzione del vincolo preordinato all'esproprio...;
- individuare nel soggetto proponente, Commissario Governativo per l'istituzione della nuova Provincia di Monza e Brianza il soggetto preposto all'espletamento dell'appalto delle opere;
- trasmettere copia del presente atto alla Regione Lombardia per i successivi incombeni di competenza, e alle Amministrazioni ed Enti aventi preso parte al procedimento per opportuna notizia»;

Accertato inoltre che:

- l'intervento risulta conforme allo strumento urbanistico vigente del Comune di Monza;
- il progetto in esame non è compreso negli elenchi di cui agli Allegati «A» e «B» alla citata deliberazione n. 7/18272 del 19 luglio 2004;
- il Ministero, rilevando l'interesse pubblico correlato alle opere di cui trattasi, ha ritenuto di attivare ugualmente la procedura di Intesa Stato-Regione, convocando la prevista Conferenza dei Servizi;

Visto il PRS della VIII legislatura, che individua l'asse 6.5.2 «Pianificazione territoriale e difesa del suolo»;

Visto il DPEFR 2008-2010, che specifica l'obiettivo operativo 6.5.2.9 «Espletamento in profilo tecnico delle procedure di Intesa Stato-Regione di cui al d.P.R. 383/94 per interventi compresi nella programmazione triennale prevista dal d.lgs. 112/98 e per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/01 - Obiettivo»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di manifestare favorevole volontà di Intesa, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, in ordine al «Progetto definitivo dei lavori di ampliamento del Distaccamento VV.FF. da destinarsi a nuova sede del Comando Provinciale in Comune di Monza, nell'ambito della costituzione della nuova Provincia di Monza e Brianza», così come proposto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. Di dare atto che l'intervento non risulta inserito nell'elenco di cui alla deliberazione n. 7/18272 del 19 luglio 2004, citata in premessa.

3. Di dare atto che l'intervento risulta conforme allo strumento urbanistico comunale vigente ed adottato nel Comune di Monza.

4. Di costituire quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo gli elaborati di seguito identificati:

- planimetria generale scala 1:200 (*omissis*);
- elenco elaborati (*omissis*).

5. Di integrare l'elenco di cui al punto 9) dell'allegato «A» alla d.g.r. 19 luglio 2004, n. 7/18272 «Presa d'atto del programma annuale delle opere di interesse statale, nell'ambito della procedura di localizzazione delle stesse di cui d.g.r. 2464 dell'1 dicembre 2000», con l'inserimento del progetto di cui trattasi.

6. Di dare atto che la documentazione progettuale di cui all'allegato «Elenco elaborati» è stata oggetto di istruttoria regionale ai fini della presente deliberazione ed è disponibile in visione presso gli archivi dell'U.O. Pianificazione Territoriale e Urbana, Struttura Governo Locale del Territorio e Sviluppo Urbano, D.G. Territorio e Urbanistica.

7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080146)

D.g.r. 24 aprile 2008 - n. 8/7187

Manifestazione di favorevole volontà d'intesa, ai sensi del d.P.R. 383/1994, in ordine al «Progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova unità cinofila Polizia di Stato, in Comune di Peschiera Borromeo (MI) - Integrazione della d.g.r. 18272/2004

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - «Legge urbanistica», che dispone che la localizzazione delle opere del-

(5.1.0)

lo Stato e di quelle di interesse statale comporti l'accertamento della loro conformità con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;

Visto il d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, avente per oggetto «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale»;

Considerate le ulteriori disposizioni in materia di localizzazione delle opere dello Stato e di quelle di interesse statale contenute nel Capo II del Titolo III del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Viste:

- la propria deliberazione n. 7/2464 dell'1 dicembre 2000, avente per oggetto «Definizione delle modalità tecnico-operative per l'esplicazione delle procedure di localizzazione delle opere dello Stato e di Interesse Statale»;
- la legge 11 febbraio 2005, n. 15, «Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa», che apporta modifiche ed integrazioni all'originario istituto della Conferenza di Servizi così come introdotto e disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il Protocollo d'Intesa avente per oggetto «Criteri di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa Stato-Regione per gli interventi di competenza dello Stato, di cui al d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383», sottoscritto dalla Regione Lombardia e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia in data 6 dicembre 2001;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 7/18272 del 19 luglio 2004, avente per oggetto «Presenza d'atto del programma annuale delle opere di interesse statale, nell'ambito della procedura di localizzazione delle stesse di cui alla d.g.r. 2464 dell'1 dicembre 2000»;

Preso atto che, con nota n. 7138 del 25 luglio 2007, il Ministero delle Infrastrutture, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lombardia-Liguria, Sede di Milano, ha attivato il procedimento per la determinazione dell'Intesa Stato-Regione ex d.P.R. 383/94 relativamente al progetto di «Progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova unità cinofila Polizia di Stato, in Comune di Peschiera Borromeo (MI)», allo scopo allegando (prot. Z1.2007.0016309 del 9 agosto 2007) n. 5 copie della relativa documentazione progettuale;

Valutata la documentazione di cui sopra, oggetto di istruttoria tecnica da parte dei competenti uffici regionali;

Preso atto di quanto di seguito riferito dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione Integrata e Valutazioni di Impatto, con nota n. Z1.2007.0022753;

- con decreto prot. n. 7138 del 25 luglio 2007, il Provveditore ha indetto la Conferenza dei Servizi volta al conseguimento dell'Intesa di cui all'art. 3 del d.P.R. 383/94 ed all'accertamento della conformità urbanistica dell'intervento, dichiarata di interesse statale;
- in esecuzione del decreto di cui sopra il Provveditorato, con nota n. 8510 del 13 settembre 2007, convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 3 ottobre 2007, in ottemperanza alle disposizioni del d.P.R. 383/94;
- agli atti della suddetta Conferenza dei Servizi, è stato depositato da parte della Regione il parere della Struttura Paesaggio (nota n. Z1.2007.0019614 del 2 ottobre 2007) nel quale venivano richieste integrazioni agli elaborati progettuali presentati a fini istruttori;
- con lettera prot. n. 9358 dell'11 ottobre 2007 il Presidente della Conferenza ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi di cui sopra, per eventuali richieste di rettifica o di integrazione da parte della Regione Lombardia, in cui si è determinato di:
 - rinviare a successiva adunanza, fissata per il giorno 13 novembre 2007, le successive determinazioni in ordine all'accertamento di conformità urbanistica e le altre valutazioni di merito sul progetto definitivo presentato;
 - invitare il soggetto proponente a presentare le suddette integrazioni richieste da Regione Lombardia con ogni urgenza;
- con nota n. 7825 del 25 ottobre 2007, il Provveditorato convocava la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 13 novembre 2007;
- il Comune di Peschiera Borromeo, con nota n. 23207 dell'8

novembre 2007, ha attestato la conformità urbanistica dell'intervento, nonché reso espressione di positiva volontà di intesa;

- per la predisposizione dell'atto di espressione della Regione Lombardia nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui sopra è stata svolta la necessaria istruttoria regionale, così articolata:

- verifica di conformità urbanistica dell'intervento rispetto al vigente Piano Regolatore Generale (approvato con d.g.r. n. 31648 del 10 ottobre 1997), che classifica l'ambito in oggetto in zona destinata ad «Attrezzature aeroportuali». L'opera risulta pertanto conforme al vigente strumento urbanistico generale di Peschiera Borromeo;
- acquisizione del parere della Struttura Paesaggio, che – con propria nota n. Z1.2007.0022587 del 9 novembre 2007 – ha rilevato che «... l'ambito interessato risulta assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera b) poiché ricade nella fascia dei 300 m dallo specchio d'acqua dell'Idroscalo; è altresì contiguo al confine del Parco Agricolo Sud Milano ed inoltre l'intero territorio comunale di Peschiera Borromeo rientra negli ambiti assoggettati alla disciplina di cui all'art. 18 delle NTA del PTPR (Tutela Paesistica degli ambiti di specifico valore storico ambientale e di contiguità ai Parchi Regionali).

L'ambito in questione si trova all'interno dell'aeroporto di Milano Linate, a lato di un'area che, come rilevabile anche dalla cartografia e dalla documentazione fotografica allegata, è interessata dalla presenza di deposito carburanti e da altre strutture aeroportuali tra loro tipologicamente disomogenee e localizzate planimetricamente in modo disordinato.

Considerato che l'area è assoggettata a specifica tutela paesaggistica e che compete alla Regione, ai sensi dell'art. 80, comma 2, lett. a) della l.r. 12/2005, l'espressione dell'autorizzazione paesaggistica, con nota in data 2 ottobre 2007 protocollo n. Z1.2007.0019614 si era segnalata l'opportunità, al fine di conseguire un migliore inserimento paesaggistico delle opere proposte, di verificare la collocazione planimetrica dei manufatti e fabbricati, la definizione dei materiali e delle finiture esterne (relativamente sia alle tettoie che alle porzioni «residenziali») nonché la sistemazione delle aree non edificate.

Le modifiche e ulteriori definizioni progettuali apportate e rappresentate nei nuovi elaborati pervenuti a seguito della richiesta di cui sopra, risolvono, per quanto possibile considerate le numerose norme e distanze da rispettare, le criticità inizialmente riscontrate sotto il profilo paesaggistico.

Si esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione di quanto proposto a condizione che nell'esecuzione delle opere si preveda che le pannellature di tamponamento delle porte e dei box (v. prospetto Est) dell'unità cinofila, siano verniciate nello stesso colore dei serramenti (RAL 8014);

- la Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale ha espresso, con nota n. Z1.2007.0022753 del 12 novembre 2007, parere favorevole alla positiva conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi preordinata al conseguimento dell'Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 383/94, con le prescrizioni richieste dalla Struttura Paesaggio sopra riportate;
- con lettera prot. n. 10313 del 14 novembre 2007 il Presidente della Conferenza ha trasmesso il verbale della seconda e conclusiva Conferenza dei Servizi, per eventuali richieste di rettifica o di integrazione da parte della Regione Lombardia, in cui ha determinato di:
 - certificare la conformità urbanistica dell'intervento in oggetto...;
 - approvare il progetto definitivo dell'intervento... sulla base delle prescrizioni ricevute...;
 - stabilire che la materiale realizzazione dell'intervento tenga conto di tutte le prescrizioni espresse nei pareri ed espressioni di concertazione resi dagli Enti rappresentati, ... e per tutte le quali sia la parte Stato, sia la parte Regione... vigileranno in caso di mancata attuazione, avocandosi comunque la parte Stato la facoltà di promuovere d'uf-

ficio ogni provvedimento volto al rispetto delle medesime prescrizioni e vincoli;

- individuare in SEA - Soc. Esercizi Aeroportuali s.p.a. il soggetto istituzionalmente preposto all'espletamento dell'appalto ed alla realizzazione delle opere;
- il Presidente della Conferenza, con nota n. 5045 dell'11 aprile 2008, ha certificato l'intervenuta esecutività del verbale della Conferenza di Servizi di cui sopra;

Accertato infine che:

- l'intervento risulta conforme allo strumento urbanistico vigente del comune di Peschiera Borromeo (MI);
- il progetto in esame non è compreso negli elenchi di cui agli Allegati «A» e «B» alla citata deliberazione n. 7/18272 del 19 luglio 2004; tuttavia il Ministero delle Infrastrutture, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, Lombardia-Liguria, rilevando l'interesse pubblico correlato alle opere di cui trattasi, ha ritenuto di attivare ugualmente la procedura di Intesa Stato-Regione, convocando la prevista Conferenza dei Servizi;

Visto il PRS della VIII legislatura, che individua l'asse 6.5.2 «Pianificazione territoriale e difesa del suolo»;

Visto il DPEFR 2008-2010, che specifica l'obiettivo operativo 6.5.2.9 «Espletamento in profilo tecnico delle procedure di Intesa Stato-Regione di cui al d.P.R. 383/94 per interventi compresi nella programmazione triennale prevista dal d.lgs. 112/98 e per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/01 - Obiettivo»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di manifestare favorevole volontà di Intesa, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, in ordine al progetto di «Progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova unità cinofila Polizia di Stato, in Comune di Peschiera Borromeo (MI)», così come proposto da SEA Soc. Esercizi Aeroportuali s.p.a., con le prescrizioni di cui in premessa richieste dalla Struttura Paesaggio.

2. Di dare atto che l'intervento non risulta inserito nell'elenco di cui alla deliberazione n. 7/18272 del 19 luglio 2004, citata in premessa.

3. Di dare atto che l'intervento interessa ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Di dare atto che l'intervento risulta conforme allo strumento urbanistico comunale vigente del comune di Peschiera Borromeo (MI).

5. Di costituire quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo gli elaborati di seguito identificati:

- planimetria generale - individuazione area di intervento, scala 1:5000 (*omissis*);
- elenco elaborati (*omissis*).

6. Di dare atto che la documentazione progettuale di cui all'allegato «Elenco elaborati» è stata oggetto di istruttoria regionale ai fini della presente deliberazione ed è disponibile in visione presso gli archivi dell'U.O. Pianificazione Territoriale e Urbana - Struttura Governo Locale del Territorio e Sviluppo Urbano, D.G. Territorio e Urbanistica.

7. Di integrare l'elenco di cui al punto 6) dell'allegato «A» alla d.g.r. 19 luglio 2004, n. 7/18272 «Presenza d'atto del programma annuale delle opere di interesse statale, nell'ambito della procedura di localizzazione delle stesse di cui d.g.r. 2464 dell'1 dicembre 2000», con l'inserimento del progetto di cui trattasi.

8. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

(BUR20080147)

D.c.s. 29 aprile 2008 - n. 4323

(4.0.0)

Direzione Centrale Programmazione Integrata - Approvazione del «Bando per l'accesso agli interventi previsti dal Fondo di rotazione per il finanziamento di nuove imprese innovative lombarde nella fase iniziale o di sperimentazione del progetto d'impresa, «Fondo SEED» di cui alla d.g.r. n. 5199 del 2 agosto 2007»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGETTO ALTA FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE

Vista la d.g.r. n. 8/5199 del 2 agosto 2007 avente per oggetto Costituzione del fondo di rotazione per il finanziamento di nuove imprese innovative lombarde nella fase iniziale o di sperimentazione del progetto d'impresa («Fondo SEED»);

Considerato che ai sensi della deliberazione sopra citata Regione Lombardia ha:

- istituito, presso Finlombarda s.p.a., il Fondo di rotazione per il finanziamento di nuove imprese innovative lombarde nella fase iniziale o di sperimentazione del progetto d'impresa «Fondo SEED», in attuazione della l.r. n. 1/2007 e della d.g.r. n. 4549/07 e con dotazione iniziale pari a € 10.000.000,00 per l'anno 2007, a valere sul capitolo del Bilancio pluriennale UPB 3.2.2.3.51.5427 «Fondo unico per iniziative a favore dello sviluppo dell'Alta Formazione, Ricerca e Innovazione»;

- approvato, l'Allegato A recante «Specificazione degli obiettivi, delle caratteristiche, i settori prioritari (relativi all'ambiente, energia, agroalimentare e salute) e delle modalità operative del «Fondo SEED»;

- demandato a Finlombarda s.p.a. la gestione del Fondo medesimo con le modalità convenute con la Direzione competente in apposita lettera di incarico e delegato il Dirigente della Struttura Progetto Alta Formazione Ricerca e Innovazione all'esecuzione degli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione;

Tenuto conto che, nello specifico, la Direzione Programmazione Integrata ha formalizzato l'incarico a Finlombarda s.p.a. per la gestione e lo svolgimento delle attività relative al «Costituzione del fondo di rotazione per il finanziamento di nuove imprese innovative lombarde nella fase iniziale o di sperimentazione del progetto d'impresa («Fondo SEED»)» con «lettera» ai sensi dell'art. 5 della convenzione quadro sottoscritta tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. in data 1 febbraio 2006, agli atti regionali prot. n. A1.2007.0114501 del 27 novembre 2007;

Richiamato il decreto della Direzione Centrale Programmazione Integrata n. 15010 del 4 dicembre 2007 con il quale è stato effettuato l'impegno e contestuale liquidazione a favore di Finlombarda s.p.a. per il trasferimento delle risorse pari a € 10.000.000,00 nel «Fondo di rotazione per il finanziamento di nuove imprese innovative lombarde nella fase iniziale o di sperimentazione del progetto d'impresa («Fondo Seed»)»;

Ritenuto con il presente provvedimento procedere all'approvazione dell'allegato A, relativo al Bando per l'accesso agli interventi previsti dal Fondo di rotazione per il finanziamento di nuove imprese innovative lombarde nella fase iniziale o di sperimentazione del progetto d'impresa, «Fondo Seed»;

Vista la l.r. 16/96 e i conseguenti provvedimenti attuativi;

Decreta

1. di approvare l'allegato «A», relativo al Bando per l'accesso agli interventi previsti dal Fondo di rotazione per il finanziamento di nuove imprese innovative lombarde nella fase iniziale o di sperimentazione del progetto d'impresa, «Fondo Seed» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che le domande si possono presentare a partire dal 23 giugno 2008 con le modalità indicate nell'allegato «A» sopra citato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di rinviare a successivo atto l'individuazione della composizione del «Comitato tecnico di valutazione» delle domande presentate a valere sul «Bando per l'accesso agli interventi previsti dal Fondo di rotazione per il finanziamento di nuove imprese

innovative lombarde nella fase iniziale o di sperimentazione del progetto d'impresa, "Fondo SEED"» di cui all'art. 11 e 12 dell'allegato «A» sopra citato;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia all'indirizzo, <http://regione.lombardia.it>.

Il dirigente della struttura:
Maria Pia Redaelli

ALLEGATO «A»

Bando per l'accesso agli interventi previsti dal Fondo di rotazione per il finanziamento di nuove imprese innovative lombarde nella fase iniziale o di sperimentazione del progetto d'impresa, «Fondo SEED» (d.g.r. n. 8/5199 del 2 agosto 2007)

Art. 1 – Finalità dell'intervento

Il Fondo di rotazione per il finanziamento di nuove imprese innovative lombarde, nella fase iniziale o di sperimentazione del progetto d'impresa (di seguito anche «Fondo SEED») è istituito allo scopo di favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative lombarde.

La gestione del «Fondo SEED» è affidata a Finlombarda s.p.a., società finanziaria della Regione Lombardia (ai fini del presente bando anche «Finlombarda» oppure «Gestore»).

Art. 2 – Risorse finanziarie

La dotazione iniziale del «Fondo SEED» è pari complessivamente ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

Art. 3 – Requisiti soggettivi

Possono presentare domanda di ammissione agli interventi finanziari previsti dal «Fondo SEED»:

- imprese, costituite da non oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;
- imprese qualificate come spin-off universitari, riconosciute tali con provvedimento dell'Università di riferimento, costituite da non oltre 2 anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;
- soggetti che si impegnino, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, a costituirsi in forma di impresa entro 90 giorni dalla data di avvenuta conoscenza dell'approvazione dell'intervento finanziario. A tale fine farà fede la data di ricezione da parte del beneficiario della comunicazione inviata secondo le modalità descritte al successivo art. 13.

Le imprese di cui sopra devono:

- essere costituite nella forma di ditta individuale o società di persone o società di capitali;
- essere qualificabili come micro, piccola o media impresa. Ai fini della determinazione della dimensione aziendale si fa riferimento ai parametri previsti dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) pubblicata sulla GUUE n. L 124/36 del 20 maggio 2003;
- avere sede legale ed almeno una sede operativa nel territorio della regione Lombardia.

Art. 4 – Requisiti oggettivi

Sono ammissibili agli interventi finanziari di cui al «Fondo SEED» le iniziative che prevedano la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative sulla base di programmi di sviluppo:

- fondati su applicazioni e soluzioni innovative sia di prodotto/servizio che di processo;
- attivati o da attivarsi in qualsiasi settore economico, fatti salvi i limiti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*);
- localizzati nell'ambito territoriale della regione Lombardia;
- da avviarsi successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando.

Art. 5 – Settori prioritari

Per i primi 180 giorni a partire dalla data di apertura del presente bando, così come definita al successivo art. 10, il 30% delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, per un valore complessivo pari ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00), è riservato alle iniziative presentate da imprese operanti nei settori ambiente, energia, food e salute; un ulteriore 30%, per un valore pari ad € 3.000.000,00

milioni (tremilioni/00), è riservato alle iniziative presentate da imprese operanti nei sopradetti settori che prevedano applicazioni e soluzioni innovative negli ambiti scientifico-tecnologici dell'ICT, delle Biotecnologie e dei Materiali Avanzati, secondo quanto di seguito dettagliato:

a) Settore ambiente, con esclusivo riferimento a:

a.1) Sistemi di monitoraggio ambientale:

- rete di sensori per l'ambiente (ICT e Materiali Avanzati): iniziative per potenziare l'efficacia e il livello delle prestazioni delle attuali reti territoriali per il monitoraggio ambientale attraverso l'uso di sensori basati su nanotecnologie.

a.2) Sistemi di mobilità e logistica:

- reti per l'infomobilità (ICT): iniziative per realizzare e potenziare reti *ad hoc* veicolari ed infrastrutture per il controllo del traffico, la sicurezza e l'erogazione di servizi di infomobilità;
- intermodalità (ICT): iniziative per la realizzazione e potenziamento di piattaforme tecnologiche per l'ottimizzazione dell'intermodalità nel trasporto delle merci.

b) Settore energia, con esclusivo riferimento a:

b.1) Fonti rinnovabili:

- materiali innovativi per la conversione di energia solare in energia elettrica (Materiali Avanzati);
- materiali per l'immagazzinamento dell'energia in particolare in connessione all'utilizzo dell'idrogeno (Materiali Avanzati);
- materiali da costruzioni a risparmio energetico, quali a titolo esemplificativo vernici, tetti, vetri (Materiali Avanzati).

b.2) Uso razionale dell'energia negli usi finali:

- domotica per il risparmio energetico (ICT e Materiali Avanzati).

c) Settore food, con esclusivo riferimento a:

c.1) Miglioramento dei prodotti alimentari tipici della Lombardia:

- funzionalizzazione e arricchimento delle proprietà e delle caratteristiche dei prodotti tipici lombardi, in particolare con riferimento al settore caseario, alla vitivinicoltura ed agli alimenti funzionali in aree marginali (Biotecnologie);

c.2) Miglioramento delle materie prime naturali:

- biotecnologie per agricoltura e allevamento (Biotecnologie);

c.3) Miglioramento delle performance dei processi produttivi e distributivi:

- film attivi per la confezione degli alimenti (Biotecnologie e Materiali avanzati) quali ad esempio iniziative volte ad allungare selettivamente la *shelf-life* degli alimenti confezionati, ridurre gli scarti, ridurre i consumi di materiali per imballaggio, ampliare il mercato di utilizzo dei prodotti freschi tipici di un territorio;
- sistemi per la tracciabilità e sicurezza degli alimenti (Biotecnologie e Materiali avanzati) con particolare riferimento alla diagnostica molecolare (quali a titolo esemplificativo kit per salubrità, tracciabilità, rintracciabilità).

d) Settore salute, con esclusivo riferimento a:

d.1) Anziani, disabili e malati cronici:

- sviluppo di prodotti alimentari funzionalizzati (Biotecnologie): allergeni e nutraceutica per la trasformazione di prodotti commodity in prodotti alimentari speciali. Iniziative volte al miglioramento del profilo funzionale dei prodotti alimentari, in particolare di quelli di origine vegetale al fine di contrastare i meccanismi patogenetici delle malattie cronico-degenerative;
- riprogettazione ambienti domestici (ICT e Materiali avanzati): progetti volti al miglioramento del profilo funzionale degli impianti e degli arredi domestici in relazione alle specifiche esigenze di anziani, disabili e malati cronici;

- sistemi di assistenza, telediagnosi e monitoraggio in remoto (ICT).

d.2) Strutture sanitarie:

- miglioramenti dell'efficienza gestionale (ICT, Materiali Avanzati): sistemi innovativi per il monitoraggio e il controllo dei processi in strutture sanitarie.

d.3) Soluzioni innovative per la diagnosi e cura delle malattie:

- protesi funzionali con materiali innovativi (Biotecnologie, Materiali Avanzati);
- strumenti diagnostici nanotecnologici (ICT, Biotecnologie, Materiali Avanzati);
- farmaci nanotecnologici (ICT, Biotecnologie, Materiali Avanzati);
- cura e riabilitazione dei disabili (ICT, Biotecnologie, Materiali Avanzati) con specifico riferimento alla cura delle patologie indotte da malattie del sistema nervoso.

Decorso il termine di 180 giorni previsto dal presente articolo, le eventuali risorse finanziarie residue, oggetto di riserva a favore delle imprese operanti nei settori prioritari, confluiranno nella dotazione finanziaria complessiva disponibile.

Qualora nel corso dei 180 giorni le risorse finanziarie oggetto di riserva vengano esaurite, le iniziative presentate da imprese operanti nei settori prioritari potranno fruire, se ammesse agli interventi finanziari del «Fondo SEED», delle risorse finanziarie disponibili a valere sulla dotazione finanziaria non «riservata».

Art. 6 – Spese ammissibili

La spesa minima ammissibile è pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00).

Sono ammissibili, al netto di IVA, i costi per la realizzazione del programma di sviluppo relativi alle seguenti tipologie di spesa:

- a) consulenze tecniche e servizi esterni finalizzati all'attività di sviluppo, prototipazione, sperimentazione e collaudo del prodotto/servizio (ivi incluso l'utilizzo di macchinari, impianti, attrezzature, strumentazione informatica, materiali e lavorazioni esterne);
- b) materie prime da impiegare nella fase di prototipazione, sperimentazione e collaudo del prodotto/servizio;
- c) acquisizione di marchi, di brevetti, di licenze di produzione, di *know how* e di conoscenze tecniche non brevettate;
- d) consulenze tecniche finalizzate alla registrazione di marchi e brevetti (ivi incluse le spese di registrazione);
- e) opere murarie, impiantistica generale e costi assimilati (nel limite del 15% del valore dell'intervento finanziario di cui al «Fondo SEED»), ivi incluso le spese di progettazione e direzione dei lavori;
- f) acquisto di macchinari, impianti specifici ed attrezzature (nuovi di fabbrica) necessari per il conseguimento delle finalità produttive;
- g) modificazione di macchinari, impianti specifici ed attrezzature, nuovi o esistenti, necessari per il conseguimento delle finalità produttive;
- h) sistemi gestionali integrati (software & hardware);
- i) personale dipendente utilizzato nelle fasi di sviluppo del progetto innovativo;
- j) scorte (nel limite del 10% del valore dell'intervento finanziario di cui al «Fondo SEED»).

La spese previste devono comunque essere coerenti con il tipo di programma di sviluppo che si intende realizzare; tale elemento sarà oggetto di valutazione da parte del Gestore.

Non sono ammissibili spese riferite a beni non localizzati nell'ambito del territorio lombardo.

Sono ammissibili le spese, precedentemente indicate, relative ai primi 24 mesi successivi all'avvio del programma di sviluppo. A tal fine si precisa che le date di avvio e di ultimazione del programma innovativo di sviluppo coincidono rispettivamente con la data del primo documento giustificativo di spesa e con la data di liquidazione dell'ultimo giustificativo di spesa, e che queste devono essere comunicate dall'impresa al Gestore con le modalità indicate al successivo art. 16.

Alla data di ultimazione del programma di sviluppo i beni og-

getto di investimento devono essere nella disponibilità del beneficiario.

Le spese devono essere capitalizzate e quindi risultare iscritte nelle immobilizzazioni di bilancio dell'impresa o a libro cespiti, ad eccezione dei costi per i quali si applicano diverse disposizioni derivanti dalla normativa civilistica e fiscale (esempio: scorte).

Il beneficiario si impegna ad avviare il programma di sviluppo entro 90 giorni dalla data di avvenuta conoscenza dell'approvazione degli interventi finanziari di cui al «Fondo SEED». Per i soggetti di cui all'art. 3 lettera c) il termine dei 90 giorni decorrerà dalla data di costituzione dell'impresa. Trascorso il suddetto termine i beneficiari che non abbiano dato avvio al programma di sviluppo non potranno più fruire degli interventi finanziari di cui al «Fondo SEED».

Art. 7 – Caratteristiche degli interventi finanziari

Gli interventi finanziari a valere sul «Fondo SEED» saranno concessi – nei limiti del regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») – con la forma tecnica del finanziamento a medio termine, avente le seguenti caratteristiche:

- importo erogabile: compreso tra un minimo di € 30.000,00 (trentamila/00) ed un massimo di euro 150.000,00 (centocinquantomila/00);
- durata: sino a 36 mesi;
- modalità di rimborso: unica soluzione alla scadenza del contratto di finanziamento comprensiva della quota capitale ed interessi;
- tasso: Euribor a 6 mesi + spread;
- garanzie: non richieste.

In caso di finanziamenti da parte del sistema bancario, successivi alla concessione di un intervento finanziario a valere sul «Fondo SEED», il rimborso del debito di quest'ultimo, sarà subordinato, sino alla scadenza contrattuale, al rimborso del finanziamento verso il sistema bancario, nel limite del triplo del valore dell'intervento finanziario stesso. L'operatività di tale condizione è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'istituto bancario di un modulo reso disponibile dal Gestore contenente la disciplina della subordinazione.

Il beneficiario degli interventi finanziari di cui al «Fondo SEED» si impegna a comunicare al Gestore, con le modalità di cui al successivo articolo 16, l'ottenimento di finanziamenti bancari nel periodo di fruizione dell'intervento.

Qualora, nel periodo di fruizione dell'intervento finanziario, a seguito di liquidazione dell'impresa, il passivo accertato sia maggiore dell'attivo di liquidazione, il debito relativo all'intervento finanziario a valere sul «Fondo SEED» sarà parzialmente rimosso per consentire il riequilibrio tra passivo accertato ed attivo di liquidazione e sino ad un massimo del 50 per cento del totale del capitale erogato, sempre che la remissione parziale consenta di soddisfare tutti gli altri creditori ed eviti il fallimento. Se a seguito della remissione parziale del debito il bilancio consuntivo di liquidazione dovesse evidenziare un attivo maggiore del passivo accertato (avanzo di liquidazione), questo sarà prioritariamente destinato a rimborsare il debito relativo all'intervento finanziario precedentemente rimosso.

Qualora, nel periodo di fruizione dell'intervento finanziario, l'impresa sia sottoposta a procedura fallimentare, il debito relativo all'intervento finanziario sarà integralmente rimosso, e il Gestore non farà luogo ad alcuna istanza di insinuazione nel passivo fallimentare.

La remissione, sia parziale che totale, è da intendersi anche quale rinuncia agli interessi maturati sull'intero capitale erogato.

Art. 8 – Modalità di calcolo degli interessi

In sede di prima applicazione, gli interessi maturati sul finanziamento concesso verranno calcolati come segue:

- metodo: capitalizzazione semplice per la durata del finanziamento;
- tasso: euribor a 6 mesi determinato come media aritmetica tra gli euribor a 6 mesi rilevato *in advance* con periodicità semestrale, aumentato dello spread;
- spread: 1% su base annua.

Le modalità di calcolo degli interessi potranno, successivamente alla pubblicazione del presente bando, essere modificate

dal Comitato Tecnico di Valutazione, di cui al successivo art. 12, con propria delibera; di ogni eventuale modifica verrà data adeguata pubblicità ed avrà effetto esclusivamente sulle domande presentate in data successiva alla delibera stessa.

Art. 9 – Intensità e durata degli interventi finanziari

Gli interventi finanziari saranno concessi a titolo di «*de minimis*» con la forma del finanziamento a medio termine. L'intensità degli aiuti viene espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda.

L'importo del finanziamento richiesto a valere sul «Fondo SEED», nonché la sua durata, viene indicato in sede di presentazione della domanda.

Tale importo non potrà essere superiore al 100% delle spese ammissibili e comunque compreso tra un minimo pari ad € 30.000,00 ed un massimo pari ad € 150.000,00.

In sede di istruttoria delle domande il Gestore potrà comunque modificare l'importo e la durata del finanziamento sulla base delle valutazioni di ammissibilità dei costi esposti e delle valutazioni economico-finanziarie.

L'agevolazione non è cumulabile con altre forme di aiuti o regimi a finalità regionale o ad altra finalità, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, a valere sul medesimo programma di spesa.

Art. 10 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda di accesso agli interventi finanziari previsti dal «Fondo SEED» dovrà essere presentata con la procedura on-line alla Regione Lombardia esclusivamente attraverso la modalità informatica presente sul sito www.regione.lombardia.it.

Nell'apposita sezione del sito saranno disponibili le modalità di accesso al bando, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password). Le domande potranno essere presentate esclusivamente a partire dal 23 giugno 2008 (data di apertura del bando).

La domanda di accesso deve obbligatoriamente contenere i seguenti allegati:

- scheda tecnica;
- budget economico-finanziario

e comprende:

- informazioni sul/i soggetto/i proponente/i;
- descrizione degli aspetti qualitativi/quantitativi legati al programma innovativo di sviluppo;
- descrizione qualitativa/quantitativa degli effetti attesi sull'attività aziendale;
- elaborazione del piano economico-finanziario e l'indicazione di alcune informazioni ad esso connesse.

Il fac-simile di domanda corredato dagli allegati è disponibile sul sito internet della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) a partire dalla pubblicazione del presente bando.

Il richiedente, una volta compilata la domanda provvede all'invio telematico della stessa a Regione Lombardia.

Per completare l'iter per l'invio digitale, il richiedente dovrà firmare digitalmente la domanda e assolvere all'imposta di bollo attraverso i servizi di pagamento on-line. In tal caso entro 10 giorni il richiedente dovrà comunque inviare in formato cartaceo gli allegati richiesti. La mancata o ritardata presentazione degli allegati in formato cartaceo costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

In alternativa, il richiedente dovrà stampare l'apposito modulo di adesione, compilarlo, firmarlo in originale e inviarlo, debitamente bollato, entro e non oltre 10 giorni dalla compilazione informatica della domanda. In tal caso il richiedente dovrà allegare alla domanda anche gli allegati richiesti. La mancata o ritardata presentazione della documentazione richiesta (domanda ed allegati) costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

L'invio della domanda in formato cartaceo e/o degli allegati cartacei dovrà avvenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Finlombarda s.p.a., via Oldofredi 23, CAP 20124 Milano.

Sulla busta contenente la domanda e/o gli allegati a corredo della stessa, dovrà essere riportata la denominazione del soggetto richiedente e la seguente dicitura: «Domanda di partecipazione al Bando Fondo SEED – D.g.r. n. 5199 del 2 agosto 2007».

Per la verifica del rispetto dei termini farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali dissidui dovuti a ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda, resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà essere allegata, nel caso dei soggetti di cui all'art. 3 lettere a) e b), la copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente, mentre nel caso dei soggetti di cui all'art. 3 lettera c), copia del documento d'identità in corso di validità relativa a tutti i soggetti che si impegnano a costituire l'impresa.

Inoltre:

– nel caso dei soggetti di cui all'art. 3 lettera a) dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultimo bilancio approvato; in caso di imprese che siano esonerate dalla redazione del bilancio o che redigano lo stesso in forma abbreviata, deve essere allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi accompagnata da apposita relazione esplicativa sottoscritta dal rappresentante legale. Nel caso in cui il bilancio relativo all'ultimo esercizio non sia stato ancora approvato deve essere trasmesso un preconsuntivo di bilancio sottoscritto dal rappresentante legale. In ogni caso deve essere allegata la situazione economico-patrimoniale dell'impresa aggiornata;
- dettagliato *curriculum vitae* del management aziendale nonché dei soggetti direttamente coinvolti nello sviluppo del progetto, in cui siano indicate le competenze e le esperienze maturate, evidenziando quelle maggiormente coerenti con l'iniziativa che si intende realizzare.

– nel caso dei soggetti di cui all'art. 3 lettera b) dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia degli ultimi due bilanci approvati; in caso di imprese che siano esonerate dalla redazione del bilancio o che redigano lo stesso in forma abbreviata, deve essere allegata copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi accompagnate da apposita relazione esplicativa sottoscritta dal rappresentante legale. Nel caso in cui il bilancio relativo all'ultimo esercizio non sia stato ancora approvato deve essere trasmesso un preconsuntivo di bilancio sottoscritto dal rappresentante legale. In ogni caso deve essere allegata la situazione economico-patrimoniale dell'impresa aggiornata;
- dettagliato *curriculum vitae* del management aziendale nonché dei soggetti direttamente coinvolti nello sviluppo del progetto, in cui siano indicate le competenze e le esperienze maturate, evidenziando quelle maggiormente coerenti con l'iniziativa che si intende realizzare;
- copia del provvedimento dell'Università di riferimento che qualifica l'impresa come spin-off universitario, o documentazione equipollente dalla quale è possibile desumere la qualifica di spin-off universitario.

– nel caso dei soggetti di cui all'art. 3 lettera c) dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- dettagliato *curriculum vitae* dei costituenti la nuova iniziativa imprenditoriale nonché dei soggetti direttamente coinvolti nello sviluppo del progetto, in cui siano indicate le competenze e le esperienze maturate, evidenziando quelle maggiormente coerenti con l'iniziativa che si intende realizzare.

Con la sottoscrizione della domanda di accesso agli interventi finanziari di cui al «Fondo SEED» i richiedenti si impegnano a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che il Gestore riterrà utile ai fini della valutazione della proposta progettuale presentata.

Uno stesso soggetto/impresa non può presentare, pena l'inammissibilità, più di una domanda anche se relativa ad iniziative differenti.

Art. 11 – Valutazione

Le domande saranno istruite con «procedura valutativa a sportello».

L'istruttoria è effettuata dal Gestore secondo l'ordine cronologico di presentazione assegnato dalla procedura on line e sino ad esaurimento delle risorse, fatto salvo quanto previsto all'art. sub. 5.

Il Gestore al fine di istruire le richieste di ammissione agli interventi finanziari previsti dal «Fondo SEED» provvede alla:

- verifica della regolarità formale della domanda;
- verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità;
- verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissibilità;
- verifica del rispetto del regime di aiuti «de minimis»;
- verifica delle condizioni di cui all'art. 5 del presente bando;
- verifica e valutazione dell'ammissibilità delle spese;
- valutazione della capacità tecnica e gestionale dei soggetti coinvolti. Tale valutazione terrà conto principalmente dei seguenti parametri: coerenza tra competenze tecniche maturate e caratteristiche del progetto presentato; pregresse esperienze di gestione di risorse umane e finanziarie; grado di coinvolgimento formale e sostanziale nell'iniziativa presentata;
- valutazione della qualità progettuale. Tale valutazione terrà conto principalmente dei seguenti parametri: coerenza dei dati progettuali, ivi incluso i costi stimati, per il conseguimento degli obiettivi previsti; identificazione e gestione dei rischi; grado di innovazione del progetto rispetto allo *status quo* in ambito nazionale (con riferimento al settore di riferimento); *time to market* del prodotto/servizio; prospettive di mercato;
- valutazione della sostenibilità economico-finanziaria del progetto. Tale valutazione terrà conto principalmente dei seguenti parametri: analisi della redditività; analisi patrimoniale; analisi finanziaria; sostenibilità economico-finanziaria del rimborso del finanziamento anche in ottica di *revolving* del debito con fonti alternative; analisi di sensitività; valutazione del credit scoring;
- predisposizione delle schede sugli esiti istruttori e loro trasmissione al Comitato Tecnico di Valutazione di cui all'art. 12 che segue.

Per i soggetti di cui al punto c) dell'art. 3, la compagine societaria, dichiarata in sede di presentazione della domanda di accesso deve permanere per l'intero periodo di fruizione degli interventi finanziari di cui al Fondo SEED, fatto salvo il caso di ingresso di nuovi soci.

Nell'ambito dell'attività di valutazione il progetto di sviluppo presentato potrà essere ridefinito in funzione dell'eleggibilità ed ammissibilità delle spese, nonché delle valutazioni sulla sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa con conseguente ridefinizione dell'intervento finanziario richiesto.

Art. 12 – Comitato tecnico di valutazione

L'approvazione delle richieste di intervento finanziario viene demandata ad un comitato tecnico di valutazione del «Fondo SEED».

Il comitato tecnico di valutazione delibera sull'ammissione delle iniziative agli interventi finanziari sulla base dell'istruttoria presentata dal Gestore, definendone, ove necessario, prescrizioni e vincoli.

Art. 13 – Modalità di comunicazione degli esiti istruttori

Il risultato finale della valutazione verrà comunicato dal Gestore ai soggetti richiedenti per il tramite del sistema informativo o in alternativa con altro mezzo idoneo ai sensi di legge.

Art. 14 – Stipula del contratto ed erogazione dell'intervento finanziario

La stipula del contratto di finanziamento tra il Gestore ed il beneficiario viene effettuata successivamente alla delibera di ammissione agli interventi di cui al «Fondo SEED», salvo eventuali ulteriori verifiche che si rendessero necessarie al Gestore.

L'erogazione degli interventi finanziari viene effettuata dal Gestore, successivamente alla stipula del contratto, in un'unica soluzione anticipata.

Il beneficiario si impegna, con la presentazione della domanda di accesso agli interventi finanziari di cui al «Fondo SEED», a sottoscrivere il contratto di finanziamento secondo il modello di contratto di finanziamento che sarà reso disponibile dal Gestore.

Art. 15 – Monitoraggio delle iniziative e rendicontazione della spesa

Il Gestore verificherà l'andamento delle iniziative imprenditoriali finanziate mediante l'analisi dei dati contabili e di bilancio che dovranno essere resi disponibili, anche mediante l'ausilio del

sistema informativo, con cadenza annuale dai soggetti beneficiari.

È altresì previsto che con la stessa cadenza l'impresa beneficiaria trasmetta al Gestore una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000, attestante la spesa sostenuta con riferimento al programma di sviluppo approvato e la sua composizione. A tale documentazione andrà inoltre allegata una relazione sullo stato di avanzamento del progetto. Tutta la documentazione indicata andrà prodotta sulla base dei modelli che saranno resi disponibili dal Gestore.

Ai fini della rendicontazione finale di spesa, la documentazione di cui al presente articolo, andrà trasmessa dal beneficiario al Gestore entro 60 giorni dall'ultimazione del programma di spesa.

Art. 16 – Comunicazioni del beneficiario

Qualunque comunicazione inerente la presente procedura dovrà essere effettuata al Gestore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Finlombarda s.p.a., via Oldofredi 23, CAP 20124 Milano.

Art. 17 – Revoche e sanzioni

Gli interventi finanziari a valere sul «Fondo SEED» potranno essere revocati parzialmente o totalmente dal Comitato tecnico di valutazione con propria delibera:

1. qualora il beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente bando ed in sede di concessione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto presentato ed alle dichiarazioni rese;
2. qualora, a seguito dell'esame di rendicontazione finale, le spese ammissibili risultino inferiori del costo complessivo ammesso. In tal caso si darà seguito alla revoca parziale dell'intervento finanziario;
3. qualora i beni acquistati nell'ambito dell'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento.

Nel caso di revoca o di rinuncia da parte del beneficiario di un intervento finanziario già erogato – salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati e valutati dalla Regione – il beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e/o di rideterminazione dell'agevolazione.

In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, contestualmente all'atto di revoca degli interventi finanziari si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

Art. 18 – Ispezioni e controlli

La Regione, anche mediante il Gestore, provvede ad effettuare controlli su base campionaria non inferiori al 10% delle domande ammesse ed ispezioni presso la sede dell'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. A tal fine l'impresa, con la domanda per l'accesso all'agevolazione, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione della Regione o di suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di concessione, fatti salvi i maggiori termini previsti a norma di legge.

Qualora il beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione o qualora, dalle verifiche compiute, risulti la non veridicità delle informazioni prodotte si farà luogo alla risoluzione del contratto con le conseguenze previste dalla legge.

Art. 19 – Privacy

Il beneficiario con la presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati personali ivi contenuti in base alla d.lgs. 196/2003 c.d. «Legge Privacy».

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati ne-

cessari per lo svolgimento delle attività previste per l'ammissione agli interventi finanziari di cui al presente Bando comporta l'impossibilità di parteciparvi.

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia con sede in via F. Filzi 22, 20124 Milano.

Responsabile del trattamento dei dati è il Gestore, con sede in piazza Belgioioso 2, 20121 Milano, che effettuerà il trattamento con finalità di corretta e completa esecuzione dell'attività di intervento finanziario così come previsto dal bando. Il Gestore tratterà i dati in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003.

Art. 20 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal bando si fa riferimento a:

- delibera di Giunta regionale n. 8/5199 del 2 agosto 2007;
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) pubblicata sulla GUUE n. L 124/36 del 20 maggio 2003;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006.

(BUR20080148)

(4.0.0)

D.d.s. 29 aprile 2008 - n. 4369

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Rettifica degli allegati 1a, versione in italiano e 1b, versione inglese, relativi a «Invito a presentare proposte per la selezione di ricercatori altamente qualificati» – Programma «NIH-Regione Lombardia Research Career Transition Award» al decreto n. 3472 dell'8 aprile 2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGETTO ALTA FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE

Visto il proprio decreto n. 3472 dell'8 aprile 2008 avente come oggetto: «Approvazione dell'invito a presentare proposte per la selezione di ricercatori altamente qualificati – Programma NIH-Regione Lombardia Research Career Transition Award» con particolare riferimento agli allegati 1a, versione in italiano e 1b, versione inglese, relativi all'Invito a presentare proposte per la selezione di ricercatori altamente qualificati – Programma NIH-Regione Lombardia Research Career Transition Award»;

Considerato che, come indicato nella lettera di intenti sottoscritta il 5 dicembre 2007, in cui sono individuati gli impegni sia di Regione Lombardia che di National Institutes of Health (NIH), NIH in particolare si assume i seguenti obblighi:

1. dedicare un gruppo di Senior che lavorano in NIH alla supervisione del programma, compresi i direttori «Training» dei vari istituti e centri NIH, i dirigenti degli uffici «Partnerships Program» di Intramural Training and Education, ufficio di Intramural Research OIR, Divisione di International Services/Office of Research Services (ORS), Fogarty International Center (FIC) e altri appositamente delegati;

2. identificare un gruppo dei ricercatori di NIH che faranno parte insieme agli scienziati stranieri della Commissione selezionatrice per determinare l'ammissione al programma;

3. stabilire le opportunità di alta formazione nella ricerca per ogni ricercatore da formare con scienziati qualificati di NIH che assumeranno il ruolo supervisors, consiglieri e mentors;

4. conformemente alla disponibilità delle dotazioni finanziarie di NIH, provvedere per ogni ricercatore da formare, all'erogazione della borsa e al completamento della borsa per coprire l'assicurazione contro le malattie occorrente negli Stati Uniti, coerentemente con le politiche dei «Visiting Program» di NIH, così come l'assistenza per ottenere i necessari visti;

5. fornire ad ogni ricercatore da formare lo spazio del laboratorio e l'accesso alla biblioteca, al computer ed alle attrezzature scientifiche in analogia con gli altri ricercatori presenti in NIH;

6. sviluppare un cronoprogramma per la verifica dei progressi di ogni ricercatore da formare nell'ambito del programma;

7. incoraggiare la collaborazione continua con il ricercatore anche dopo il rientro nel paese d'origine attraverso il suo coinvolgimento in attività quali periodiche riunioni e pubblicazioni congiunte dei risultati della ricerca;

Visto il proprio decreto n. 3472 dell'8 aprile 2008 con oggetto: «approvazione dell'invito a presentare proposte per la selezione di ricercatori altamente qualificati – Programma NIH-Regione Lombardia Research Career Transition Award» con particolare riferimento agli allegati 1a, versione in italiano e 1b, versione inglese;

– che nella versione italiana al punto 5, fase 1 indica che «NIH fornirà un importo fisso di borsa, coprendo anche le spese di viaggio negli Stati Uniti» anziché che «NIH fornirà un importo fisso di borsa»;

– nella versione inglese al punto 5, fase 1 indica che «The NIH will provide a fixed scholarship amount as well as travel expenses to the US» anziché che «The NIH will provide a fixed scholarship amount»;

Ritenuto opportuno rettificare, in quanto non rientra tra gli impegni assunti da NIH con la lettera di intenti succitata, con il presente provvedimento gli allegati 1a, versione in italiano e 1b, versione inglese, relativi a «Invito a presentare proposte per la selezione di ricercatori altamente qualificati» – Programma «NIH-Regione Lombardia Research Career Transition Award», del provvedimento n. 3472 dell'8 aprile 2008 come specificato al punto precedente;

Vista la l.r.16/96 e i conseguenti provvedimenti attuativi;

Decreta

1. di rettificare gli allegati 1a, versione in italiano e 1b, versione inglese, relativi a «Invito a presentare proposte per la selezione di ricercatori altamente qualificati» – Programma «NIH-Regione Lombardia Research Career Transition Award» del decreto n. 3472 dell'8 aprile 2008 in particolare sostituendo:

– nell'allegato 1a, versione italiana al punto 5, fase 1 la frase «NIH fornirà un importo fisso di borsa, coprendo anche le spese di viaggio negli Stati Uniti» con «NIH fornirà un importo fisso di borsa»;

– nell'allegato 1b, versione inglese al punto 5, fase 1 la frase «The NIH will provide a fixed scholarship amount as well as travel expenses to the US» con «The NIH will provide a fixed scholarship amount»;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e provvedere alla conseguente rettifica sui siti della Regione Lombardia, all'indirizzo, <http://regione.lombardia.it>, e degli enti di ricerca aderenti alla prima call come elencati al punto 9 dell'allegato 1 (a/b) di cui al decreto n. 3472 dell'8 aprile 2008.

Il dirigente della struttura:
Maria Pia Redaelli

D.G. Sanità

(BUR20080149)

(3.2.0)

D.d.u.o. 28 aprile 2008 - n. 4304

Piano straordinario per la prevenzione della diffusione della Malattia Vescicolare del Suino in Regione Lombardia – Revoca del d.d.g. 22 marzo 2008

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA

Visti:

• il d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, che approva il Regolamento di Polizia Veterinaria;

• il d.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la Direttiva 92/119/CE relativa alle misure di lotta contro la Malattia Vescicolare dei Suini;

• l'o.m. 26 luglio 2001 «Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della Malattia Vescicolare dei Suini (MVS)»;

• il combinato disposto dell'art. 16 e dell'allegato 1 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 225 che prevede una sanzione amministrativa in caso di violazione delle misure sanitarie disposte in caso di presenza o di sospetto di Malattia Vescicolare dei Suini (MVS);

• l'o.m. 23 febbraio 2006 «Nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suidi»;

• l'art. 6 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 «Misure di biosicurezza per il trasporto degli animali»;

Richiamata la d.g.r. 8/5743 del 31 ottobre 2007, con particolare riferimento all'Allegato 4 che prevede che le ASL debbano svolgere presso gli allevamenti, i concentramenti di animali, gli impianti di macellazione, gli stabilimenti di deposito e trattamento dei sottoprodotti di origine animale, un piano di controllo straordinario per la prevenzione dei casi di malattia vescicolare del suino;

Valutata l'attuale situazione epidemiologica regionale nei confronti della MVS;

Richiamato il d.d.g. Sanità n. 2203 del 5 marzo 2008 recante

«Prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino – Revoca dei d.d.g. 8064/2007, 8393/2007 e 9348/2007»;

Ritenuto di dover disporre, al fine di prevenire l'introduzione e l'eventuale diffusione della MVS, nuove misure sanitarie adeguate all'attuale situazione epidemiologica prevedendo requisiti minimi di biosicurezza che devono essere rispettati presso gli allevamenti, le stalle di sosta e gli impianti di lavaggio e disinfezione degli automezzi;

Ritenuto altresì di prevedere delle iniziative di formazione specifica destinata sia al personale dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AASSLL che agli operatori del settore (in particolare allevatori – tecnici delle organizzazioni di categoria – trasportatori) al fine di garantire la conoscenza e l'adozione di procedure adeguate a prevenire l'introduzione e la diffusione della MVS;

Ritenuto di approvare i requisiti minimi di biosicurezza che devono essere rispettati presso gli allevamenti, le stalle di sosta e gli impianti di lavaggio e disinfezione degli automezzi e le misure sanitarie di prevenzione, di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;

Ritenuto di dover revocare il d.d.g. Sanità n. 2203 del 5 marzo 2008 recante «Prevenzione della diffusione della Malattia Vescicolare del Suino – Revoca dei d.d.g. 8064/2007, 8393/2007 e 9348/2007»;

Ritenuto di approvare il Piano Straordinario per la prevenzione della Malattia Vescicolare del Suino per il 2008 di cui agli allegati 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, che costituiscono parte integrante del presente atto;

Precisato che il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di dare la massima diffusione al presente atto mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G. Sanità;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare i requisiti minimi di biosicurezza che devono essere rispettati presso gli allevamenti, le stalle di sosta e gli impianti di lavaggio e disinfezione degli automezzi e le misure sanitarie di prevenzione, di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di approvare il Piano Straordinario per la prevenzione della Malattia Vescicolare del Suino per il 2008 di cui agli allegati 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, che costituiscono parte integrante del presente atto;

3. di revocare il d.d.g. Sanità n. 2203 del 5 marzo 2008, recante «Prevenzione della diffusione della Malattia Vescicolare del Suino – Revoca dei d.d.g. 8064/2007, 8393/2007 e 9348/2007»;

4. di stabilire che, in caso di violazione alle misure sanitarie disposte dal presente decreto, si applica l'art. 16 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 225;

5. di stabilire che il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sarà pubblicato sul sito Web della D.G. Sanità.

Il dirigente dell'U.O. veterinaria:
Mario Astuti

ALLEGATO 1

MISURE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO IN REGIONE LOMBARDIA

Capo I – Norme generali

1. Lo spostamento di suini dagli allevamenti ubicati in Lombardia è consentito esclusivamente da aziende accreditate per la MVS.

2. Tutti i suini che si spostano da un allevamento situato in Lombardia devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il carico. Sul Mod. 4 il Servizio veterinario deve indicare l'esito favorevole della visita e l'ultima data di controllo sierologico dell'azienda.

3. Tutte le partite di suini da trasportare debbono essere avviate direttamente al luogo di destinazione, senza tappe intermedie presso altre strutture (divieto carichi multipli).

4. I suini introdotti nelle «stalle di sosta» possono essere desti-

nati esclusivamente e direttamente ad un impianto di macellazione.

5. Gli scarti (animali sottopeso o con patologie o relativi esiti che ne determinano l'invio alla macellazione) e gli animali da riforma (animali da riproduzione a fine carriera) possono essere movimentati dall'allevamento con destinazione esclusiva e diretta al macello anche se inviati fuori dal territorio regionale; tali suini devono essere identificati, oltre che secondo quanto previsto dal d.P.R. 317/96, anche mediante l'apposizione di marca auricolare riportante il «codice aziendale» dell'allevamento da cui sono stati spediti.

6. Tutti i macelli di suini devono garantire l'accurata pulizia e disinfezione dei locali adibiti alla sosta degli animali prima della macellazione; a tal fine con cadenza almeno settimanale devono provvedere allo svuotamento di tali locali mediante macellazione di tutti gli animali ivi presenti.

7. Gli allevamenti di suini e le stalle di sosta presenti in Lombardia:

- devono disporre delle seguenti dotazioni minime, senza le quali non è possibile procedere alla commercializzazione degli animali:
 - idonei dispositivi per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi al momento dell'ingresso in allevamento, fermo restando quanto previsto all'art. 6 comma 1 della l.r. 30/2006 per gli automezzi adibiti al trasporto animali;
 - idonei disinfettanti di comprovata efficacia;
 - barriere (es.: cancelli, sbarre) che consentano di regolamentare l'accesso a mezzi e persone;
 - indumenti utilizzati esclusivamente in azienda da parte del personale e vestiario e calzari monouso per i visitatori (presenti in quantitativi sufficienti);
- devono garantire la registrazione degli ingressi in allevamento di persone anche addetti alla manutenzione e mezzi di trasporto.

Il rispetto di quanto previsto ai precedenti punti a) e b) è verificato dai Veterinari delle ASL in occasione della consueta attività di vigilanza o del rilascio della certificazione sanitaria necessaria per la movimentazione dei suini.

8. Negli allevamenti deve essere presente una cella frigorifera per la conservazione dei morti. Il carico in azienda dei suini morti, degli aborti e degli invogli fetali deve avvenire all'esterno del perimetro aziendale. È in ogni caso vietato l'ingresso in azienda di automezzi destinati al trasporto di sottoprodotti di origine animale.

Capo II – Lavaggio-disinfezione veicoli adibiti al trasporto di animali

1. Dopo ogni scarico e comunque prima dell'ingresso in allevamento, gli automezzi adibiti al trasporto degli animali devono essere lavati e disinfettati, con dichiarazione al seguito (All. 2), da conservare agli atti per un anno; una copia di tale dichiarazione deve restare agli atti, per almeno un anno, anche presso l'allevamento.

2. Presso gli impianti di macellazione di suini, la dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione degli automezzi deve essere sottoscritta dal Veterinario Ufficiale. Qualora il macello non disponga di idoneo impianto, gli automezzi possono essere destinati, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, ad un impianto posto nelle immediate vicinanze; in questo caso gli automezzi devono essere sigillati dal Servizio Veterinario del macello e la dichiarazione di avvenuto lavaggio deve essere sottoscritta da un Veterinario Ufficiale.

3. Gli impianti di lavaggio e disinfezione degli automezzi destinati al trasporto dei suini operanti in Lombardia devono disporre dei seguenti requisiti minimi:

- disponibilità di attrezzature e spazi idonei a garantire la rimozione, lo stoccaggio e l'eliminazione dello strame;
- disponibilità di attrezzature idonee al lavaggio a pressione dell'automezzo;
- disponibilità di attrezzature idonee alla disinfezione dell'automezzo;
- disponibilità in quantità sufficienti di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS (gluteraldeide ed aldeidi affini);
- presenza di strutture per la raccolta e lo stoccaggio delle acque di lavaggio e disinfezione;
- presenza di adeguate procedure per l'esecuzione delle operazioni di lavaggio e disinfezione.

CERTIFICATO DI LAVAGGIO – DISINFEZIONE PER GLI AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO DI SUINI

1. DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE/CONDUCENTE DEL MEZZO DI TRASPORTO

Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo (tipo/targa)
dichiara che il più recente scarico di suini è avvenuto a:

Provincia, luogo	Data	Ora
Nominativo azienda		
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente		

- A seguito dello scarico, il veicolo è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. La pulizia e la disinfezione hanno interessato tutti i compartimenti dell'automezzo, la rampa di carico, ruote dell'automezzo e cabina del conducente.
- La pulizia e la disinfezione si sono svolte:

Provincia, luogo	Data	Ora
Nominativo impianto disinfezione	Timbro	
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente		

Il disinfettante utilizzato è stato

Data	Luogo	Firma dell'operatore/conducente
Nome dell'operatore/conducente in stampatello		

ALLEGATO 3

**PIANO DI CONTROLLO STRAORDINARIO
PREVENZIONE MVS – ANNO 2008****Premessa**

Nel 2006, dopo oltre tre anni di assenza, in Lombardia c'è stata una recrudescenza della Malattia Vescicolare del Suino (MVS), il cui picco epidemico si è registrato negli ultimi mesi dell'anno, quando la malattia è stata individuata e si è diffusa in alcune regioni dell'Italia settentrionale: tra queste la Lombardia è stata maggiormente interessata.

In Italia settentrionale l'attività di rintraccio dell'origine della malattia è iniziata il 2 ottobre 2006 quando, in un macello in provincia di Bergamo, sono stati individuati suini sieropositivi.

Nel corso dei controlli sierologici e virologici eseguiti nelle aziende collegate epidemiologicamente, la presenza della malattia è stata confermata in una stalla di sosta di Verona, che a sua volta ha portato all'individuazione di altri focolai in Veneto e in Lombardia.

In Lombardia, nel periodo tra novembre 2006 e febbraio 2007, sono stati notificati 36 focolai.

Nel mese di febbraio 2007 l'epidemia MVS in Lombardia sembrava controllata e la malattia estinta, quando a inizio maggio, dopo un silenzio epidemiologico di tre mesi, la MVS è ricomparsa in un'azienda della provincia di Cremona, provincia che non era stata coinvolta nella precedente epidemia.

Complessivamente, nel biennio 2006-2007 in Lombardia sono stati notificati 53 focolai e sono stati abbattuti 148.464 capi.

La malattia si è manifestata con sintomatologia clinica evidente e con lesioni tipiche in 30 su 53 focolai.

La provincia più interessata è stata quella di Brescia con 32 focolai e 100.591 capi abbattuti.

Primo periodo epidemico

Nel primo periodo epidemico (novembre 2006-febbraio 2007) sono stati individuati 36 focolai e 23 aziende sieropositive. I focolai hanno interessato le seguenti province: Brescia (20), Mantova (10), Bergamo (2), Milano (2), Lodi (1), Sondrio (1).

Dei 36 focolai: n. 17 hanno interessato allevamenti da ingrasso (47,2%), n. 16 allevamenti da riproduzione (44%) e n. 3 stalle di sosta (8,3%).

È stato possibile risalire all'origine dell'infezione in 34 su 36 focolai (94,4%), mentre è rimasta ignota in 2 su 36 (5,6%).

Segni clinici e lesioni sono stati individuati in 14 su 36 focolai (39%).

Secondo periodo epidemico

Nel secondo periodo epidemico (maggio-ottobre 2007), sono stati individuati 17 focolai e 4 aziende sieropositive.

Sono state interessate le seguenti province: Cremona (4), Brescia (12), Bergamo (1).

Ad eccezione del focolaio di Bergamo, che è stato individuato al mattatoio, i focolai di MVS del secondo periodo epidemico si sono verificati in una zona ben delimitata a cavallo tra le provincie di Brescia e quella di Cremona.

I comuni interessati della provincia di Brescia, considerati ad elevata densità suinicola, erano già stati coinvolti nel precedente periodo epidemico; due aziende sono state sede di focolaio sia nel primo che nel secondo periodo.

Dei 17 focolai: n. 10 hanno coinvolto allevamenti da riproduzione (58,8%), n. 6 allevamenti da ingrasso (35,3%), n. 1 un macello a capacità limitata in provincia di Bergamo.

Brescia, con 12 focolai, è stata la provincia più colpita: 8 di essi sono stati individuati in allevamenti da riproduzione (5 primari) e 4 in allevamenti da ingrasso, di cui 3 primari.

Segue Cremona con 4 focolai, di cui 2 in allevamenti da riproduzione (1 primario), 2 in allevamenti da ingrasso, entrambi primari.

Segni clinici e lesioni sono stati individuati in 16 su 17 focolai (94,1%). Non vi sono stati casi di mortalità o letalità legati alla malattia.

Nella provincia di BS, maggiormente colpito è stato il distretto veterinario di Orzinuovi; in particolare nel comune di San Paolo sono stati individuati 5 dei 12 focolai emersi nella provincia.

Il distretto di Orzinuovi è un'area ad elevata densità suinicola

(oltre 1.400 suini/kmq) e tra i comuni maggiormente interessati c'è quello di San Paolo che ha una superficie di 18 kmq e una densità di oltre 2.500 suini/kmq. Questo comune che è stato interessato in entrambi i periodi, è da considerarsi ad elevatissimo rischio per la diffusione di malattie.

Provvedimenti a livello regionale

In tutti i focolai sono stati adottati i provvedimenti previsti dalla Direttiva 92/119/CEE e in particolare l'esecuzione delle indagini epidemiologiche, l'abbattimento e distruzione degli animali presenti nell'allevamento, l'istituzione della zona di protezione e di sorveglianza.

In considerazione del perdurare della presenza della malattia e della sua diffusione seppure in un ambito territoriale limitato, la Regione Lombardia di concerto con il Ministero della Salute, ha adottato a partire dal mese di giugno 2007 una serie di provvedimenti che hanno previsto misure suppletive volte a disciplinare gli aspetti risultati maggiormente critici nella diffusione della malattia.

Con Decreti della D.G. Sanità del 26 giugno, 19 e 25 luglio 2007 è stato stabilito:

- riaccreditamento di tutte le aziende della Regione;
- obbligo della visita entro 48 giorni prima del carico;
- obbligo di inviare le partite di suini direttamente a destino (divieto di carichi multipli);
- vincolo per le stalle di sosta di invio degli animali esclusivamente e direttamente al macello;
- vincolo per i suini di scarto e da riforma di destino esclusivamente e direttamente al macello con automezzo sigillato;
- previsione di dotazioni minime di biosicurezza per tutti gli allevamenti;
- obbligo per i macelli di suini di garantire almeno settimanalmente lo svuotamento delle stalle ai fini della completa e corretta pulizia e disinfezione;
- disposizioni specifiche per il lavaggio e disinfezione degli automezzi negli allevamenti e presso gli impianti di macellazione;
- aumento del numero di campioni da prelevare ai fini del controllo della MVS negli allevamenti con più unità strutturali (20 campioni per capannone fino ad un massimo di 120 per allevamento);
- negli allevamenti della Provincia di Brescia (al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza) che movimentano animali controlli ogni 28 giorni e prenotifica dell'invio al Servizio Veterinario di destinazione.

Tali misure hanno consentito di confinare la malattia nel territorio del Distretto di Orzinuovi e, in particolare, nei tre Comuni di Borgo San Giacomo, San Paolo e Orzinuovi dove si sono verificati tutti i focolai a partire dal 10 agosto fino al 22 ottobre 2007.

Alla fine del mese di ottobre 2007, in considerazione del ripetersi di focolai di origine sconosciuta in questa zona, si è ipotizzata l'adozione di un intervento straordinario tendente a eradicare definitivamente la MVS dal territorio della Provincia di Brescia limitando il rischio di possibile diffusione ad altre zone.

Piano di depopolamento nel Distretto di Orzinuovi

Nel mese di ottobre 2007 è stata presentata al Ministero della Salute una proposta di Piano di depopolamento della zona del Distretto di Orzinuovi maggiormente interessata dai focolai di MVS, in base alla quale:

- considerato che tutti i focolai nella zona interessata si sono sviluppati all'interno di preesistenti zone di protezione e, più precisamente entro un raggio di 2 km da precedenti focolai;
- prendendo spunto dalla possibilità prevista dalle normative di recepimento della Direttiva 2/119/CEE (d.P.R. 17 maggio 1996, n. 362) di estendere alcune delle misure previste per le aziende sede di focolaio anche alle aziende che per la loro ubicazione, la tipologia dei fabbricati o eventuali contatti con le aziende sede di focolaio fossero considerate «sospette di contaminazione»;

si è previsto:

- di considerare come «sospetti di contaminazione» tutti gli allevamenti (n. 15) situati all'interno della zona di protezione, nel raggio di 2 km dagli ultimi 8 focolai notificati nel territorio del Distretto di Orzinuovi e di controllare gli animali abbattuti a scopo di sorveglianza epidemiologica;

- di procedere all'abbattimento e distruzione degli animali presenti in tali allevamenti previa esecuzione di un intervento straordinario di derattizzazione;
- di procedere, al termine delle operazioni di abbattimento e distruzione e di pulizia e disinfezione delle aziende, al controllo degli allevamenti (n. 12) presenti nella restante area della zona di protezione (raggio da 2 a 3 km) convenzionalmente denominata «zona tampone»;
- di ripetere tale controllo a distanza di 28 giorni;
- di prevedere il fermo per un periodo di 6 mesi a partire dal termine delle operazioni di abbattimento e distruzione di tutte le aziende presenti nella zona soggetta a depopolamento (n. 15 aziende depopolate + n. 8 aziende sede di precedente focolaio);
- di consentire il ripopolamento di queste aziende e di quelle sede di focolaio anche se al di fuori della zona di depopolamento solo dopo la verifica del possesso di specifiche norme di biosicurezza stabilite di concerto con il Centro di Referenza.

A seguito del parere favorevole del Ministero della Salute, in data 9 novembre 2007 sono iniziate le operazioni di abbattimento e distruzione che si sono concluse il 30 novembre 2007.

Successivamente, si è proceduto a:

- 3 dicembre 2007: primo controllo nelle 13 aziende situate nella «zona tampone» (con esito favorevole);
- 27 dicembre 2007: approvazione da parte della Giunta regionale della Lombardia di un provvedimento che prevede il fermo per un periodo di 6 mesi a partire dal termine delle operazioni di abbattimento e distruzione di tutte le aziende presenti nella zona soggetta a depopolamento e consentire il ripopolamento di queste aziende e di quelle sede di focolaio anche se al di fuori della zona di depopolamento solo dopo la verifica del possesso di specifiche norme di biosicurezza;
- 31 dicembre 2007: secondo controllo nelle 13 aziende situate nella «zona tampone» (con esito favorevole);
- 3 gennaio 2008: revoca della zona di protezione e inizio dei controlli nelle aziende della zona di sorveglianza (che comprende territori delle ASL di Brescia e di Cremona);
- 14 gennaio 2008: a seguito dell'esito favorevole dei controlli in tutte le aziende, revoca della zona di sorveglianza da parte delle ASL di Brescia e di Cremona.

Provvedimenti a seguito della Decisione che modifica la Decisione 2005/779/CE con la sospensione dell'accreditamento alla Provincia di Brescia

A seguito dell'adozione da parte della Commissione Europea della Decisione che modifica la Decisione 2005/779/CE con la sospensione dell'accreditamento alla Provincia di Brescia, a partire dal 14 gennaio 2008 si è proceduto a:

- bloccare la movimentazione dei suini dagli allevamenti della Provincia di Brescia verso il restante territorio regionale e nazionale;
- sottoporre a ricontrollo gli allevamenti della Provincia di Brescia in modo da effettuare presso ciascun allevamento i due controlli a distanza di 28-40 giorni previsti dalla Decisione 2005/779/CE ai fini del riaccreditamento della Provincia e considerando validi, a questo fine, l'ultimo controllo eventualmente effettuato prima del 14 gennaio 2008.

In data 22 febbraio 2008 le ASL di Brescia e Vallecambria hanno completato il secondo controllo di tutti gli allevamenti operanti sul territorio provinciale.

Di conseguenza nella riunione del SCofCAH del 4 e 5 marzo 2008 è stata adottata una nuova Decisione che ha nuovamente riconosciuto la Provincia di Brescia come territorio libero da MVS.

Criticità del sistema di sorveglianza della MVS

L'esperienza maturata in campo e le informazioni raccolte nel corso delle indagini epidemiologiche svolte in occasione dei focolai di MVS, hanno evidenziato una serie di aspetti critici che devono essere affrontati con particolare cura al fine di non vanificare le misure di prevenzione e di controllo messe in atto nei confronti della MVS stessa.

Premesso che il monitoraggio della situazione sanitaria degli allevamenti è sufficientemente garantito dall'attuazione del «piano di controllo» predisposto dal Ministero della Salute, che è già

stato rivisto alla luce della situazione epidemiologica nazionale e nel breve periodo verrà adottato, è indispensabile definire alcune misure straordinarie di controllo tese a verificare gli aspetti più critici del sistema di prevenzione, rappresentati da:

- 1) adeguata informazione/formazione degli allevatori: norma vigente – buone prassi conduzione allevamenti;
- 2) condizioni di biosicurezza degli allevamenti suinicoli;
- 3) lavaggio e disinfezione dei mezzi di trasporto degli animali;
- 4) movimentazione degli animali di scarto e da riforma;
- 5) modalità di stoccaggio, raccolta, trasporto dei sottoprodotti di origine animale (SOA).

Piano di controllo straordinario MVS per l'anno 2008

Il Piano straordinario si basa su due tipologie di attività:

- un'azione di formazione specifica destinata **sia al personale dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL che agli operatori del settore** (in particolare allevatori – tecnici delle organizzazioni di categoria – trasportatori);
- un programma di controllo sui vari punti risultati critici nel corso delle epizootie del 2006 e 2007.

1) FORMAZIONE

Si prevede la realizzazione di un evento formativo organizzato dalla D.G. Sanità e destinato a personale Veterinario dei DPV delle ASL da tenersi entro la fine di aprile secondo il programma allegato (Allegato 3.1).

Successivamente i DPV delle ASL dovranno organizzare analoghe iniziative destinate alla formazione degli operatori del settore (in particolare allevatori – tecnici delle organizzazioni di categoria – trasportatori) utilizzando come docenti i Veterinari che hanno partecipato ai corsi regionali e con il coinvolgimento, se ritenuto opportuno, delle Sezioni Provinciali dell'Istituto Zoonofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

Queste iniziative devono svolgersi entro la fine del 2008 e via via rendicontate alla D.G. Sanità (numero di iniziative, numero di partecipanti, breve relazione sull'esito dell'iniziativa).

2) PIANO DI CONTROLLO

Il Piano di controllo che, come detto, si integra con l'attività di monitoraggio presso gli allevamenti prevista dal Piano nazionale, si basa su verifiche presso gli allevamenti, i macelli e i punti di lavaggio e disinfezione degli automezzi e presso i punti di raccolta, trasporto, deposito e trattamento dei SOA secondo le procedure sotto indicate.

2.1) Biosicurezza negli allevamenti

Considerata la rilevanza che il rispetto delle misure di biosicurezza rappresenta nella prevenzione dell'introduzione e diffusione della MVS, si ritiene necessaria l'esecuzione di un controllo nel corso del 2008 presso almeno l'80% degli allevamenti con più di 20 capi e tutte le stalle di sosta per la verifica dei seguenti 10 requisiti minimi indispensabili per garantire un sufficiente grado di biosicurezza.

Requisiti minimi degli allevamenti/stalle di sosta da verificare:

1. L'allevamento deve disporre di cancelli o sbarre che consentano di regolamentare l'accesso di mezzi e persone.
2. Presenza all'ingresso di cartelli ben visibili di divieto di accesso per le persone non autorizzate.
3. Registrazione dell'ingresso di visitatori ed automezzi.
4. Disponibilità di indumenti utilizzati esclusivamente in azienda da parte del personale e di vestiario e calzari monouso per i visitatori (presenti in quantitativi sufficienti).
5. Presenza di una piazzola di disinfezione con apparecchiature fisse a pressione per la disinfezione degli automezzi in ingresso.
6. Disponibilità in quantità sufficienti di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS (gluteraldeide ed aldeidi affini).
7. Aggiornamento nei tempi previsti dal d.P.R. 317/96 del registro di carico e scarico.
8. Comunicazione all'ente delegato entro 7 gg. delle movimentazioni per partita, per la registrazione in BDR.
9. Presenza di modalità operative o strutture che garantiscano che gli scarti vengano caricati esclusivamente all'esterno del perimetro aziendale.

10. Presenza di una cella frigorifera per la conservazione dei morti e di modalità operative o strutture che garantiscano che le carcasse siano caricate senza che gli automezzi per il trasporto dei SOA entrino nel perimetro aziendale.

Inoltre, nelle stalle di sosta, la verifica dovrà riguardare anche:

- la puntuale e corretta gestione dell'anagrafe;
- il rispetto del vincolo alla destinazione degli animali (solo direttamente verso il macello) ai sensi del presente decreto;
- il rispetto del divieto di introduzione di animali da riforma e di scarti ai sensi del presente decreto.

La priorità di intervento deve riguardare gli allevamenti sede di focolaio nel corso del 2007 e gli allevamenti situati nel territorio dei distretti veterinari con forte densità suinicola.

Al fine di agevolare l'attività di controllo si allega un modello di verbale di sopralluogo (Allegato 3.2) da utilizzare nel corso delle verifiche e da rilasciare in copia al responsabile dell'allevamento/stalla di sosta con l'indicazione, se del caso, delle eventuali prescrizioni e dei tempi di adeguamento accordati per la rimozione delle carenze evidenziate.

Resta inteso che se nel corso delle verifiche dovessero emergere delle violazioni di specifiche normative, si dovrà anche procedere alla irrogazione delle relative sanzioni.

2.2) Lavaggio e disinfezione degli automezzi utilizzati per il trasporto degli animali

La verifica di questo aspetto si basa sull'esecuzione di un controllo presso tutti gli impianti di lavaggio destinati al lavaggio e disinfezione degli automezzi che trasportano suini al fine di:

- effettuare una mappatura dei punti di lavaggio e disinfezione;
- valutare la presenza dei seguenti requisiti minimi necessari per lo svolgimento corretto delle operazioni di lavaggio e disinfezione.

Requisiti minimi degli impianti di lavaggio e disinfezione degli automezzi trasporto suini da verificare:

1. disponibilità di attrezzature e spazi idonei a garantire la rimozione, lo stoccaggio e l'eliminazione dello strame;
2. disponibilità di attrezzature idonee al lavaggio a pressione dell'automezzo;
3. disponibilità di attrezzature idonee alla disinfezione dell'automezzo;
4. disponibilità in quantità sufficienti di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS (gluteraldeide ed aldeidi affini);
5. presenza di strutture per la raccolta e lo stoccaggio delle acque di lavaggio e disinfezione;
6. presenza di adeguate procedure per l'esecuzione delle operazioni di lavaggio e disinfezione.

Al fine di agevolare l'attività di controllo si allega un modello di verbale di sopralluogo (Allegato 3.3) da utilizzare nel corso delle verifiche e da rilasciare in copia al responsabile del punto di lavaggio/disinfezione con l'indicazione, se del caso, delle eventuali prescrizioni e dei tempi di adeguamento accordati per la rimozione delle carenze evidenziate.

Resta inteso che se nel corso delle verifiche dovessero emergere delle violazioni di specifiche normative, si dovrà anche procedere alla irrogazione delle relative sanzioni.

Si segnala che sono in corso delle valutazioni in merito alla possibilità di stabilire degli indicatori analitici che consentano di monitorare l'efficacia delle operazioni di lavaggio e disinfezione; tali indicatori (una volta stabiliti) saranno comunicati al fine dell'esecuzione di controlli a campione nei punti di lavaggio.

2.3) Controlli presso gli impianti di macellazione

Oltre alla verifica dei punti di lavaggio e disinfezione annessi agli impianti di macellazione (di cui al punto precedente) presso gli impianti di macellazione di suini una particolare attenzione deve essere posta nell'esecuzione della seguente attività di controllo:

- verifica dei documenti di trasporto (mod 4) per:
 - escludere passaggi di animali da riforma e di scarti dalle stalle di sosta,
 - escludere il carico successivo di animali in diversi allevamenti (multicarichi);
- verifica dell'identificazione di tutti gli animali da riforma e

degli scarti, oltre che secondo quanto previsto dal d.P.R. 317/96, anche mediante l'apposizione di marca auricolare riportante il «codice aziendale» dell'allevamento da cui sono stati spediti;

- verifica che gli automezzi che trasportano gli animali al macello siano accompagnati dal certificato di avvenuto lavaggio e disinfezione prima del carico;
- verifica che gli automezzi una volta effettuato lo scarico siano sottoposti a idonee operazioni di lavaggio e disinfezione presso il macello;
- verifica della corretta gestione dei SOA presso l'impianto (modalità di raccolta, stoccaggio e spedizione in base alle Categorie di appartenenza).

Di tutti i controlli effettuati deve essere redatta apposita verbalizzazione in modo da consentire la rendicontazione dei risultati alla fine del 2008 secondo modalità che verranno specificate in seguito.

2.4) Gestione sottoprodotti di origine animale

L'attività di controllo deve riguardare (oltre alla gestione dei SOA presso gli allevamenti e gli impianti di macellazione come indicato ai punti precedenti) l'attività di trasporto, di stoccaggio temporaneo e di trattamento delle carcasse e degli altri sottoprodotti di origine suina con l'esecuzione di almeno un controllo presso tutti i trasportatori di SOA e gli impianti di transito e trattamento di SOA di origine suina.

Per quanto riguarda l'attività di trasporto la verifica si basa sull'esecuzione di un controllo presso tutte le ditte che effettuato tale attività al fine di:

- effettuare una mappatura dei trasportatori di SOA acquisendo, per ciascuno di essi, informazioni in merito a:
 - tipologia di materiali trasportati
 - ditte di origine dei materiali
 - ditte di destinazione dei materiali
- valutare il rispetto delle norme relative al trasporto dei SOA con particolare riguardo a:
 - mantenimento dei requisiti strutturali dei mezzi di trasporto
 - adeguatezza delle procedure per le operazioni di sanificazione e disinfezione degli automezzi e loro effettiva applicazione
 - presenza di adeguata documentazione attestante gli impianti di transito e/o trattamento presso i quali vengono trasportati i SOA
 - presenza e congruenza delle registrazioni del trasporto dei SOA.

Per quanto riguarda, invece, i controlli sugli impianti di transito e gli impianti di trattamento, la verifica si basa sulla valutazione, in particolare, dei seguenti aspetti:

Impianti di transito di materiale di categoria 1 - 2 e/o 3

- corrette modalità di identificazione e separazione tra materiali di differente categoria
- rispetto delle norme di biosicurezza dell'impianto
 - verifica dei sistemi di protezione contro animali nocivi, insetti e roditori
 - verifica sistemi di pulizia e disinfezione delle attrezzature, dei locali e dei mezzi di trasporto
 - verifica dei sistemi di movimentazione del materiale
- rispetto norme di biosicurezza nell'attività di trasporto in ingresso e in uscita
- verifica della tempistica di deposito del materiale
- verifica della presenza e congruenza delle registrazioni dello stoccaggio dei SOA.

Impianti di trattamento materiale categoria 1 - 2 e/o 3

- corrette modalità di identificazione e separazione tra materiali di differente categoria
- rispetto delle norme di biosicurezza dell'impianto
 - verifica dei sistemi di protezione contro animali nocivi, insetti e roditori
 - verifica sistemi di pulizia e disinfezione delle attrezzature, dei locali e dei mezzi di trasporto
 - verifica dei sistemi di movimentazione del materiale

- rispetto norme di biosicurezza nell'attività di trasporto in ingresso
- verifica della tempistica di smaltimento del materiale
- verifica della presenza e congruenza delle registrazioni del trattamento dei SOA
- verifica della validazione del metodo di trattamento.

Al fine di agevolare l'attività di controllo si allega un modello di verbale di sopralluogo (Allegato 3.4) da utilizzare nel corso delle verifiche e da rilasciare in copia al responsabile del trasporto/transito/trattamento dei SOA con l'indicazione, se del caso, delle eventuali prescrizioni e dei tempi di adeguamento accordati per la rimozione delle carenze evidenziate.

Resta inteso che se nel corso delle verifiche dovessero emergere delle violazioni di specifiche normative, si dovrà anche procedere alla irrogazione delle relative sanzioni.

ALLEGATO 3.1

Programma corso di formazione per dirigenti veterinari
dei dipartimenti di prevenzione veterinari
delle ASL della Lombardia

MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO

MATTINA 9.00-13.00

Presentazione del Corso (9.00-9.15)

La MVS – Eziopatogenesi e epidemiologia (9.15-9.45)

La MVS – Normativa comunitaria e nazionale e regionale (9.45-10.15)

Il Piano nazionale di controllo della MVS (10.15-10.45)

La Normativa regionale e il Piano di controllo straordinario regionale della MVS (11.00-11.30)

Norme di biosicurezza negli allevamenti e modalità di controllo (11.30-12.30)

POMERIGGIO 14.00-17.00

Norme di pulizia e disinfezione (aziende – automezzi – macelli) e modalità di controllo (14.00-14.45)

Norme sul trasporto degli animali (benessere e igiene) e modalità di controllo (14.45-15.30)

Norme sulla raccolta, trasporto, deposito e trattamento dei SOA e modalità di controllo (15.30-16.15)

Discussione finale e conclusioni (16.15-17.00)

Edizioni: 3 x 40 partecipanti ciascuna

Prima edizione a Milano per

ASL	Numero partecipanti
Como	5
Lecco	4
Milano	3
Milano 1	5
Milano 2	5
Milano 3	5
Pavia	5
Sondrio	4
Varese	4
TOTALE	40

Seconda edizione a Brescia per:

ASL	Numero partecipanti
Bergamo	16
Brescia	20
Vallecamonica	4
TOTALE	40

Terza edizione a Cremona per:

ASL	Numero partecipanti
Cremona	16
Mantova	16
Lodi	8
TOTALE	40

ALLEGATO 3.2

Questionario per la rilevazione dei requisiti di biosicurezza per MVS nell'allevamento suino

Codice identificazione azienda (d.P.R. 317/96)

Focolaio MVS nel 2006 o 2007: SI NO

Situato in Zona di Protezione nel 2006 o 2007: SI NO

Proprietario/Detentore

Provincia Comune Località

Soccida SI NO

SOCCIDANTE

N. RIPRODUTTORI PRESENTI	N. CAPI PRESENTI
--------------------------------	------------------------

INDIRIZZO PRODUTTIVO:

☐ RIPRODUZIONE CICLO APERTO

☐ RIPRODUZIONE CICLO CHIUSO

☐ INGRASSO

☐ RIPRODUZIONE CON VENDITA ALLO SVEZZAMENTO

☐ SVEZZAMENTO O SITO 2:

☐ RIPRODUZIONE

☐ PRODUZIONE

☐ MISTO

☐ INGRASSO O SITO 3:

☐ RIPRODUZIONE

☐ PRODUZIONE

☐ MISTO

☐ STALLA DI SOSTA

VERIFICA REQUISITI MINIMI

1. L'allevamento dispone di cancelli o sbarre che consentano di regolamentare l'accesso di mezzi e persone?	SI	NO
2. Sono presenti e ben visibili all'ingresso cartelli di divieto di accesso per le persone non autorizzate?	SI	NO
3. È prevista la registrazione dell'ingresso di visitatori ed automezzi?	SI	NO
4. Sono disponibili indumenti utilizzati esclusivamente in azienda da parte del personale e vestiario e calzari monouso per i visitatori (presenti in quantitativi sufficienti)?	SI	NO
5. È presente una piazzola di disinfezione con apparecchiature fisse a pressione per la disinfezione degli automezzi in ingresso?	SI	NO
6. Sono disponibili in quantità sufficienti disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS (gluteraldeide ed aldeidi affini)?	SI	NO
7. Il registro di carico e scarico è aggiornato nei tempi previsti dal d.P.R. 317/96?	SI	NO
8. Le movimentazioni per partita, per la registrazione in BDR, sono comunicate all'ente delegato entro 7 gg.?	SI	NO
9. Sono presenti modalità operative o strutture che garantiscono che gli scarti vengano caricati esclusivamente all'esterno del perimetro aziendale?	SI	NO
10. È presente una cella frigorifera per la conservazione dei morti? e modalità operative o strutture che garantiscono che le carcasse siano caricate senza che gli automezzi per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale entrino nel perimetro aziendale?	SI	NO

Prescrizioni

.....

.....

.....

Le carenze devono essere rimosse entro

Data del sopralluogo

Firma Veterinario Ufficiale che ha effettuato il sopralluogo

Per presa visione: Firma Proprietario/Detentore

..... •

ALLEGATO 3.3

Questionario per la rilevazione dei requisiti dei punti di lavaggio e disinfezione degli automezzi destinati al trasporto di suini

DATI IDENTIFICATIVI

Proprietario

Indirizzo

Provincia Comune Località

TIPOLOGIA:

☐ ANNESSO AD ALLEVAMENTO
Codice identificazione azienda (d.P.R. 317/96)

☐ ANNESSO A STALLA DI SOSTA
Codice identificazione azienda (d.P.R. 317/96)

☐ ANNESSO A MERCATO
Codice identificazione (d.P.R. 317/96)

☐ ANNESSO A IMPIANTO DI MACELLAZIONE RICONOSCIUTO
Approval number (Reg. 853/2004)

☐ ANNESSO A IMPIANTO DI MACELLAZIONE A CAPACITÀ LIMITATA
Numero identificazione azienda (d.lgs. 286/94)

☐ AUTONOMO: ☐ DESTINATO SOLO A LAVAGGIO AUTOMEZZI TRASPORTO ANIMALI
 ☐ DESTINATO A LAVAGGIO AUTOMEZZI DI VARIE TIPOLOGIE

VERIFICA REQUISITI MINIMI PER PUNTI DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE AUTOMEZZI

1. Sono disponibili attrezzature e spazi idonei a garantire la rimozione, lo stoccaggio e l'eliminazione dello strame?	SI	NO
2. Sono disponibili attrezzature idonee al lavaggio a pressione dell'automezzo?	SI	NO
3. Sono disponibili attrezzature idonee alla disinfezione dell'automezzo?	SI	NO
4. Sono disponibili in quantità sufficienti disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS (gluteraldeide ed aldeidi affini)?	SI	NO
5. Sono presenti strutture per la raccolta e lo stoccaggio delle acque di lavaggio e disinfezione?	SI	NO
6. Il responsabile dell'impianto ha predisposto e ha adottato adeguate procedure per l'esecuzione delle operazioni di lavaggio e disinfezione?	SI	NO

Prescrizioni

.....

.....

.....

Le carenze devono essere rimosse entro
Data del sopralluogo
Firma Veterinario Ufficiale che ha effettuato il sopralluogo
Per presa visione: Firma Proprietario/Detentore
_____ • _____

ALLEGATO 3.4

Questionario per la rilevazione dei requisiti dei trasportari – Impianti di transito
Impianti di trattamento sottoprodotti di origine animale

DATI IDENTIFICATIVI

Proprietario
Indirizzo
Provincia Comune Località

CATEGORIA SOA: ☐ 1
☐ 2
☐ 3

TIPOLOGIA:

☐ TRASPORTO SOA ☐ ATTIVITÀ AUTONOMA
☐ ANNESSO IMPIANTO TRANSITO
☐ ANNESSO IMPIANTO TRATTAMENTO

☐ IMPIANTO TRANSITO
☐ IMPIANTO TRATTAMENTO

VERIFICA ATTIVITÀ DI TRASPORTO SOA

1. Sono mantenuti i requisiti strutturali dei mezzi di trasporto?

SI

NO
2. Le procedure per le operazioni di sanificazione e disinfezione degli automezzi sono adeguate e vengono effettivamente applicate?

SI

NO
3. È presente una adeguata documentazione attestante gli impianti di transito e/o trattamento presso i quali vengono trasportati i SOA?

SI

NO
4. È presente la registrazione del trasporto dei SOA e è congrua con l'attività svolta?

SI

NO

MATERIALE RACCOLTO

TIPOLOGIA DI MATERIALE		Ditta di provenienza (denominazione e indirizzo)	Quantità di materiale raccolto nel 2007
Categoria	Specie animale		

MATERIALE CONSEGNATO

TIPOLOGIA DI MATERIALE		Ditta di destinazione (denominazione e indirizzo)	Quantità di materiale consegnato nel 2007
Categoria	Specie animale		

missione delle Comunità Europee con decisione del 20 maggio 1994, modificata con decisione del 15 febbraio 1995;

• Programma pluriennale 1998-1999, approvato dalla Commissione delle Comunità con decisione del 10 marzo 1999;

Viste le norme attuative, in applicazione dei suddetti programmi pluriennali, approvate con:

- circolare n. 46 del 21 ottobre 1993;
- circolare n. 14 del 31 marzo 1994;
- circolare n. 48 del 27 dicembre 1995;
- d.g.r. n. 6/24766 del 11 febbraio 1997
- d.g.r. n. 6/28608 del 16 maggio 1997;
- d.g.r. n. 6/44251 del 16 luglio 1999;

e loro successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 7/724 del 28 luglio 2000 con la quale è stato adottato il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia, così come modificato dalle dd.g.r. n. 7/4277 del 20 aprile 2001, n. 7/7306 dell'11 dicembre 2001 e n. 7/9634 del 28 giugno 2002;

Viste le disposizioni attuative della misura h (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole» approvate con:

- d.g.r. 7/3509 del 5 marzo 2001;
- d.g.r. 7/10789 del 24 ottobre 2002;
- d.g.r. 7/11711 del 23 dicembre 2002;
- d.g.r. 7/15275 del 28 novembre 2003;
- d.g.r. n. 7/19416 del 19 novembre 2004;

e loro successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che prevede per il beneficiario di misure a superficie, comprese pertanto il pagamento dei premi annuali del Reg. CE 2080/1992 e della misura h (2.8) del PSR 2000-2006, l'obbligo di presentazione di una «domanda di pagamento» annuale entro il 15 maggio di ogni anno;

Ritenuto dal Dirigente della Struttura «Sviluppo dei Sistemi Agricoli di Montagna e delle Filiere Silvopastorali» di dover provvedere all'approvazione di modalità di presentazione delle domande di pagamento del Reg. CE 2080/1992 e della misura h del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (Reg. CE 1957/1999), di cui all'allegato 1, composto da n. quattro pagine, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Vista la l.r. 16/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare le modalità di presentazione delle domande di pagamento del Reg. CE 2080/1992 e della misura h del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (Reg. CE 1957/1999), di cui all'allegato 1, composto da n. quattro pagine, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di pubblicare il presente provvedimento, compreso l'allegato 1, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente struttura
sviluppo dei sistemi agricoli di montagna
e delle filiere silvo-pastorali:
Roberto Carovigno

ALLEGATO 1

Modalità di presentazione delle domande di pagamento del Reg. CE 2080/1992 e della misura h del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (Reg. CE 1957/1999)

- 1) Obbligo di presentazione della domanda di pagamento
- 2) Requisiti per poter presentare la domanda di pagamento
- 3) Eleggibilità delle superfici
- 4) Tolleranza in caso di difformità fra quanto dichiarato e quanto accertato
- 5) Come presentare la domanda di pagamento
- 6) Quando presentare la domanda di pagamento
- 7) Domande di modifica
- 8) Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
- 9) Penalità per ritardo nella presentazione della domanda di pagamento dei premi
- 10) Penalità per difformità fra quanto dichiarato e quanto accertato

- 11) Mancata presentazione della domanda di pagamento

1) Obbligo di presentazione della domanda di pagamento

Per avere diritto a percepire i premi annuali di mancato reddito ed eventualmente di manutenzione, il beneficiario degli aiuti di misura h (1) o del Reg. CE 2080/1992 deve presentare ogni anno una «domanda di pagamento» alla provincia competente per territorio in cui egli:

- attesti di aver adempiuto e di adempiere, per l'anno in corso, agli obblighi assunti con la domanda di adesione ed a quelli eventualmente prescritti dalle Province;
- dichiarare l'estensione e gli estremi catastali delle superfici soggette ad impegno, suddivise per le varie tipologie di intervento.

2) Requisiti per poter presentare la domanda di pagamento

Per poter presentare la domanda di pagamento, il richiedente deve aver costituito il «fascicolo aziendale». La parte informatica del fascicolo è inserita nel sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL), ed è costituito tra l'altro dalla banca dati delle particelle gestite dal richiedente.

Il fascicolo aziendale (2) è costituito gratuitamente dai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

3) Eleggibilità delle superfici

Il richiedente presenta una domanda di pagamento con i mapali e le relative superfici che al momento dell'accertamento finale, avvenuto alla conclusione dell'impianto, sono stati verificati e quindi pagati, specificando altresì la tipologia dell'impianto.

Tali superfici sono controllate in ambito SIG (3). Il controllo è effettuato a livello regionale dal SIARL che per ogni particella dichiarata verifica la presenza di eventuali superi dichiarativi, l'estensione e la «eleggibilità» (4) GIS.

Per poter essere liquidate le superfici devono essere identificabili nel GIS, in caso contrario il sistema segnalerà anomalie (rappresentate visivamente da triangoli o rettangoli di colore rosso o giallo) per la correzione delle quali il richiedente, per il tramite del CAA, deve presentare una proposta di correttiva.

4) Tolleranza in caso di difformità fra quanto dichiarato e quanto accertato

Non è prevista l'applicazione della tolleranza amministrativa in caso di difformità tra superfici dichiarate e superfici GIS, rilevate a SIARL, a livello di particella catastale. Pertanto, eventuali differenze di superficie saranno considerate anomalie, fatto salvo quanto previsto dal Manuale PSR – cap. 21.1 – parte II.

È quindi opportuno che il richiedente dichiari la superficie eleggibile GIS, salvo situazioni per le quali intenda richiedere modifiche di eleggibilità GIS, supportate da idonea documentazione.

5) Come presentare la domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere compilata informaticamente ed inviata per via telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia, come indicato nei seguenti punti:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL);
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password). Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);

(1) La misura h (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 è in applicazione dell'art. 31 del Reg. CE 1257/1999.

(2) Tutte le informazioni per la costituzione del fascicolo aziendale sono contenute nell'apposito manuale approvato dall'Organismo Pagatore Regionale e disponibile sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura.

(3) Sistema Integrato di Gestione e Controllo, come previsto dal Reg. CE 796/2004.

(4) Per eleggibilità si intende la *compatibilità* della particella con il premio richiesto. Tale valutazione riguarda non solo la esatta estensione della superficie (che viene misurata al netto delle tare), ma anche la presenza di un uso del suolo, al momento della foto, compatibile con il premio richiesto.

- compilare il modello di domanda di pagamento per la misura h oppure per il Reg. CE 2080/1992;
- inviare la domanda per via telematica alla provincia di competenza;
- il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione alla Provincia, che coincide con l'avvio del procedimento;

• stampare la domanda e firmarla in originale;

• entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione delle domande oppure, in caso di presentazione successiva, alla data di presentazione della domanda a SIARL, far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda.

Nel caso di domande di misura h presentate a partire dal 2002 in avanti, si ricorda che qualora si richieda anche il pagamento del premio di manutenzione, la domanda di pagamento è nulla se non è controfirmata dal tecnico che effettua la consulenza dell'impianto.

6) Quando presentare la domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la domanda unica di pagamento, ossia normalmente entro il 15 maggio di ogni anno.

Entro lo stesso termine possono essere corretti gli errori sanabili o palesi con le modalità previste per la domanda unica stessa.

7) Domande di modifica

Analogamente alla Domanda Unica, il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 15 maggio, secondo i limiti di seguito esposti:

1. entro il **31 maggio** per modificare le superfici (5), anche in aumento rispetto alla domanda che si intende correggere, ma senza prevedere aumenti di superficie rispetto alla superficie accertata a collaudo dall'autorità competente.

La presentazione di una domanda di modifica di superfici oltre il termine del 31 maggio comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo. Il termine ultimo di presentazione della domanda di modifica delle superfici è fissato al **9 giugno**.

2. entro il **15 luglio** per modificare i dati catastali (6), senza un aumento delle superfici dichiarate, oppure per una riduzione delle superfici richieste a premio;

3. entro il **10 settembre** per comunicare la cessione dell'azienda (7) o comunque dei terreni soggetti ad impegno. Il soggetto che acquisisce a vario titolo l'azienda o i terreni dopo la presentazione della domanda di pagamento da parte del precedente beneficiario deve presentare una domanda di modifica, allegando, a seconda dei casi, la documentazione di seguito riportata:

- nel caso di successione effettiva:
 - copia del certificato di morte del *de cuius*;
 - scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa;
 - atto notorio *mortis causa* rilasciato dal Comune;
 - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
 - nel caso di coeredi: delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
 - certificato di attribuzione della p. IVA al nuovo intestatario;
- nel caso di successione anticipata:
 - copia atto di successione;
 - certificato di attribuzione della p. IVA del nuovo richiedente;
 - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
- nel caso di acquisto, affitto e modifica CUAA:
 - copia dell'atto di vendita o di affitto dell'azienda del cedente al rilevatario debitamente registrati;
 - contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
 - copia del certificato di attribuzione della p. IVA del nuovo richiedente;
 - eventuale copia del nuovo statuto nel caso di modifica CUAA.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda di modifica deve essere corredata di tutta la documentazione probante l'acquisizione dell'azienda o dei terreni. Il CAA, dopo averne verificato il valore probante, archivia la documentazione nel fascicolo di domanda del nuovo richiedente.

8) Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, il beneficiario degli aiuti di misura h o del Reg. CE 2080/1992 deve presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati, un'apposita comunicazione, con la quale può eventualmente chiedere la cessione dell'impegno.

Nel caso delle domande di misura h, le cause di forza maggiore cui far riferimento sono quelle previste dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito «Manuale OPR»).

Nel caso delle domande del Reg. CE 2080/1992, le cause di forza maggiore cui far riferimento sono quelle previste dal decreto ministeriale 494/1996.

Le comunicazioni per causa di forza maggiore devono essere presentate entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi (8) e devono essere corredate di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore invocate.

Il richiedente invia copia della documentazione probante, per la relativa valutazione di merito, alla Provincia e per conoscenza:

- alla Direzione Generale Agricoltura, se la domanda riguarda superfici richieste a premio esclusivamente per la misura h e/o per il Reg. CE 2080/1992;
- ad OPR, se la domanda è relativa a superfici richieste a premio sia per la misura h e/o per il Reg. CE 2080/1992 che per il Regime di Premio Unico, altri regimi di aiuto e produzioni di qualità (Reg. CE 1782/2003).

9) Penalità per ritardo nella presentazione della domanda di pagamento dei premi

La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la domanda unica di pagamento, ossia il 15 maggio di ogni anno. Inoltre, salvo casi di forza maggiore previsti dal Manuale OPR:

- se essa viene presentata dopo il 15 maggio, si applica la penalità dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo calcolata sull'ammontare complessivo degli aiuti di manutenzione e di mancato reddito;
- se essa viene presentata con oltre 25 giorni di calendario di ritardo dal 15 maggio, si perde il diritto a percepire gli aiuti di manutenzione e di mancato reddito per l'anno corrente e inoltre la provincia effettua un controllo *in loco* sull'impianto finanziato nel corso dell'anno (9).

A seguito del controllo, in caso di inadempimenti di impegni, si applicano le penalità previste dalle disposizioni attuative della misura h o del Reg. CE 2080/1992.

10) Penalità per difformità fra quanto dichiarato e quanto accertato

Qualora, a seguito di un controllo si dovesse verificare che la superficie dichiarata sia difforme da quella reale (accertata), si applicano le sanzioni e le penalità previste dalla Parte II del manuale OPR.

11) Mancata presentazione della domanda di pagamento

Il beneficiario degli aiuti di misura h o del Reg. CE 2080/1992 che non presenta la domanda di pagamento non può percepire i premi per l'anno corrente, oltre ad essere inserito d'ufficio nel campione di domande a controllo *in loco* per il medesimo anno.

(5) Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento 796/2004.

(6) Ai sensi degli artt. 22 e 68 del Regolamento 796/2004.

(7) Ai sensi dell'art. 74 del Reg. (CE) 796/2004.

(8) Ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 796/2004.

(9) Di fatto, la presentazione della domanda di pagamento dopo il 9 giugno equivale ad una mancata presentazione. In entrambi i casi il richiedente non percepisce i premi per l'anno corrente e viene inserito fra le domande sottoposte a controllo *in loco*.

(BUR20080151)

Com.r. 29 aprile 2008 - n. 90

(4.3.0)

Reg. (CE) 2200/96 – Aggiornamento al Disciplinare Produzione Integrata per i prodotti ortofrutticoli

Si pubblicano gli aggiornamenti al Disciplinare di Produzione Integrata per i prodotti ortofrutticoli Reg. (CE) 2200/96 – Anno 2008.

Tale aggiornamento è a valenza esclusivamente tecnica e con-

seguito alla modifica di alcune strategie di difesa, all'estensione di etichetta di alcuni prodotti fitosanitari, alla revoca di alcune registrazioni nonché a precisazioni in materia di piani di concimazione e tecniche di diserbo.

Il direttore generale:
Umberto Benezzi

**AGGIORNAMENTO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA
PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (REG. CE 2200/96)****Anno 2008****Capitolo 1: LA CONCIMAZIONE****1.3 Utilizzo delle analisi del terreno**

- **pag. 16:** «Gli originali dei rapporti di prova delle analisi del terreno devono essere conservati assieme alla documentazione delle attività previste dal disciplinare; una copia di tali documenti deve essere allegata al piano di concimazione come indicato nel capitolo 3 del presente disciplinare.».

Sostituire alla fine con «...come indicato nel capitolo 2 del presente disciplinare.».

Sezione Difesa e Diserbo:

In Premessa, Aspetti generali, prodotti ammessi, pag. 39 inserita nota al termine del paragrafo: «In particolare per il principio attivo ROTENONE, con classe tossicologica Xn o T, la limitazione d'uso è 1 tratt. ciclo/taglio su tutte le colture registrate in etichetta».

DIFESA**DA TUTTE LE COLTURE:**

Eliminare **Procimidone**

Eliminare **Diazinone**

SU TUTTE LE COLTURE DOVE PRESENTE:

Triclorfon aggiungere nota «Uso ammesso fino al 21 novembre 2008»

Malation aggiungere nota «Uso ammesso fino al 6 dicembre 2008»

Iprovalicarb inserire nota divieto d'uso in serra

Diquat + Paraquat aggiungere nota «Uso ammesso fino al 10 luglio 2008»

Metomil aggiungere nota «Uso ammesso fino al 19 marzo 2009»

Benfuracarb aggiungere nota «Uso ammesso fino al 19 marzo 2009».

AGLIO:

- 1) Tebuconazolo inserito su avversità ruggine.

BASILICO:

- 1) Eliminato Ziram
- 2) Inserito Tolclofos metile su Sclerotinia e Rizoctonia
- 3) Inserita nuova avversità Aleurodidi Buprofezin.

BIETOLA DA COSTA:

- 1) In tutta la scheda la dicitura taglio è sostituita con ciclo
- 2) Eliminata tutta la nota con asterisco nelle avversità fungine
- 3) Lambdacialotrina contro Afidi, Altica e Nottue max 2 tratt/taglio indep. avversità.

BIETOLA DA FOGLIA:

- 1) Il p.a. Malation è eliminato da Mosca minatrice (*Liriomyza huidobrensis*) e inserito sull'avversità Mosca (*Pegomya betae*) con nota «Uso ammesso fino al 6 dicembre 2008»
- 2) Inserito il p.a. Lambdacialotrina contro Afidi, Altica e Nottue max 2 tratt/taglio indep. Avversità. Aggiungere nota «Solo in pieno campo».

CAROTA:

Inserimento del p.a. Lambda cialotrina per l'avversità nottue defogliatrici
Inserito Bifentrin contro Afidi e Nottue limite piretroidi.

CAVOLEFIORE:

- 1) Il p.a. Azoxistrobin è eliminato dalle avversità Rizoctonia e Sclerotinia e inserito nell'avversità Alternaria.
- 2) Il p.a. Etofenprox è eliminato dalla coltura
- 3) Inserito il p.a. Imidacloprid max. 1 tratt/anno contro afidi
- 4) Inserita Zeta-cipermetrina contro Afidi e Nottue con limite Piretroidi.

CAVOLI A FOGLIA:

- 1) Tolclofos metile è eliminato da Botrite.

CAVOLO BROCCOLO:

- 1) Eliminati i p.a. Teflutrin e Etoprofos
- 2) Inserito il p.a. Imidacloprid max. 1 tratt/anno contro afidi
- 3) Inserita Zeta-cipermetrina contro Afidi e Nottue con limite Piretroidi.

CAVOLO CAPPUCCIO:

- 1) Inseriti contro avversità Botrite dicloran e tolclofos metile
- 2) Eliminato Dicloran su Pythium

- 3) Inserito tolclorfen metile contro alternaria e botritis
- 4) Avversità Micosferella del cavolo e Alternariosi con p.a. Azoxistrobin corretto da 2 trattamenti all'anno a 2 trattamenti a ciclo
- 5) Su cavolo cappuccio i piretroidi vengono autorizzati 3 volte per ciclo e non 2
- 6) Inserito contro avversità afidi p.a. Bifentrin
- 7) Inserito contro avversità Altica p.a. Triclorfon con nota «Uso ammesso fino al 21 novembre 2008» e 1 tratt/ ciclo
- 8) Etofenprox contro nottue fogliari sostituita nota 2 trattamenti all'anno con 2 per ciclo
- 9) Da Lufenuron eliminare nota dei piretroidi
- 10) Inserito contro avversità Tripidi p.a. Fluvalinate
- 11) Inserita Zeta-cipermetrina contro Afidi e Nottue con limite Piretroidi.

CETRIOLO:

- 1) Inserito il p.a. Imidacloprid max. 1 tratt/anno contro afidi e Aleurodidi
- 2) Fenexamid per Botrite
- 3) Inserito Flonicamid contro Afidi e Mosca bianca max 2 tratt/anno.

CIME DI RAPA:

- 1) Inseriti p.a. Dicloran, Tolclorfen metile contro botrite
- 2) Eliminata la nota 2 per l'avversità afidi
- 3) Cancellata la voce «altri lepidotteri».

CIPOLLA:

- 1) Eliminare la miscela Cyprodinil + Fludioxonil da Sclerotinia
- 2) Eliminare avversità «Altri lepidotteri».

COCOMERO:

- 1) Eliminato Exitiazox dall'avversità Ragnetto Rosso
- 2) Eliminato Metalaxil su Peronospora e inserito Metalaxil-M
- 3) Max 2 trattamenti/ciclo con p.a. Miclobutanil
- 4) Penconazolo contro Oidio limite IBE
- 5) Inserito Flonicamid contro Afidi max 2 tratt/anno.

DOLCETTA:

- 1) Eliminati Fluvalinate e Iprovalicarb.

ERBE FRESCHE:

- 1) Eliminato Dicloran sull'avversità Pythium
- 2) Inserito p.a. Buprofezin su avversità Aleurodidi.

FAGIOLINO:

- 1) Eliminato Tiram dall'avversità Antracnosi
- 2) Inserita Cipermetrina per avversità Piramide con limite piretroidi
- 3) Inseriti deltametrina, lambdacialotrina, zetacipermetrina, cipermetrina e bifentrin per le Nottue fogliari. Con piretroidi max 2 tratt. per ciclo colturale contro ciascuna avversità, max 3 tratt. per ciclo indipendentemente dall'avversità
- 4) Eliminato malation da afidi e nottue
- 5) Inserito il p.a. Imidacloprid max. 1 tratt/anno contro afidi.

FAGIOLO:

- 1) Inserito il p.a. Imidacloprid max. 1 tratt/anno contro afidi.

FINOCCHIO:

- 1) Eliminato Tiram da Sclerotinia
- 2) Eliminato Metiocarb dall'avversità Nottue
- 3) Cyprodinil + Fludioxonil corretta nota: max 3 trattam./anno indep. dall'avversità
- 4) Inserito il p.a. Lambdacialotrina su avversità Nottue max 2 tratt/anno
- 5) Inserita nuova avversità Ramularia con il p.a. Difenoconazolo max 2 tratt/anno.

LATTUGHE E SIMILI (Lattuga, Indivia scarola, Indivia riccia, foglie e steli di Brassica, Cicoria, Radicchio, Dolcetta):

- 1) Fenexamid per Botrite e Sclerotinia
- 2) Autorizzato Propamocarb + Fosetil Al contro Peronospora e per il controllo di Pythium nei semenzai
- 3) Inserito Pymetrozina contro Afidi max 2 tratt/anno.

MELO:

- 1) Inseriti su *Aphis pomi* il p.a. Clothianidin con limite neonicotinoidi e il p.a. Pymetrozina
- 2) Contro Afide lanigero eliminato p.a. Vamidotione e inserito Acetamiprid limite neonicotinoidi
- 3) Inserito Miclobutanil contro Ticchietatura limite IBE
- 4) Inserito Flonicamid contro Afide verde e Afide grigio max 1 tratt/anno
- 5) Inserito Fosmet in alternativa a Clorpirifos-metile contro cocciniglie
- 6) Inserito contro le Psille del melo Clorpirifos-etile max 1 tratt/anno sull'avversità nel limite complessivo dei fosfororganici
- 7) Inserita Milbectina su ragnetto rosso con limite acaricidi.

MELONE:

- 1) Eliminato Metalaxil su Peronospora
- 2) Su Aleurodidi inserito p.a. Thiacloprid con limite neonicotinoidi
- 3) Inserita avversità Nottue fogliari con p.a. Indoxacarb, Spinosad e Bacillus T.
- 4) Inserito Flonicamid contro Afidi e Mosca bianca max 2 tratt/anno.

MELANZANA:

- 1) Inserito Bupirimate contro Oidio.

PATATA:

- 1) Inserita Lambdacialotrina con limite piretroidi.
- 2) Carbosulfan aggiunta nota «Uso ammesso fino al 13 dicembre 2008».

PEPERONE:

- 1) Eliminato Penconazolo dall'avversità ruggine
- 2) Eliminato Cadusafos da nematodi
- 3) Inserito Bupirimate contro Oidio.

PERO:

- 1) Inserimento p.a. acido naftalenaetico Naa con 1 tratt/anno anticascola
- 2) Eliminato p.a. Esoconazolo da avversità Ticchialatura
- 3) Eliminato p.a. Procimidone da avversità Maculatura bruna
- 4) Eliminato p.a. Azinfos metile da avversità Carpocapsa
- 5) Eliminato p.a. Bromopropilato da avversità Eriofide vescicoso e da Eriofide rugginoso e inserito p.a. Fenazaquin max 1 tratt/anno
- 6) p.a. Oxidemeton metile su Tentredini aggiunta nota «Uso ammesso fino al 21 novembre 2008»
- 7) p.a. Diazinone su Carpocapsa aggiunta nota «Uso ammesso fino al 6 dicembre 2008»
- 8) Oxidemeton-metile contro Tentredini aggiunta nota «Uso ammesso fino al 21 novembre 2008».

POMODORO DA MENSA:

- 1) Eliminato Cadusafos da insetti terricoli
- 2) Eliminato Iprodione su Septoria
- 3) Eliminati p.a. Famoxadone e Azoxistrobin su Septoria
- 4) Eliminato dagli afidi p.a. Fenitrothion
- 5) Inserito Flonicamid contro Afidi e Mosca bianca max 2 tratt/anno
- 6) Inserito Bupirimate contro Oidio
- 7) Carbosulfan aggiunta nota «Uso ammesso fino al 13 dicembre 2008».

POMODORO DA INDUSTRIA:

- 1) Inserito Flonicamid contro Afidi max 2 tratt/anno
- 2) Inserito Bupirimate contro Oidio
- 3) Carbosulfan aggiunta nota «Uso ammesso fino al 13 dicembre 2008».

PORRO:

- 1) Inserita nuova avversità Tignola con p.a. Bifentrin con limite piretroidi
- 2) Inserita p.a. Lambda cialotrina e Deltametrina su Nottue fogliari con limite piretroidi
- 3) Inserita nuova avversità Minatori fogliari con p.a. Deltametrina con limite piretroidi, Malathion max 1 tratt/ciclo e Azadiractina
- 4) Eliminata Cipermetrina da afidi e nottue
- 5) Eliminato Metiocarb da limacce.

PREZZEMOLO:

- 1) Eliminato Tiram da Peronospora
- 2) Eliminato Dicloran da Pythium
- 3) Inserito p.a. Buprofezin contro Aleurodidi.

RADICCHIO:

- 1) Inserita Zeta-cipermetrina contro Afidi e Nottue con limite Piretroidi.

RAVANELLO:

- 1) Inserito Bifentrin contro Afidi e Nottue max 1 tratt/ciclo con piretroidi indipendentemente dalle avversità.

RUCOLA:

- 1) Fenexamid per Botrite e Sclerotinia
- 2) Inserita solo per trattamenti in pieno campo Lambdacialotrina contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Nottue e Altiche, limite Piretroidi
- 3) Inserito Pymetrozine contro Afidi max 2 tratt/anno
- 4) Inserito Propamocarb + Fosetil Al su Bremia e Pythium.

SEDANO:

- 1) Eliminato Dicloran su Pythium
- 2) Per Dicloran autorizzazione di 2 trattamenti/ciclo
- 3) Fluvalinate nell'avversità afidi corretta nota per piretroidi
- 4) Sulla coltura 2 trattamenti/ciclo con i piretroidi indep. Avv.
- 5) Inserita avversità Minatori fogliari con p.a. Abamectina max 1 tratt/ciclo indep. Avv.

SEDANO RAPA:

- 1) Inserito Bifentrin contro Afidi, Nottue e Minatori max 1 tratt/anno indipendentemente dalle avversità.

SPINACIO:

- 1) Eliminato Ditianon da peronospora
- 2) Eliminato Dicloran da Pythium
- 3) Inserita avversità Tripidi con p.a. Spinosad

- 4) Inserita Lambdacialotrina contro Afidi e Nottue limite piretroidi
- 5) Inserito Bifentrin contro Afidi e Nottue con limite piretroidi.

ZUCCA:

- 1) p.a. Dicloran su Pythium ammesso solo su Sclerotinia
- 2) Inserito p.a. Exitiazox su avversità Acari max 1 tratt/ciclo
- 3) Inserito p.a. Spinosad su Tripidi, Nottue
- 4) Inserito Flonicamid contro Afidi max 2 tratt/anno
- 5) Inserito Buprofezin su avversità Aleurodidi.

ZUCCHINO:

- 1) Inserito p.a. Exitiazox su avversità Acari limite acaricidi
- 2) Inserito il p.a. Imidacloprid contro Afidi e Aleurodidi con limite neonicotinoidi, max 1 tratt/anno
- 3) Fenexamid per Botrite
- 4) Inserito Flonicamid contro Afidi e Mosca bianca max 2 tratt/anno
- 5) Inserito Buprofezin su avversità Aleurodidi
- 6) Inserito Propamocarb + Fosetil Al su Pythium.

GEODISINFESTANTI

1,3 Dicloropropene

Aggiunte note: «Ammesso fino al 20 marzo 2009» e «Per uso essenziale solo CAROTA».

Cloropicrina

Autorizzato per fragola, lattughe e simili, pomodoro, peperone, melanzana, zucchini, melone, cocomero l'uso della Cloropicrina contro gli agenti di marciumi radicali e del fusto. Ammessa l'applicazione al terreno prima della semina da effettuarsi tramite operatori specializzati in alternativa ad ogni altro intervento con geodisinfestanti.

DISERBO

Da tutte le colture: eliminare p.a. Setossidim.

BIETOLA DA COSTA: ammesso Propizamide in pre e post trapianto.

BIETOLA ROSSA: ammesso Clopiralid in post emergenza.

Aclonifen la dose è modificata 2,5-3 per tutte le colture ove è presente.

Cicloxidim % p.a. 21 dose da 1,5-2 (3 contro gramigna).

Clomazone su zuccino e perone modificata la dose in pre-trapianto a 0,4-0,6.

Cloridazon la dose è modificata a 3-5.

Clorprofam la dose è modificata a 4-5.

Fenmedifam la % p.a. è modificata in 15,84 e la dose è modificata in 6.

Fenoxaprop p etile la dose è modificata a 1-2.

Fluazifo p butile la dose è modificata a 1,5-2.

Flufenacet la dose è modificata a 0,6-0,8.

Glifosate la dose è modificata a 3-4.

Haloxifop – r- m la dose è modificata a 0,4-1,8.

Ioxinil la % p.a. deve essere modificata in 28,7, la dose è modificata a 0,8-1,2.

Lenacil la dose è modificata a 0,5-1.

Linuron (% 37,60) la dose è modificata a 0,5-2.

Metazaclor la dose è modificata a 1,5-2.

Metribuzin la dose è modificata a 0,5-0,7.

Oxadiazon la % p.a. deve essere modificata in 34,1, la dose è modificata a 1-2.

Pendimetalin la dose è modificata a 2-4.

Propanclor la dose è modificata a 8-10 la dose maggiore nei terreni pesanti.

Propaquizafop la dose è modificata a 1-1,2.

Propizamide la % p.a. deve essere modificata in 35,5 la dose è modificata a 3-4.

Quizalofop p etile isom. D la dose è modificata a 1-2. Estensione di impiego per fragola, zuccino, pisello, lattuga e lattughino, radicchio, rucola, spinacio, cicoria e cicorino, cavoli a foglia, dolcetta, indivia riccia e indivia scarola per il formulato al 5% di p.a.

Rimsulfuron la dose è modificata a 0,05.

Trifluralin Aggiungere nota «Ammesso fino al 20 marzo 2009».

La % p.a. deve essere modificata in 45,9, la dose è modificata a 1-1,9.

D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica

(BUR20080152)

D.d.s. 16 aprile 2008 - n. 3762

(3.6.0)

Determinazione delle tariffe professionali per l'insegnamento dello sci nella stagione 2008/2009**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PROFESSIONI E PRATICA SPORTIVA**

Richiamato l'obiettivo specifico del P.R.S. 2.4.1.3. «Promozione e sostegno degli operatori dello sport e sviluppo delle professioni sportive, anche attraverso interventi specifici»;

Vista la l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia» che al comma 6 dell'art. 13 prevede che con regolamento regionale siano definite le modalità di determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali da parte della Regione, su proposta dei Collegi regionali;

Visto il r.r. 6 dicembre 2004 n. 10, inerente la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26;

Visto in particolare l'art. 13 del sopra citato regolamento, il quale al comma 1 prevede che, con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport, entro il 30 aprile di ogni anno siano fissati i valori minimi e massimi delle tariffe da applicare nel territorio regionale per l'insegnamento dello sci;

Considerato che l'art. 2 comma 1 lett. a) del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, relativamente alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

Viste le tariffe massime per l'insegnamento dello sci da applicare nella stagione 2008/2009 su tutto il territorio della Lombardia proposte con nota del 14 aprile 2008 prot. n. 53/2008, dal Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia come da allegato «A» facente parte sostanziale del presente atto e che risultano meritevoli di approvazione;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe massime per l'insegnamento dello sci stagione 2008/2009 e di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Accertato il rispetto delle procedure previste dalla l.r. 26/02 e dal r.r. 10/2004;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1) di approvare le tariffe massime per l'insegnamento dello sci da applicare nella stagione 2008/2009 su tutto il territorio della regione Lombardia, così come proposte dal Collegio regionale dei maestri di sci e riportate nel prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento.

Il dirigente della struttura
professioni e pratica sportiva:
Ivana Borghini

ALLEGATO A**TARIFE MASSIME PER L'INSEGNAMENTO DELLO SCI
INVERNO 2008/2009
(dall'1 dicembre 2008 al 30 aprile 2009)****Lezioni individuali e di gruppo (fino a 4 persone)**

- 1 ora per 1 persona: € 42,00
- 1 ora per 2 persone: € 50,00
- 1 ora per 3 persone: € 55,00
- 1 ora per 4 persone: € 65,00

Lezioni collettive e Settimane Bianche (massimo 10 allievi per classe)

- 2 ore giorn. per 6 gg. a persona: € 127,00

- 3 ore giorn. per 6 gg. a persona: € 134,00
- 2 ore per 1 g. di collettiva a persona: € 41,00
- 3 ore per 1 g. di collettiva a persona: € 45,00

Tariffe speciali

- Settimane Bianche scolastiche: lezioni collettive di 2 ore giornaliere a persona: € 70,00
- Gruppi scolastici, Sci Club, dopolavoro Aziendali, Enti e Associazioni costo Maestro per un'ora (massimo 10 allievi per classe): € 57,00.

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20080153)

Com.r. 5 maggio 2008 - n. 91

(4.6.1)

Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i Comuni hanno richiesto la pubblicazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l.r. 15/00

In relazione alla procedura prevista dall'art. 5 comma 2 della legge regionale n. 15/00 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del d.lgs. 114/98 e "Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche"» i Comuni di Castione della Presolana (BG), Sant'Omobono Terme (BG), Verdellino (BG), Castelvovati (BS), Castello di Brianza (LC), Rozzano (MI), Settala (MI), Pomponesco (MN) e Pieve del Cairo (PV) hanno richiesto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dei posteggi liberi da assegnare in concessione a seguito di rilascio della relativa autorizzazione.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98, in carta legale e da predisporre utilizzando i fac-simili di seguito riportati, con l'indicazione del posteggio per il quale si chiede l'assegnazione, deve essere inoltrata al Comune sede del posteggio entro sessanta giorni dalla presente pubblicazione. A tal proposito i Comuni sono invitati ad avvisare tutti gli operatori del mercato interessati che è stato avviato il procedimento di assegnazione dei posteggi liberi.

Qualora nell'ambito del medesimo mercato sia prevista l'assegnazione di più posteggi e quindi il rilascio di più autorizzazioni gli operatori interessati devono presentare una domanda per ciascuna autorizzazione rilasciabile.

Entro i successivi trenta giorni, ricevute le domande, i Comuni formulano e pubblicano la graduatoria sulla base dei criteri di priorità previsti dall'art. 5 comma 5 della citata legge regionale. In ordine ai predetti criteri di priorità si precisa quanto segue:

- 1) l'anzianità di registro delle imprese è comprensiva anche dell'anzianità maturata come ex registro ditte;
- 2) con riguardo al criterio di cui alla lettera b) dell'art. 5 comma 5 l'«anzianità di registro delle imprese» è riferita all'attività espletata nel settore commerciale.

Gli assegnatari che sono utilmente collocati in graduatoria hanno titolo ad ottenere il rilascio della autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 114/98 e la relativa concessione del posteggio.

Il dirigente dell'U.O. commercio interno,
reti distributive e mercati:
Paolo Mora

ALLEGATI:

- A) Elenco posteggi
- B) Fac-simile domanda persona fisica
- C) Fac-simile domanda società di persone

ELENCO POSTEGGI

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO								CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO											
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale			Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	D.C.R. n. VII/950 27.01.04 1200 post.	D.C.R. n. VIII/466 20.11.07 * 1500 post.	
																alim.	non alim.						
								lung.	larg.	tot. mq.													
1	016064	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	VIA G.B. REGALIA	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			26	26	7,00	4,00	28,00		X		X				
2	016192	SANT'OMOBONO TERME	BG	V.LE ALLE FONTI	GIOVEDI'	7.45	12.30	S			47	14	8,00	4,50	36,00	X	X		NO	X			
3	016192	SANT'OMOBONO TERME	BG	V.LE ALLE FONTI	GIOVEDI'	7.45	12.30	S			47	19	8,00	4,50	36,00	X	X		NO	X			
4	016192	SANT'OMOBONO TERME	BG	V.LE ALLE FONTI	GIOVEDI'	7.45	12.30	S			47	43	8,00	4,50	36,00	X	X		NO	X			
5	016232	VERDELLINO	BG	P.LE NEWTON	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	22	9,00	5,00	45,00		X			X			
6	017041	CASTELCOVATI	BS	VIA INDIPENDENZA - VIA CADUTI	GIOVEDI'	7.00	13.00	S			35	23	6,00	4,20	25,20	X			NO	X			
7	017041	CASTELCOVATI	BS	VIA INDIPENDENZA - VIA CADUTI	GIOVEDI'	7.00	13.00	S			35	29	7,60	4,50	34,20		X			X			
8	017041	CASTELCOVATI	BS	VIA INDIPENDENZA - VIA CADUTI	GIOVEDI'	7.00	13.00	S			35	31	6,50	5,00	32,50		X				X		
9	017041	CASTELCOVATI	BS	VIA INDIPENDENZA - VIA CADUTI	GIOVEDI'	7.00	13.00	S			35	32	6,50	5,00	32,50		X				X		
10	017041	CASTELCOVATI	BS	VIA INDIPENDENZA - VIA CADUTI	GIOVEDI'	7.00	13.00	S			35	33	8,00	5,00	40,00		X				X		
11	017041	CASTELCOVATI	BS	VIA INDIPENDENZA - VIA CADUTI	GIOVEDI'	7.00	13.00	S			35	34	8,00	5,00	40,00		X				X		
12	017041	CASTELCOVATI	BS	VIA INDIPENDENZA - VIA CADUTI	GIOVEDI'	7.00	13.00	S			35	35	8,00	5,00	40,00		X				X		
13	097019	CASTELLO DI BRIANZA	LC	P.ZA MONS. GALLIZIA	SABATO	8.00	13.00	S			8	1	7,00	5,00	35,00	X		frutta, verdura e ortaggi	NO		X		
14	097019	CASTELLO DI BRIANZA	LC	P.ZA MONS. GALLIZIA	SABATO	8.00	13.00	S			8	2	7,00	5,00	35,00	X		polli crudi e cotti, prodotti di gastronomia e carni fresche	NO		X		
15	097019	CASTELLO DI BRIANZA	LC	P.ZA MONS. GALLIZIA	SABATO	8.00	13.00	S			8	3	7,00	5,00	35,00	X		prodotti ittici crudi e cotti	NO		X		
16	097019	CASTELLO DI BRIANZA	LC	P.ZA MONS. GALLIZIA	SABATO	8.00	13.00	S			8	4	7,00	5,00	35,00	X		salumi e formaggi, prodotti di gastronomia e carni fresche	NO		X		
17	097019	CASTELLO DI BRIANZA	LC	P.ZA MONS. GALLIZIA	SABATO	8.00	13.00	S			8	5	7,00	5,00	35,00		X				X		
18	097019	CASTELLO DI BRIANZA	LC	P.ZA MONS. GALLIZIA	SABATO	8.00	13.00	S			8	6	7,00	5,00	35,00		X				X		
19	097019	CASTELLO DI BRIANZA	LC	P.ZA MONS. GALLIZIA	SABATO	8.00	13.00	S			8	7	7,00	5,00	35,00		X				X		
20	097019	CASTELLO DI BRIANZA	LC	P.ZA MONS. GALLIZIA	SABATO	8.00	13.00	S			8	8	7,00	5,00	35,00		X				X		
21	015189	ROZZANO	MI	VIA CURIEL	GIOVEDI'	6.00	14.30	S			36	30	5,00	5,00	25,00		X			X			
22	015189	ROZZANO	MI	VIA CURIEL	GIOVEDI'	6.00	14.30	S			36	31	5,00	5,00	25,00	X			NO	X			
23	015189	ROZZANO	MI	VIA CURIEL	GIOVEDI'	6.00	14.30	S			36	32	5,00	5,00	25,00	X			NO	X			
24	015189	ROZZANO	MI	VIA CURIEL	GIOVEDI'	6.00	14.30	S			36	33	5,00	5,00	25,00	X			NO	X			

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO										CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO									
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale			Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	D.C.R. n. VII/950 27.01.04	D.C.R. n. VIII/466 20.11.07 *	
								lung.					larg.	tot. mq.	alim.	non alim.	1200 post.				1500 post.		
25	015189	ROZZANO	MI	VIA CURIEL	GIOVEDI'	6.00	14.30	S			36	34	5,00	5,00	25,00	X			NO	X			
26	015189	ROZZANO	MI	VIA CURIEL	GIOVEDI'	6.00	14.30	S			36	35	5,00	5,00	25,00		X			X			
27	015189	ROZZANO	MI	P.ZA FOGLIA	SABATO	6.00	14.30	S			100	63	6,50	4,00	26,00	X			NO	X			
28	015210	SETTALA	MI	VIA VERDI	VENERDI'	14.30	19.00	S			25	1	6,00	5,00	30,00		X			X			
29	015210	SETTALA	MI	VIA VERDI	VENERDI'	14.30	19.00	S			25	2	6,00	5,00	30,00		X			X			
30	015210	SETTALA	MI	VIA VERDI	VENERDI'	14.30	19.00	S			25	3	7,00	5,00	35,00		X			X			
31	015210	SETTALA	MI	VIA VERDI	VENERDI'	14.30	19.00	S			25	10	6,00	5,00	30,00		X			X			
32	015210	SETTALA	MI	VIA VERDI	VENERDI'	14.30	19.00	S			25	11	6,00	5,00	30,00		X			X			
33	015210	SETTALA	MI	VIA VERDI	VENERDI'	14.30	19.00	S			25	12	7,00	5,00	35,00		X			X			
34	015210	SETTALA	MI	VIA VERDI	VENERDI'	14.30	19.00	S			25	13	6,00	5,00	30,00		X			X			
35	015210	SETTALA	MI	VIA VERDI	VENERDI'	14.30	19.00	S			25	14	6,00	5,00	30,00		X			X			
36	015210	SETTALA	MI	VIA VERDI	VENERDI'	14.30	19.00	S			25	15	6,00	5,00	30,00		X			X			
37	015210	SETTALA	MI	VIA VERDI	VENERDI'	14.30	19.00	S			25	16	6,00	5,00	30,00		X			X			
38	015210	SETTALA	MI	VIA VERDI	VENERDI'	14.30	19.00	S			25	17	6,00	5,00	30,00	X			NO	X			
39	015210	SETTALA	MI	VIA VERDI	VENERDI'	14.30	19.00	S			25	18	6,00	5,00	30,00		X			X			
40	015210	SETTALA	MI	VIA VERDI	VENERDI'	14.30	19.00	S			25	19	6,00	5,00	30,00		X			X			
41	015210	SETTALA	MI	VIA VERDI	VENERDI'	14.30	19.00	S			25	20	9,00	5,00	45,00		X			X			
42	015210	SETTALA	MI	VIA VERDI	VENERDI'	14.30	19.00	S			25	24	6,00	5,00	30,00	X			NO	X			
43	015210	SETTALA	MI	VIA VERDI	VENERDI'	14.30	19.00	S			25	25	6,00	5,00	30,00	X			NO	X			
44	020043	POMPONESCO	MN	P.ZA XXIII APRILE	MARTEDI'	7.00	13.00	S			22	4	7,70	5,60	43,12	X	X		NO	X			
45	020043	POMPONESCO	MN	P.ZA XXIII APRILE	MARTEDI'	7.00	13.00	S			22	7	9,00	5,50	49,50	X	X		NO	X			
46	020043	POMPONESCO	MN	P.ZA XXIII APRILE	MARTEDI'	7.00	13.00	S			22	9	9,00	5,50	49,50	X	X		NO	X			
47	020043	POMPONESCO	MN	P.ZA XXIII APRILE	MARTEDI'	7.00	13.00	S			22	12	9,00	5,50	49,50	X	X		NO	X			
48	020043	POMPONESCO	MN	P.ZA XXIII APRILE	MARTEDI'	7.00	13.00	S			22	13	9,00	5,50	49,50	X	X		NO	X			
49	020043	POMPONESCO	MN	P.ZA XXIII APRILE	MARTEDI'	7.00	13.00	S			22	14	9,00	5,50	49,50	X	X		NO	X			
50	020043	POMPONESCO	MN	P.ZA XXIII APRILE	MARTEDI'	7.00	13.00	S			22	15	9,00	5,50	49,50	X	X		NO	X			
51	020043	POMPONESCO	MN	P.ZA XXIII APRILE	MARTEDI'	7.00	13.00	S			22	16	9,00	5,50	49,50	X	X		NO	X			
52	020043	POMPONESCO	MN	P.ZA XXIII APRILE	MARTEDI'	7.00	13.00	S			22	17	9,00	5,50	49,50	X	X		NO	X			
53	020043	POMPONESCO	MN	P.ZA XXIII APRILE	MARTEDI'	7.00	13.00	S			22	18	9,00	5,50	49,50	X	X		NO	X			
54	020043	POMPONESCO	MN	P.ZA XXIII APRILE	MARTEDI'	7.00	13.00	S			22	19	9,00	5,50	49,50	X	X		NO	X			
55	020043	POMPONESCO	MN	P.ZA XXIII APRILE	MARTEDI'	7.00	13.00	S			22	20	9,00	5,50	49,50	X	X		NO	X			
56	020043	POMPONESCO	MN	P.ZA XXIII APRILE	MARTEDI'	7.00	13.00	S			22	21	9,00	5,50	49,50	X	X		NO	X			
57	020043	POMPONESCO	MN	P.ZA XXIII APRILE	MARTEDI'	7.00	13.00	S			22	22	9,00	5,50	49,50	X	X		NO	X			
58	018113	PIEVE DEL CAIRO	PV	P.ZA PALTINERI - VIA GIANZANA	SABATO	8.00	13.00	S			17	11	6,00	4,00	24,00	X			NO	X			
59	018113	PIEVE DEL CAIRO	PV	P.ZA PALTINERI - VIA GIANZANA	SABATO	8.00	13.00	S			17	14	9,00	4,00	36,00		X			X			
60	018113	PIEVE DEL CAIRO	PV	P.ZA PALTINERI - VIA GIANZANA	SABATO	8.00	13.00	S			17	16	9,00	4,00	36,00		X			X			
61	018113	PIEVE DEL CAIRO	PV	P.ZA PALTINERI - VIA GIANZANA	SABATO	8.00	13.00	S			17	17	6,00	4,00	24,00	X			NO	X			

* Ai sensi della D.C.R. n. VIII/466 del 20.11.2007 il 30% dei nuovi posteggi verrà riservato, salvo mancanza di richiesta, alla vendita di prodotti tipici lombardi.

ALLEGATO B)

(spazio per l'ufficio)

marca
da
bollo

PERSONA FISICA **Al COMUNE di**

Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98.

Il/la sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____
data di nascita _____ luogo di nascita _____
cittadinanza _____ residente a _____ Prov. _____
via, piazza, ecc. _____ n. _____ CAP _____
Codice fiscale _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio

QUADRO A

Comune di _____ giorno di mercato _____

Via / P.zza _____

posteggio n. _____ di dimensioni: _____

settore merceologico: ☐ alimentare ☐ non alimentare

☐ tipologia merceologica _____

attrezzato alimentare: ☐ SI oppure ☐ NO

pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. _____ del _____

A tal fine:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

QUADRO B

(A) ☐ di non essere iscritto al Registro Imprese

oppure

(B) ☐ di essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di _____
al n. R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) _____

DICHIARA INOLTRE

QUADRO C (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

☐ di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A) ☐ aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
denominazione dell'istituto _____ sede _____
data conseguimento attestato _____

(B) ☐ aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:
tipo di attività _____ dal _____ al _____
n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____

(C) ☐ aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____

(D) ☐ essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA
di _____ con il n. _____ per il commercio delle tabelle
merceologiche _____

QUADRO D

(A) ☐ di non essere in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

oppure

(B) ☐ di essere in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO E.

QUADRO E

1) ☐ presenze maturate nell'ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera a) n. _____

oppure

1) ☐ che ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare.

2) ☐ anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b)
data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

3) ☐ anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera c)
data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

N.B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data, _____

Firma

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Nel QUADRO B barrare la casella (A) oppure quella (B).

Il QUADRO C è da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare.

Nel QUADRO D barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO D, barrare una o più caselle QUADRO E.

La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo del Comune competente o inviata allo stesso con raccomandata A.R.

marca
da
bollo

marca
da
bollo

AI COMUNE di

Il/la sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

data di nascita _____ luogo di nascita _____

cittadinanza _____ residente a _____ Prov. _____

via, piazza, ecc. _____ n. _____ CAP _____

in qualità di legale rappresentante della società:

denominazione _____

con sede in _____ Prov. _____ via, piazza, ecc. _____

n. _____ CAP _____ iscritta al Registro Imprese al n. R.E.A. _____

presso la Camera di Commercio di _____ Codice Fiscale _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio

QUADRO A

Comune di _____ giorno di mercato _____

Via/P.zza _____

posteggio n. _____ di dimensioni: _____

settore merceologico: ☐ alimentare ☐ non alimentare

☐ tipologia merceologica _____

attrezzato alimentare: ☐ SI oppure ☐ NO

pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. _____ del _____

A tal fine:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

DICHIARA INOLTRE**QUADRO B** (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

☐ di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A) ☐ aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:

denominazione dell'istituto _____ sede _____

data conseguimento attestato _____

(B) ☐ aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:

tipo di attività _____ dal _____ al _____

n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____

(C) ☐ aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:

- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____

denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____

- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____

denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____

(D) ☐ essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA

di _____ con il n. _____ per il commercio delle tabelle

merceologiche _____

oppure

☐ che i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98 sono posseduti dal signor

_____ che ha compilato la dichiarazione di cui al QUADRO E

allegato alla domanda di autorizzazione.

QUADRO C

(A) ☐ che la società suindicata non è in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta

oppure

(B) ☐ che la società suindicata è in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO D.

QUADRO D

(1) ☐ presenze maturate nell'ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera a) n. _____

oppure

(1) ☐ che ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare.

(2) ☐ anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b)

data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

(3) ☐ anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera c)

data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

N.B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____

Firma _____

QUADRO E allegato alla domanda (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare da parte di altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale diversa dal legale rappresentante)

Cognome _____ Nome _____ C.F. _____
Data di nascita _____ Cittadinanza _____
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Residenza: Via, piazza, ecc. _____ n. _____ C.A.P. _____
Comune _____ Prov. _____

dichiara

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

- (A) ☐ aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
denominazione dell'istituto _____ sede _____
data conseguimento attestato _____
- (B) ☐ aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:
tipo di attività _____ dal _____ al _____
n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____
- (C) ☐ aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____
- (D) ☐ essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA
di _____ con il n. _____ per il commercio delle tabelle
merceologiche _____

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____

Firma _____

QUADRO F allegato alla domanda (da compilare a cura di soci/amministratori diversi dal legale rappresentante della medesima società che ha richiesto l'autorizzazione)

Cognome _____ Nome _____ C.F. _____
Data di nascita _____ Cittadinanza _____
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Residenza: Via, piazza, ecc. _____ n. _____ C.A.P. _____
Comune _____ Prov. _____

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____

Firma _____

Cognome _____ Nome _____ C.F. _____

Data di nascita _____ Cittadinanza _____

Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Via, piazza, ecc. _____ n. _____ C.A.P. _____

Comune _____ Prov. _____

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;

- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____

Firma _____

Cognome _____ Nome _____ C.F. _____

Data di nascita _____ Cittadinanza _____

Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Via, piazza, ecc. _____ n. _____ C.A.P. _____

Comune _____ Prov. _____

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;

- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____

Firma _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Indicare nel QUADRO B chi possiede i requisiti professionali per il settore merceologico alimentare. Nel caso i predetti requisiti professionali siano posseduti da soggetto diverso dal legale rappresentante compilare il QUADRO E allegato alla domanda di autorizzazione.

Nel QUADRO C barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO C, barrare una o più caselle QUADRO D.

Le dichiarazioni di cui al QUADRO F allegato alla domanda devono essere compilate da soci/amministratori diversi dal legale rappresentante che ha presentato la domanda di autorizzazione.

La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo Comunale competente o inviata allo stesso con raccomandata A.R.

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20080154)

(4.4.0)

D.d.s. 29 aprile 2008 - n. 4325**L.r. 16 dicembre 1996, n. 35 art. 6, lett. b), c) – Misura D2 «Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese» – Concessione dei contributi regionali 10° piano anno 2008 € 327.452,94****DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROGETTI COMUNITARI**

Viste:

- la l.r. 16 dicembre 1996, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni concernente l'attuazione degli interventi regionali finalizzati allo sviluppo delle imprese minori operanti sul territorio lombardo;

- la l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 con la quale è stato disposto il trasferimento della competenza, ai fini della predisposizione degli indirizzi programmatici, alla Giunta regionale;

Richiamate:

- la d.c.r. 1 ottobre 1997, n. VI/697 «Indirizzi programmatici, priorità settoriali e territoriali per l'attuazione degli interventi previsti ai sensi dell'art. 3 della l.r. 16 dicembre 1996, n. 35»;

- la d.g.r. n. 18041 del 2 luglio 2004 «L.r. 16 dicembre 1996, n. 35 – Interventi regionali per le imprese minori. Aggiornamento dei criteri di attuazione della misura contemplata all'art. 6, lett. b, c, – Misura D2 Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese»;

Dato atto che con la sopra richiamata d.g.r. n. 18041 del 2 luglio 2004 viene istituito un «Fondo di rotazione per lo Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese lombarde» e viene individuata Finlombarda spa, finanziaria per lo sviluppo della Lombardia, quale Ente gestore del Fondo e per la prestazione di assistenza tecnica;

Visti i decreti:

- n. 3156 del 31 marzo 2008 avente ad oggetto «Modifica, limitatamente della composizione del Comitato Tecnico di Valutazione delle domande di contributo presentate a valere sulla Misura D2 «Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese» della l.r. 35 /96»;

- n. 2829 del 25 febbraio 2005 con il quale si impegna a favore di Finlombarda s.p.a. la somma di € 4.000.000,00 relativa al fondo di rotazione per lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese lombarde» e, contestualmente, si liquida la quota di € 2.496.532,22;

- n. 14982 del 12 ottobre 2005 con il quale si liquida a favore di Finlombarda s.p.a. la quota di € 1.503.467,78;

Viste le domande ed i relativi progetti presentati dalle imprese, esaminati in ordine cronologico di arrivo;

Preso atto che:

- la verifica della sussistenza dei requisiti dei soggetti richiedenti il contributo, l'istruttoria tecnica economica e finanziaria e la valutazione delle domande di contributo presentate a valere sulla Misura D2 della l.r. 35/96, si è svolta secondo le disposizioni di cui all'allegato A della già citata d.g.r. n. 18041 del 2 luglio 2004;

- la verifica effettuata dalla Struttura Internazionalizzazione e Progetti Comunitari, vagliata dal Dirigente, ha evidenziato come prive dei requisiti soggettivi le imprese individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto altresì che nel Comitato Tecnico di Valutazione del 10 aprile 2008 sono state esaminate n. 8 domande di contributo ed assunte le seguenti determinazioni:

- ammissione a contributo di n. 3 domande (individuate nell'allegato 2, al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

- presa d'atto dell'assenza dei requisiti soggettivi di n. 8 domande (individuate nell'allegato 1, al presente atto quale parte integrante e sostanziale) per i motivi indicati nell'allegato medesimo;

- non ammettere a contributo n. 3 domande (individuate nell'allegato 3 unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale) per i motivi indicati nell'allegato medesimo;

- presa d'atto della rinuncia all'agevolazione finanziaria delle domande n. 109 Società O.A.K. s.p.a. e n. 111 Società Curti s.r.l.;

Visti gli artt. 3 e 18 della legge regionale 23 luglio 1996 n. 16

«Ordinamento della Struttura Organizzativa della Dirigenza della Giunta regionale», nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

In base a quanto indicato in premessa:

1. di approvare le schede istruttorie dei progetti presentati che sono agli atti del competente ufficio;

2. di dare atto che i soggetti individuati nell'allegato 1 (composto da n. 1 pagina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto) sono privi dei requisiti soggettivi di ammissibilità;

3. di ammettere a contributo regionale i soggetti elencati nell'allegato 2 per un importo complessivo di € 327.452,94 (composto da n. 1 pagina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale) che individua l'intervento finanziario concesso, la quota di contributo a fondo perso e la quota di finanziamento;

4. di non ammettere a contributo regionale i soggetti elencati nell'allegato 3 (composto da 1 pagina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale) per i motivi indicati nell'allegato medesimo;

5. di prendere atto della rinuncia all'agevolazione finanziaria delle domande n. 109 Società O.A.K. s.p.a. e domanda n. 111 Società Curti s.r.l.;

6. di stabilire che, in base a quanto previsto nell'allegato A della citata d.g.r. n. 18041 del 2 luglio 2004:

- a) l'eventuale richiesta di proroga dovrà essere trasmessa agli uffici competenti della Regione Lombardia entro 45 giorni dalla data di ultimazione del progetto (indicata nella scheda istruttoria di cui all'allegato 2 del presente atto), in caso contrario sarà considerata irricevibile;

- b) la rendicontazione delle spese sostenute dal soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto oggetto del contributo deve essere presentata a Finlombarda s.p.a. entro 60 giorni:

- dalla data di ultimazione del progetto (indicata nella scheda istruttoria di cui all'allegato 2 del presente atto) per i progetti non ancora conclusi alla data del presente provvedimento;

- dalla data di ricevimento del presente provvedimento, per i progetti già conclusi;

- c) per la rendicontazione delle spese deve essere utilizzata la modulistica approvata dalla D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo con decreto n. 22507 del 10 dicembre 2004 corredata della documentazione che costituisce parte integrante della modulistica stessa;

- d) ai fini dell'erogazione del contributo (50% in conto capitale a fondo perso e 50% in conto finanziamento), che avviene in un'unica soluzione a completamento del progetto ammesso ed a seguito della presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese di cui alla lettera a), è fatto obbligo ai soggetti beneficiari di prestare idonea garanzia (per la quota di contributo in conto finanziamento) e di sottoscrivere il contratto di finanziamento con Finlombarda s.p.a.;

- e) ai fini dell'erogazione di contributi di importo pari o superiore a € 154.937,07 il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la documentazione rilasciata dalla Prefettura di competenza, prevista dal d.l. 8 agosto 1994 n. 490, legge 17 gennaio 1994 n. 47 e d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (normativa antimafia);

- f) la mancata trasmissione della documentazione di cui ai punti precedenti entro i termini previsti, costituirà motivo per la revoca del contributo concesso nonché per la restituzione delle quote erogate comprensive degli interessi di legge maturati fino alla data di effettiva restituzione;

- g) il dirigente della Struttura Internazionalizzazione e Progetti Comunitari, sulla base dell'istruttoria della rendicontazione delle spese eseguita da Finlombarda s.p.a., autorizza con proprio decreto Finlombarda s.p.a. all'erogazione del contributo al soggetto beneficiario;

- h) la quota in conto finanziamento sarà rimborsata in base ad un piano di ammortamento quinquennale secondo le modalità individuate nelle schede istruttorie di cui all'allegato 2;

6. il contributo regionale concesso sarà inoltre revocato nel caso in cui si verificchino le condizioni di cui al punto 12 «Revoca» dell'allegato A della d.g.r. n. 18041 del 2 luglio 2004;

7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto vale quanto stabilito dalla d.g.r. n. 18041 del 2 luglio 2004;

8. di pubblicare il presente atto, e relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale regionale www.regione.lombardia.it.

Dirigente: Giulia Rota

ALLEGATO 1

ELENCO SOGGETTI RICHIEDENTI PRIVI DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITÀ

	Dom. n.	RAGIONE SOCIALE	MOTIVAZIONE
1	108	H.B.S. Oleoidraulica s.r.l.	La domanda non è ammissibile in quanto il soggetto attuatore svolge la propria attività (anche se produttiva) tramite affitto di ramo di azienda della società H.B.S. srl adoperando i dipendenti della stessa.
2	115	Industrie Bonomi Bagni s.r.l.	La domanda non è ammissibile in quanto il programma di investimento di spese ammissibili è inferiore a € 100.000,00, in base a quanto stabilito dall'allegato A della d.g.r. n. 7/18041 del 2 luglio 2004 punto 3 «Dimensione minima dei progetti» risulta esclusa.
3	117	H.B.S. s.r.l.	La domanda non è ammissibile in quanto l'azienda ha percepito contributi su leggi regionali a regime <i>de minimis</i> (ancora in essere) per un totale di € 97.271,72.
4	118	F.lli. Salmoiraghi s.r.l.	In base a quanto previsto al punto 1 «Soggetti beneficiari» (PMI industriali appartenenti al settore manifatturiero, lettera D classificazione ISTAT) dell'allegato A della d.g.r. n. 7/18041 del 2 luglio 2004 la domanda non è ammissibile in quanto il soggetto richiedente non si configura come impresa manifatturiera poiché l'attività prevalente esercitata risulta essere quella di cui alla lettera G – 51.32.1 (commercio all'ingrosso di carne).
5	119	Mediaitaly s.r.l.	In base a quanto previsto al punto 1 «Soggetti beneficiari» (PMI industriali appartenenti al settore manifatturiero, lettera D classificazione ISTAT) dell'allegato A della d.g.r. n. 7/18041 del 2 luglio 2004 la domanda non è ammissibile in quanto il soggetto richiedente non si configura come impresa manifatturiera poiché l'attività prevalente esercitata risulta essere quella di cui alla lettera K. – 72.6 (attività connesse all'informatica).
6	123	Italfil di Guerra Walter & C.	In base a quanto previsto al punto 1 «Soggetti beneficiari» (PMI industriali appartenenti al settore manifatturiero, lettera D classificazione ISTAT) dell'allegato A della d.g.r. n. 7/18041 del 2 luglio 2004 la domanda non è ammissibile in quanto il soggetto richiedente appartiene al Settore Artigianato.
7	130	Lesar s.r.l.	La domanda non è ammissibile in quanto il soggetto richiedente non opera da almeno due anni nel settore produttivo, in base a quanto stabilito dall'allegato A della d.g.r. n. 7/18041 del 2 luglio 2004 punto 1 «Soggetti Beneficiari» risulta esclusa.
8	131	Nordica s.r.l.	In base a quanto previsto al punto 1 «Soggetti beneficiari» (PMI industriali appartenenti al settore manifatturiero, lettera D classificazione ISTAT) dell'allegato A della d.g.r. n. 7/18041 del 2 luglio 2004 la domanda non è ammissibile in quanto il soggetto richiedente non si configura come impresa manifatturiera poiché l'attività prevalente esercitata risulta essere quella di cui alla lettera G – 51.53.1 (commercio all'ingrosso di legname e semilavorati in legno).

ALLEGATO 2

DOMANDE AMMESSE MISURA D2 L.R. 35/96

N.D.	Azienda	Comune	Prov.	Investimento presentato	Investimento ammesso	Paese	Tipologia	Contributo proposto	Finanziamento proposto	Totale intervento deliberato
113	TIENNE COMMERCIALE S.R.L.	Bottanuco	BG	132.333,00	125.199,60	Tunisia	A	32.102,48	32.102,48	64.204,96
114	ZELOG S.R.L.	Legnano	MI	1.300.000,00	840.000,00	Ungheria	A	85.470,12	85.470,12	170.940,24
122	MECCANICA ADDA FER S.R.L.	Olginate	LC	240.000,00	180.000,00	Marocco	B	46.153,87	46.153,87	92.307,74
TOTALE				1.672.333,00	1.145.199,60			163.726,47	163.726,47	327.452,94

LEGENDA:

- A: intervento diretto
- B: joint venture all'estero
- C: joint venture in Lombardia

ALLEGATO 3

DOMANDE NON AMMESSE L.R. 35/96 MISURA D2

1	101	Euroseta s.r.l.	La domanda non è stata ammessa in quanto l'azienda non ha fornito la documentazione richiesta con nota del 21 giugno 2007 elementi necessari per poter procedere alla valutazione della richiesta di contributo.
2	107	Tecnofil Filati Elastici s.r.l.	Il programma d'investimento non è ammissibile in quanto trattasi di operazione di delocalizzazione della produzione e non di internazionalizzazione.
3	129	Leonessa Tende s.r.l.	L'intervento finanziario non è ammissibile in quanto dalle dimensioni aziendali si evidenzia una struttura sottocapitalizzata.

(BUR20080155)

D.d.s. 5 maggio 2008 - n. 4484

Approvazione della lista Paesi Accordo di Programma – Programma d'Azione 2008 Asse 2 «Internazionalizzazione» - per voucher Fiere e Missioni

(4.6.2)

imprese» previsto nel DPEFR 2008/2010, approvato con d.g.r. 26 giugno 2007, n. 8/4953;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia e del contesto territoriale e sociale che lo accoglie e che lo alimenta, supportando, tra l'altro, il mercato e l'internazionalizzazione, prevedendo azioni a favore dell'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, del consolidamento nel territorio di attività di ricerca e sviluppo e favo-

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROGETTI COMUNITARI
Visto il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. VIII/25;
Visto l'asse di intervento 3.3.2 «Internazionalizzazione delle

rendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere;

Visto in particolare l'articolo 2 lettera c) della stessa legge, che prevede, tra gli strumenti per perseguire gli obiettivi di cui sopra, lo strumento dei *voucher*;

Visto il d.d.u.o. 7 maggio 2007 n. 4500 avente ad oggetto: «L.r. del 2 febbraio 2007 – Approvazione dell'invito a presentare proposte rivolte alle PMI Lombarde per la realizzazione di Fiere Internazionali in Italia e all'Estero e Missioni economiche all'estero», con il quale si approvavano, tra l'altro, i rispettivi importi dei *voucher*;

Valutata la risposta positiva delle piccole e medie imprese lombarde all'introduzione di tale misura ed in generale l'interesse dimostrato alla propensione all'internazionalizzazione;

Considerato che l'Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo fra Regione Lombardia e Sistema Camerale, di cui alla d.g.r. 29 marzo 2006 n. 8/2210, prevede una Segreteria Tecnica con il compito di monitorare lo stato di attuazione degli interventi;

Dato atto che nella seduta dell'8 aprile 2008 della Segreteria Tecnica dell'Accordo, al fine di incentivare l'internazionalizzazione e la competizione nei mercati internazionali delle PMI Lombarde spingendole gradualmente ad investire e promuoversi in Paesi esteri, in particolare quelli extra UE, è stata ravvisata l'opportunità di individuare una Lista Paesi compresi dal Programma d'Azione Annuale 2008 condivisa dai Referenti dell'Asse 2 Internazionalizzazione;

Ritenuto inoltre di riservarsi l'opportunità, previa validazione da parte della Segreteria Tecnica, di inserire in calendario altre manifestazioni fieristiche ritenute strategiche dal punto di vista della settorializzazione degli interventi;

Ritenuto, al fine di garantire una adeguata pluralità di offerta di servizi, di ricomprendere tra i soggetti ammessi a presentare proposte di eventi fieristici e missioni all'estero anche i *LombardiaPoint Estero*;

Valutata, pertanto, l'esigenza espressa in sede di Segreteria

Tecnica dell'Accordo di integrare il succitato d.d.u.o. 7 maggio 2007 n. 4500 per il perseguimento delle finalità sopra esposte;

Dato atto altresì che le risorse finanziarie necessarie all'erogazione dei *voucher* alle imprese graveranno sul capitolo 6906 «Fondo Unico delle politiche regionali per la competitività dell'Industria, per le PMI e per la Cooperazione» del bilancio dell'anno in corso che presenta la necessaria capienza e disponibilità;

Vista:

– la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

– la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura

Decreta

Per le motivazioni espresse in premessa, ad integrazione del d.d.u.o. 7 maggio 2007 n. 4500:

1) Di approvare l'allegata «Lista Paesi» comprensiva degli importi dei *voucher*, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in base alla quale proporre eventi per la definizione del calendario delle iniziative (Fiere e Missioni).

2) Di prevedere la possibilità di inserire in calendario manifestazioni fieristiche ritenute strategiche dal punto di vista della settorializzazione degli interventi, previa validazione della Segreteria Tecnica.

3) Di stabilire che i *LombardiaPoint Estero* rientrano tra i soggetti ammessi a presentare le proposte di eventi.

4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito di Regione Lombardia.

Il dirigente: Giulia Rota

ADP ASSE 2 2008 INTERNAZIONALIZZAZIONE
Voucher Fiere e Missioni nell'ambito dei Programmi Paese e Programmi d'Area

AREA	PAESI	Programmi EUROPEI di adesione	Importo V. in forma aggregata	Importo V. in forma singola	Importo V. Missioni
EUROPA					
Neo comunitari	Confederazione Elvetica	INTERREG	5.000 €	2.500 €	1.500 €
	Bulgaria	INTERREG			
	Cipro	INTERREG			
	Estonia	INTERREG			
	Repubblica Ceca	INTERREG			
	Lituania	INTERREG			
	Lettonia	INTERREG			
	Polonia	INTERREG			
	Slovenia	INTERREG			
	Slovacchia	INTERREG			
	Malta	INTERREG			
	Romania	IPA – CARDS			
	Ungheria	IPA – CARDS			
Candidati e Candidati potenziali	Albania	IPA – CARDS			1.500 €
	Croazia	IPA – CARDS			
	Ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia	IPA – CARDS			
	Serbia	IPA – CARDS			
	Turchia	IPA			
	Montenegro	IPA – CARDS			
	Bosnia Erzegovina	IPA – CARDS			

AREA	PAESI	Programmi EUROPEI di adesione	Importo V. in forma aggregata	Importo V. in forma singola	Importo V. Missioni
NUOVI STATI INDIPENDENTI					
	Federazione russa	TACIS	5.000 €	2.500 €	2.000 €
	Armenia	ENP – TACIS			
	Azerbaigian	ENP – TACIS			
	Bielorussia	ENP – TACIS			
	Georgia	ENP – TACIS			
	Moldova	ENP – TACIS			
	Kazakhstan	TACIS			
	Kirghizistan	TACIS			
	Tagikistan	TACIS			
	Turkmenistan	TACIS			
	Ucraina	ENP – TACIS			
	Uzbekistan	TACIS			
	Mongolia	TACIS			
SUD MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE					
	Algeria	ENP	5.000 €	2.500 €	2.000 €
	Egitto	ENP			
	Israele	ENP			
	Libia	ENP			
	Marocco	ENP			
	Tunisia	ENP			
	Autorità palestinese	ENP			
	Giordania	ENP			
	Libano	ENP			
	Siria	ENP			
ASIA					
	Cina (Include Hong Kong e Taiwan)	ALA	5.000 €	2.500 €	2.000 €
	Giappone	ALA			2.500 €
Sud Est Asia	Corea del Sud	ALA			2.000 €
	Filippine	ALA			
	India	ALA			
	Vietnam	ALA			
	Bangladesh	ALA			
	Sri Lanka	ALA			
	Singapore	ALA			
	Malaysia	ALA			
	Golfo Persico	Arabia Saudita			
Bahrain					
Emirati arabi uniti					
Iran		ALA			
Iraq					
Kuwait					
Oman					
Qatar					
AMERICHE					
America Settentrionale	Canada		5.000 €	2.500 €	2.500 €
	USA				
	Messico	ALA			
America CENTRO MERIDIONALE	Argentina	ALA			2.000 €
	Brasile	ALA			
	Cile	ALA			
	Costa Rica	ALA			
	El Salvador	ALA			
	Nicaragua	ALA			
	Uruguay	ALA			
	Venezuela	ALA			

AREA	PAESI	Programmi EUROPEI di adesione	Importo V. in forma aggregata	Importo V. in forma singola	Importo V. Missioni
AFRICA					
	Nigeria (sospeso in via temporanea)	FED/BUGET	5.000 €	2.500 €	2.000 €
	Somalia (sospeso in via temporanea)	FED/BUGET			
	Ghana	FED/BUGET			
	Repubblica del Sudafrica	FED/BUGET	5.000 €	2.500 €	